



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

FEBBRAIO 2021



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	24
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	79
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	103
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	133
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	171
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	206
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	242

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021** (Rv. **660466 - 03**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (FORTUNATO VINCENZO) contro C. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Occupazione di area privata da parte della P.A. - Domanda anche risarcitoria del privato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Domanda riconvenzionale di usucapione dell'area - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del fondo occupato - oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla P.A. -, quale conseguenza non già riconducibile al pregresso esercizio del potere autoritativo bensì meramente occasionale, atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la "interversio possessionis", dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda, anche risarcitoria, relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17110 del 2017 Rv. 644919 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021** (Rv. **660466 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (FORTUNATO VINCENZO) contro C. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO)

Regola giurisdizione

092081 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - Sussistenza - Fondamento.

Il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi spontaneamente dubitato della propria iniziativa (ma prima del formarsi di una decisione suscettibile di gravame), atteso l'obiettivo interesse ad ottenere una pronuncia che individui immediatamente e definitivamente la giurisdizione, non solo per considerazioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma anche in funzione conservativa degli effetti processuali e sostanziali delle attività svolte davanti al giudice preventivamente adito in virtù dell'istituto della "translatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 5421 del 26/02/2021** (Rv. **660465 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Disciplina transitoria - Determinazione della giurisdizione ordinaria o amministrativa - Criterio - Fattispecie relativa al diritto all'inquadramento del lavoratore.

In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata "quoad tempus" in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione, e, invece, in base alla data dell'atto emesso da questa quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo: infatti, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, nell'escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l'accento sul dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Ne consegue che, con riferimento all'accertamento del diritto all'inquadramento del lavoratore, il momento da cui dipende la giurisdizione è quello dell'emanazione dell'atto impugnato che ne determina la lesione, senza che rilevi che si riferisca ad un periodo lavorativo antecedente al 30 giugno 1998, o che il provvedimento sia stato adottato revocando in autotutela altro atto amministrativo antecedente alla stessa data.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7504 del 2012 Rv. 622349 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18671 del 2019 Rv. 654587 - 01, N. 7305 del 2017 Rv. 643341 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021** (Rv. **660466 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (FORTUNATO VINCENZO) contro C. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Occupazione di aree private per la realizzazione di opera pubblica previa delibera di approvazione del progetto esecutivo dell'opera - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni di aree private riconducibili - ancorché solo mediamente - al concreto esercizio di un potere autoritativo, come nel caso di pregressa approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. di acquisire, disporre e destinare l'area all'uso pubblico, a nulla rilevando l'eventuale intervenuto annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l'occupazione.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31028 del 2019 Rv. 656075 - 01, N. 23102 del 2019 Rv. 655117 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 5423 del 26/02/2021 (Rv. 660792 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

B. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO) contro C. (MESCIA GIUSEPPE)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/11/2018

074003 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' SUPERFICIARIA Trasferimento della proprietà e cessione del diritto di superficie sulla base di rapporto di concessione di aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare - Controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal concessionario - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Criteri di riparto.

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere.

La controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nell'art. 10 della l. n. 167 del 1962, poi sostituito dall'art. 35, della l. n. 865 del 1971), appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva (ai sensi dell'art.133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.104 del 2010) solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui all'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B) CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20419 del 2016 Rv. 641219 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 5418 del 26/02/2021 (Rv. 660791 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.

Relatore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

C. (NACCARATO GIUSEPPE) contro R. (PROVERBIO MICHELE)

Regola giurisdizione

SEZIONI UNITE

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Regione Lazio - "Benefit" ambientale collegato all'esercizio di impianti di trattamento dei rifiuti ex art. 29, comma 2, l.r. n.27 del 1998 - Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune sede dell'impianto - Opposizione del gestore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, la giurisdizione sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale, previsto dall'art. 29, comma 2, della l.r. Lazio n. 27 del 1998 in favore dei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio del 1998 num. 27 art. 29 com. 2 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1182 del 2020 Rv. 656793 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 5425 del 26/02/2021 (Rv. 660688 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DE CHIARA CARLO. Relatore: DE CHIARA CARLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

H. (SFORZA ELISA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 06/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Audizione del richiedente - Delega - Dal giudice designato per la trattazione al giudice onorario - Nullità del procedimento - Esclusione.

Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 10, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22968 del 2020 Rv. 659236 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 (Rv. 660464 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

L. (BRACONARO TERESA) contro A.

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/01/2018

SEZIONI UNITE

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Suppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 18/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 9097 del 2019 Rv. 653242 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 2087 del 2020 Rv. 656705 - 01

Sez. **U - , Ordinanza n. 4850 del 23/02/2021** (Rv. **660542 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.** *Relatore:* **FERRO MASSIMO.** *P.M. MISTRI CORRADO.* (Parz. Diff.)

F. (DE MICHELE VINCENZO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ROMA

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Sanzione disciplinare sportiva - Domanda di rimozione della sanzione - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento - Sopravvenute modifiche dell'art. 3 d.l. n. 220 del 2003 apportate dall'art. 1, comma 647, l. n. 145 del 2018 - Conferma del difetto di giurisdizione.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che - anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare - le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 220 del 2003, conv. dalla legge n. 280 del 2003, come ulteriormente confermato dalle modifiche dell'art. 3 del citato d.l. apportate dall'art. 1, comma 647, della legge n.145 del 2018, applicabile anche ai processi ed alle controversie già pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 647 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 1, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33536 del 2018 Rv. 652082 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 4367 del 18/02/2021** (Rv. **660444 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

M. (DAGNINO ALESSANDRO) contro P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/04/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ordinanza della Corte di cassazione che qualifica alcuni decreti del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana come espressione della volontà dell'intero Consiglio di Presidenza - Ricorso per revocazione per erronea identificazione degli atti - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di cassazione, dopo avere esattamente identificato nella loro materialità alcuni atti come decreti adottati dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, ne abbia poi riconosciuto, in via interpretativa, il valore normativo (e non già meramente amministrativo) qualificandoli come attuativi della potestà spettante all'intero Consiglio di Presidenza di disciplinare con proprie delibere, in base al regolamento dell'assemblea, i compiti di vigilanza dei presidenti dei gruppi consiliari sull'utilizzo dei contributi, trattandosi, in tesi, non già di errore percettivo sull'identificazione degli atti, ma di attività di interpretazione e valutazione degli stessi, tra l'altro conforme quella già in precedenza compiuta in relazione ai medesimi decreti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23608 del 2018 Rv. 650625 - 01, N. 4584 del 2020 Rv. 657316 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 4366 del 18/02/2021** (Rv. **660425 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore:

SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio - Revoca per superamento dei limiti di reddito ex l. Regione Campania n. 18 del 1997 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.

In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della l. Regione Campania n. 18 del 1997, atteso che la posizione dell'assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 lett. A CORTE COST., Legge Reg. Campania 02/07/1997 num. 18

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29095 del 2011 Rv. 620144 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18828 del 2019 Rv. 654579 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 3780 del 15/02/2021 (Rv. 660424 - 02)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

M. (LIROSI ANTONIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/07/2020

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Magistrato di sorveglianza - Diniego immotivato di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi a interruzione volontaria di gravidanza - Presupposti dell'illecito - Violazione del dovere di rispetto della dignità della persona e produzione di un danno ingiusto - Sussistenza.

Commette l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 il magistrato di sorveglianza che - adottando un immotivato provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza - abbia omesso il dovuto rispetto alla dignità della richiedente riguardo alla soddisfazione di una fondamentale esigenza di vita strettamente connessa alla salute psico-fisica e cagionato alla medesima un danno ingiusto, consistente nell'esigenza di rivolgersi a un legale per ripresentare l'istanza e nel necessario rinvio ad altra data dell'intervento programmato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26548 del 2013 Rv. 628429 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 3780 del 15/02/2021 (Rv. 660424 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

M. (LIROSI ANTONIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 22/07/2020

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Magistrato di sorveglianza - Diniego di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi a interruzione volontaria di gravidanza - Motivazione - Generica affermazione dell'insussistenza dei presupposti normativi - Configurabilità dell'illecito.

Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il comportamento di un magistrato di sorveglianza che - per negare ad una donna ristretta in regime di detenzione domiciliare l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza - abbia adottato un provvedimento la cui motivazione consiste nella sola declamazione dell'insussistenza dei presupposti di cui

SEZIONI UNITE

all'art. 284, comma 3, c.p.p., richiamato dall'art. 47 ter della legge n. 354 del 1974, privando così la richiedente della possibilità di cogliere la ragione della decisione, destinata a risolversi nell'espressione di un immotivato diniego.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. L

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20570 del 2013 Rv. 627332 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021 (Rv. 660357 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 – Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale – Giurisdizione – Individuazione – Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno. (Fattispecie relativa ad un'azione risarcitoria proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana aggiudicataria di un appalto da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i relativi contratti di appalto ad una società svedese, prestando in favore di quest'ultima garanzia per l'esatto adempimento e rilasciando controgaranzia in favore di UniCredit, successivamente escussa da quest'ultima a seguito della asseritamente illegittima risoluzione dei contratti da parte dell'ente pubblico: premessa la natura extracontrattuale dell'azione, in assenza di vincolo contrattuale attuale tra le parti del giudizio, la S.C. ha rilevato che il danno, pur generatosi in Svezia - essendosi ivi verificata sia la risoluzione unilaterale del contratto che l'escussione nei confronti di Unicredit - si era consumato nei confronti della ricorrente esclusivamente in Italia con l'escussione della controgaranzia da parte di Unicredit, ciò consentendo all'attrice di scegliere tra i due fori, posti in posizione di alternatività e di pari ordinazione).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. N. 2, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27164 del 2018 Rv. 651210 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021** (Rv. **660357 - 03**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Obbligo di deposito dei documenti indicati in ricorso - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti - Rilevanza dell'atto ai fini della questione - Necessità.

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE In genere.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. allorché il ricorrente non abbia depositato un documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6496 del 2015 Rv. 634862 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021** (Rv. **660357 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione - Controversia tra le parti originarie - Efficacia del patto sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento.

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto oggetto di cessione non può essere invocata nella controversia intervenuta successivamente a tale modifica tra le parti originarie, dal momento che una di esse, non essendo più parte contraente, è libera dall'impegno contrattuale in precedenza assunto. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso l'applicabilità della clausola in relazione alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione contrattuale proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana, aggiudicataria di un appalto riguardante un progetto infrastrutturale da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i contratti di appalto - contenti clausola di giurisdizione esclusiva della Svezia - ad una società svedese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4218 del 2017 Rv. 642542 - 01, N. 7736 del 2020 Rv. 657532 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 2867 del 05/02/2021** (Rv. **660310 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

P. (PULZE PAOLO BRUNO) contro B. (PACINI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2014

086056 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Norme di diritto internazionale privato - Individuazione della norma di diritto internazionale privato applicabile - Qualificazione della fattispecie - Necessità - Secondo il diritto italiano - Sussistenza - Fattispecie.

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE In genere.

168007 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.

In tema di diritto internazionale privato, il giudice che debba individuare quale sia la norma di conflitto applicabile è tenuto preliminarmente a qualificare la fattispecie sottoposta al suo esame secondo i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. (Nella specie, essendo deceduto un cittadino inglese, si era reso necessario stabilire se la successione della coniuge fosse suscettibile nell'alveo dello statuto successorio, con suo assoggettamento all'art. 46, l. n. 218 del 1995, ovvero rientrasse nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, come invece stabilito dal diritto anglosassone).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 46

Sez. U - , **Sentenza n. 2867 del 05/02/2021** (Rv. **660310 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

P. (PULZE PAOLO BRUNO) contro B. (PACINI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/06/2014

086056 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Successioni transnazionali - Applicazione della legge nazionale del defunto straniera ex art. 46 l. n. 218 del 1995 - Introduzione del principio della scissione che distingue tra beni mobili e beni immobili - Effetti - Apertura di due successioni regolate da leggi diverse - Fattispecie.

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE In genere.

168007 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.

In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la successione, come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995, sottoponga i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l'efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi, determinare l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, e apprestare l'eventuale tutela dei legittimari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che, in fattispecie nella quale un cittadino inglese aveva disposto con testamento dei soli beni mobili in favore della moglie cittadina italiana, avevano regolato secondo la legge

SEZIONI UNITE

inglese anche il titolo di acquisto della successione immobiliare, benché i beni si trovassero in Italia, relegando l'operatività della "lex rei sitae" alla sola fase successiva alla delazione e limitandola alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 13, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 46

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15233 del 2011 Rv. 618521 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2866 del 05/02/2021 (Rv. 660403 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ORICCHIO ANTONIO. Relatore: ORICCHIO ANTONIO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

W. (SCARDIGLI MASSIMO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 14/07/2015

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Verbale di accertamento violazione amministrativa del codice della strada - Notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea - Modalità - Procedura ex art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio - Esclusione - Convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 - Applicabilità a cittadino tedesco - Limiti - Fattispecie.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione. (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 201, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 16, Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 2, Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 11, Legge 21/03/1983 num. 149

Massime precedenti Difformi: N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 2606 del 04/02/2021** (Rv. **660291 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

P. (DI LIETO ANDREA) contro G.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/12/2019

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Componente della commissione per l'esame di stato di abilitazione alla professione di avvocato - Ineleggibilità ex art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 - Fondamento.

In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell'ordine forensi, l'art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012, che prevede l'ineleggibilità per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, si interpreta nel senso che è sufficiente l'assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d'esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato da una lettura sistematica della stessa, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell'effettivo esercizio, pone l'avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 47 com. 6, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 22 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27769 del 2020 Rv. 659612 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 2604 del 04/02/2021** (Rv. **660463 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

A. (VILLATA RICCARDO) contro Z. (FALCON GIANDOMENICO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 25/01/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Portata di tale sindacato nei settori ove la P.A. gode di ampia discrezionalità - Fondamento - Fattispecie.

Le decisioni del giudice amministrativo concernenti la legittimità dei provvedimenti della P.A. possono essere impugnate, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., qualora siano affette da eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, vizio che è configurabile quando l'indagine svolta dal medesimo giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. L'applicazione di tali principi non è esclusa dall'ampia discrezionalità riconosciuta alla P.A. in determinati settori, come quello dell'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di importanza strategica, i quali implicano valutazioni che trascendono l'ambito del singolo progetto per investire le prospettive di sviluppo del sistema infrastrutturale, ma non possono essere sottratti al sindacato del giudice amministrativo (che, sul punto, non è neppure limitato al mero rispetto delle regole procedurali), poiché la medesima P.A. è comunque tenuta a conformarsi ai criteri di logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria che presiedono all'esercizio della discrezionalità amministrativa,

SEZIONI UNITE

restando il suo operato sindacabile sotto il profilo dell'evidente illogicità o manifesta incongruenza relativamente ai presupposti di fatto considerati, alla razionalità delle scelte compiute, alla congruità dei mezzi adottati in rapporto allo scopo avuto di mira ed alla valutazione di soluzioni alternative. (Nella specie, la S.C. ha negato che fosse affetta da eccesso di potere giurisdizionale una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato una delibera del CIPE riguardante il prolungamento di un'autostrada, evidenziando, tra l'altro, l'arbitraria frammentazione in due lotti distinti di un progetto preliminare relativo ad un'infrastruttura originariamente concepita in modo unitario, la mancata giustificazione della scelta, l'incoerenza rispetto alle esigenze del territorio servito).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14264 del 2019 Rv. 654032 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2606 del 04/02/2021 (Rv. 660291 - 02)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

P. (DI LIETO ANDREA) contro G.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/12/2019

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezione dei componenti del consiglio dell'ordine - Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 - Comunicazione all'interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all'interessato nelle forme indicate dall'art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d'impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell'interessato, risulta adeguato l'avviso eseguito mediante PEC dell'avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d'udienza.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 12, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9069 del 2003 Rv. 563979 - 01, N. 28383 del 2020 Rv. 659869 - 02, N. 29106 del 2020 Rv. 659875 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2610 del 04/02/2021 (Rv. 660309 - 02)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DALL'OLIO MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 176 del 2020 - Termine - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

SEZIONI UNITE

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione dell'art. 24, comma 2, Cost. - dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, in relazione al termine ivi previsto per la richiesta di discussione orale del ricorso, perché la norma, inclusa tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è giustificata, sul piano della ragionevolezza, dalla finalità di tutela della salute collettiva e, stante la facoltà di ottenere la discussione orale su semplice richiesta del procuratore generale o del difensore di una delle parti, non scalfisce il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze, né la mancanza dell'udienza ex art. 379 c.p.c. ostacola l'esercizio del diritto di difesa, nemmeno nel giudizio di impugnazione nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, essendo consentito, dopo la formulazione delle conclusioni motivate del procuratore generale con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai difensori, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176

Massime precedenti Vedi: N. 24088 del 2017 Rv. 645737 - 01, N. 395 del 2017 Rv. 642729 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 2610 del 04/02/2021** (Rv. **660309 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DALL'OLIO MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Tardiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 176 del 2020 - Istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per esiguità del termine imposto dalla disciplina - Infondatezza - Fondamento - Fattispecie.

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere.

Con riguardo alla tardiva formulazione della richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini basata sull'esiguità del termine imposto dal regime transitorio correlato alla immediata vigenza della norma, perché l'istituto previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le circostanze dedotte, costituite dalla brevità del termine di 25 giorni prescritto dalla norma transitoria e dal "particolare periodo in cui è avvenuta la pubblicazione della legge", comportassero semplici difficoltà per il compimento tempestivo di un'attività difensiva elementare, quale la formulazione della richiesta di discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 2610 del 04/02/2021** (Rv. **660309 - 03**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DALL'OLIO MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie previste dalle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Concorso formale di illeciti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano, l'una, la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetto della dignità della persona che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, e l'altra la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - non sono tra loro in rapporto di specialità, potendo sussistere tanto gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile che non arrecano danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti, ma che comunque compromettono il bene giuridico (l'immagine del magistrato) a tutela del quale è diretta la previsione di ogni illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, quanto, simmetricamente, violazioni dei doveri imposti al magistrato che non si traducono in gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile ed arrecano, tuttavia, ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Ne consegue che, quando un'unica condotta del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un'ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM nella parte in cui aveva desunto dall'esclusione della configurabilità dell'illecito per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 335 c.p.p. anche l'automatica insussistenza della contestata violazione dei doveri di correttezza e diligenza, senza alcun apprezzamento sull'assenza di qualsiasi attività investigativa del magistrato per un lungo periodo, individuata nell'incolpazione come distinto comportamento connotato da scarso impegno, autonomo rispetto alla omessa iscrizione e potenzialmente idoneo a compromettere il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5943 del 2013 Rv. 625494 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20505 del 2006 Rv. 592134 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 2603 del 04/02/2021** (Rv. **660350 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (PISILLO FABIO) contro B. (BARBANERA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 14/02/2020

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezione dei consigli dell'ordine degli avvocati - Titolarità dell'elettorato attivo e passivo - Controversie relative - Giurisdizione del CNF - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONI UNITE

Ai sensi degli artt. 28, comma 12, e 36, comma 1, della l. 247 del 2012, la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell'ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali (che attengono all'osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività) ma si estende anche a quelle concernenti l'eleggibilità dei candidati e, più in generale, l'elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria; ciò in quanto tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell'ordine (a differenza di quelle riguardanti l'elezione del CNF, per le quali manca un'autonoma disciplina) costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all'ordine professionale e costituente espressione dell'autonomia di quest'ultimo, sicché, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale (la cui distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi mal si attaglia, peraltro, alla varietà delle competenze attribuite al CNF), mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012), deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102 111 e 113 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23209 del 2009 Rv. 610230 - 01, N. 2451 del 2006 Rv. 588216 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2608 del 04/02/2021 (Rv. 660402 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARTELLI MARIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2012*

178089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) (PRESUPPOSTO D'IMPOSTA) - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE IRES - Rimborso - Liquidazione coatta amministrativa - Cessione del credito - Legittimazione del commissario - Contratto stipulato dopo la cessazione della procedura in rispondenza ai requisiti formali - Natura - Riproduzione contrattuale - Funzione.

In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito Ires da eccedenza di imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 10 com. 4, DPR 29/09/1973

SEZIONI UNITE

num. 600 art. 26 com. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5 com. 4, Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10349 del 2003 Rv. 564693 - 01, N. 1150 del 2018 Rv. 646915 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2603 del 04/02/2021 (Rv. 660350 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (PISILLO FABIO) contro B. (BARBANERA MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 14/02/2020

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei consigli degli ordini forensi - Soppressione di un consiglio dell'ordine e trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro consiglio - Artt. 3 comma 3, l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, d.l. n. 135 del 2018 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Applicabilità - Fondamento.

Le disposizioni contenute negli artt.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 e 11 quinquies, comma 1, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 12 del 2019 (per effetto delle quali lo svolgimento di due mandati consecutivi di componente del consiglio dell'ordine degli avvocati, anche per una parte soltanto di ciascun quadriennio - ma per un periodo non inferiore ad un biennio - comporta l'ineleggibilità alla medesima carica per un ulteriore quadriennio, ancorché il duplice mandato sia stato in parte espletato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 113 del 2017), devono essere interpretate nel senso che il divieto da esse previsto opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell'ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell'ordine di provenienza, per il periodo consentito dalla legge, la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine di nuova iscrizione; ciò in quanto, per un verso, la predetta ineleggibilità - come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2019 (la quale, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al plesso normativo surrichiamato, ha affermato che esso persegue la finalità di valorizzare le condizioni di uguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso alle cariche elettive) - trova fondamento nell'esigenza di recidere il legame eventualmente instauratosi tra il singolo consigliere e i relativi elettori, suscettibile di recare pregiudizio non solo alla regolarità della competizione elettorale, ma anche alla correttezza e imparzialità nell'esercizio delle funzioni; mentre, per altro verso, questa esigenza non viene meno a seguito dell'ampliamento del corpo elettorale conseguente alla trasmigrazione nell'albo di un nuovo consiglio degli elettori iscritti a quello di un consiglio soppresso, atteso che del nuovo bacino elettorale vengono a far parte anche gli elettori del precedente consiglio, potendo quindi risultare in concreto alterata la posizione di uguaglianza dei partecipanti alla competizione elettorale e condizionato il futuro esercizio delle funzioni di consigliere.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quinquies com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32781 del 2018 Rv. 652075 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 2155 del 01/02/2021** (Rv. **660428 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (MANILI FRANCESCA) contro I. (PESCATORE GABRIELE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 14/12/2018

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011675/2020 65795201

Massime precedenti Conformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 2157 del 01/02/2021** (Rv. **660308 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

P. (PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE PUBBLICO MINISTERO DELLA CORTE CONTI) contro M. (CATRICALA' ANTONIO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Banca d'affari - Domanda di danno erariale da inadempimento di obblighi contrattuali in operazioni in strumenti finanziari derivati o da responsabilità precontrattuale quale specialista del debito pubblico per il MEF - Giurisdizione del giudice contabile - Esclusione - Limiti.

Non sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti di una banca d'affari sulla base di un "petitum" sostanziale fondato sulla responsabilità contrattuale o precontrattuale riconducibili al duplice ruolo, di controparte in operazioni in strumenti finanziari derivati e di specialista del debito pubblico, da essa svolto nel rapporto con il Ministero dell'economia e delle finanze, se tale rapporto non presenti, in concreto, i caratteri della relazione di servizio comportante l'assunzione, da parte della banca, di potestà pubblicistiche, nonché il suo inserimento, anche temporaneo, nell'organizzazione interna del Ministero quale agente di questo in ordine alle scelte di negoziazione in strumenti finanziari derivati e di gestione del debito pubblico sovrano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 76, Decr. Minist. min. EFI 22/12/2009 num. 216 art. 23, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST.

Sez. U - , **Sentenza n. 2157 del 01/02/2021** (Rv. **660308 - 02**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

P. (PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE PUBBLICO MINISTERO DELLA CORTE CONTI) contro M. (CATRICALA' ANTONIO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Dirigenti del MEF - "Mala gestio" nell'adozione di contratti in strumenti finanziari derivati - Azione per responsabilità erariale - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONI UNITE

Nell'ipotesi di contratti in strumenti finanziari derivati, sottoscritti dallo Stato, ferma restando l'insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti di dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di un "petitum" sostanziale fondato sulla "mala gestio" nell'adozione, in concreto, di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti nei predetti strumenti, venendo in considerazione parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell'agire amministrativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 207, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/2003 num. 398 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8848 del 2020 Rv. 657734 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 (Rv. 660428 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (MANILI FRANCESCA) contro I. (PESCATORE GABRIELE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 14/12/2018

001063 ACQUE - IMPIANTI ELETTRICI - IN GENERE Costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi ex art. 12, comma 3, d. lgs. n. 387 del 2003 - Natura - Amministrazione chiamata ad esprimere un parere vincolante - Dissenso - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di acque pubbliche, la conferenza di servizi prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili ha natura decisoria, essendo destinata a sostituire l'acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, sicché, nell'adottare la determinazione conclusiva, l'Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso del suo svolgimento, senza che il dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, produca l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentare gli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla mera presa d'atto del dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti tenuta ad esprimere un parere vincolante).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 com. 3 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 14 ter com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 14 quater com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9338 del 2018 Rv. 647919 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 (Rv. 660428 - 03)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (MANILI FRANCESCA) contro I. (PESCATORE GABRIELE)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 14/12/2018

SEZIONI UNITE

001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
Provvedimenti che incidono sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche - Impugnazione davanti al TSAP - Necessità - Provenienza da organi dell'Amministrazione non predisposti alla cura di tali acque - Irrilevanza - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi i provvedimenti che provengono da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, ma finiscono comunque con l'interferire con quelli che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01, N. 24154 del 2013 Rv. 627994 - 01, N. 18977 del 2017 Rv. 645033 - 02

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5327 del 26/02/2021** (Rv. **660573 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

F. (COPPOLA ANGELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza straniera - Prova rilevante - Ammissione - Interruzione del procedimento di assunzione - Ordine pubblico processuale - Violazione del diritto alla prova - Esecutorietà - Diniego.

In tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione dell'ordine pubblico processuale la decisione del giudice straniero che, in tema di accertamento della paternità naturale, dopo avere dapprima disposto d'ufficio la cd. prova del DNA, abbia disposto immotivatamente la revoca del mezzo istruttorio pur in presenza della dichiarata disponibilità all'esame da parte del preteso padre e dopo aver disposto con rogatoria che l'incidente istruttorio venisse eseguito in Italia.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 34, Costituzione art. 24, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9234 del 2009 Rv. 607813 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5339 del 26/02/2021** (Rv. **660727 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

D. (TANI CLAUDIO STEFANO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2015

080037 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Vincolo preordinato all'espropriazione - Indennizzo - Approvazione del progetto dell'opera pubblica - Rilevanza - Fondamento.

In materia di espropriazione, l'indennizzo spettante per la reiterazione di un vincolo espropriativo deve essere determinato considerando che gli effetti di tale vincolo cessano con l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, poiché quest'ultima, valendo come dichiarazione implicita di pubblica utilità, segna il momento in cui ha inizio il procedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 9, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 12468 del 2018 Rv. 648780 - 01, N. 26644 del 2018 Rv. 651444 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5341 del 26/02/2021** (Rv. **660574 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

P. (ANZISI MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 31/03/2016

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017277/2018 64951501

Massime precedenti Conformi: N. 17277 del 2018 Rv. 649515 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5340 del 26/02/2021** (Rv. **660728 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

C. (MAROTTA ALESSANDRO) contro C. (TOZZI SILVANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Opposizione alla stima - Termine perentorio per la proposizione - Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 - Altre ipotesi di decadenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile "ratione temporis", prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l'opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione del comune, ente espropriante ed anche beneficiario dell'espropriazione, solo perché presentata dopo sessanta giorni dal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 28791 del 2018 Rv. 651452 - 01, N. 21731 del 2016 Rv. 642058 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5060 del 24/02/2021** (Rv. **660518 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

V. (BORASIO FABRIZIO) contro B. (SANINO MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/03/2020

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Elezioni - Sindaco - Ineleggibilità - Declaratoria - Conseguenze - Ineleggibilità derivata dei consiglieri eletti - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

La declaratoria di ineleggibilità del sindaco non comporta pure quella "derivata" dei consiglieri eletti nella lista collegata al sindaco, altrimenti creandosi una nuova ipotesi di ineleggibilità non prevista dalla legge, legata al mero fatto dell'iscrizione nella lista collegata al candidato non eleggibile anziché ad una ragione specifica inerente alla posizione dei singoli candidati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 53, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 12

Massime precedenti Vedi: N. 16223 del 2020 Rv. 658262 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5068 del 24/02/2021 (Rv. 660726 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.

V. (MANZILLO WERNER) contro B. (CALUBINI CLAUDIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/02/2017

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti del terzo - Oggetto - Documento contenente dati personali dell'altra parte - Accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al suo datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 17204 del 2013 Rv. 627201 - 01, N. 8459 del 2020 Rv. 657825 - 02, N. 21612 del 2013 Rv. 628029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3034 del 2011 Rv. 616637 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5065 del 24/02/2021 (Rv. 660758 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

S. (MINEO MASSIMILIANO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 21/06/2016

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Famiglia - Divorzio - Assegno di mantenimento per la prole - Accordo precedente tra i coniugi - Modalità di corresponsione dell'assegno - Validità.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 160, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 24621 del 2015 Rv. 637914 - 01, N. 298 del 2016 Rv. 638452 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5061 del 24/02/2021 (Rv. 660757 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**

Relatore: **TRICOMI LAURA.**

T. (BOCCARDI PIERO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/08/2016

082205 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Separazione consensuale dei coniugi - Accordi per il trasferimento di diritti reali - Conformità catastale di cui all'art. 29, comma 1bis, della l. n. 52 del 1985 - Atti antecedenti all'entrata in vigore della disposizione - Inapplicabilità.

In materia di accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari conclusi tra i coniugi in sede di separazione personale, la disposizione di cui all'art. 29, comma 1bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotta dall'art. 19 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, secondo cui gli atti e le scritture autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali sui fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, non si applica agli accordi conclusi anteriormente al 1° luglio 2010, in considerazione della norma transitoria contenuta nel comma 16 dell'art. 19 del ridetto d.l. n. 78 del 2010.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 32 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 16, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4306 del 1997 Rv. 504372 - 01, N. 20526 del 2020 Rv. 659199 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021 (Rv. 660756 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.**

Relatore: **PARISE CLOTILDE.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (CECCHIELLA CLAUDIO) contro V. (IOPPOLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/08/2016

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Attribuzione successiva al giudizio divorzile - Applicazione dei parametri di cui all'art. 5 l. n. 898 del 1970 - Funzione assistenziale - Sopravvenuto incolpevole peggioramento delle condizioni economiche - Fattispecie.

L'assegno divorzile ove richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, deve essere attribuito e quantificato applicando i parametri di cui all'art.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

5, comma 6, prima parte, della stessa legge, da valutare secondo il composito criterio, assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti rispetto alle altre. In particolare, la funzione assistenziale può assumere rilevanza preponderante a condizione che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della situazione economica di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge con maggiori disponibilità economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi. (Nella specie La S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto all'ex coniuge un assegno divorzile, richiesto per la prima volta quindici anni dopo la pronuncia del divorzio, allegando il grave peggioramento delle sue condizioni economiche).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2953 del 2017 Rv. 643718 - 01, N. 30033 del 2011 Rv. 620877 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5067 del 24/02/2021 (Rv. 660519 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

B. (MASTRANDREA BRUNO BARBATO) contro S. (PEDAMONTI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Procedimento civile - Procura speciale - Erronea indicazione del codice fiscale della parte - Nullità della procura - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 767 del 2016 Rv. 638379 - 01, N. 25399 del 2015 Rv. 638159 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 (Rv. 660517 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

T. (RUSSO STEFANO) contro M. (COLARUSSO ROMANO)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 09/06/2016

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Genitore non affidatario - Spese straordinarie - Onere di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni - Sindacato da parte del giudice di merito.

In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16175 del 2015 Rv. 636615 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1161 del 2017 Rv. 643493 - 01, N. 379 del 2021 Rv. 660362 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4713 del 22/02/2021 (Rv. 660516 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

A. (GULLOTTA FABIO) contro D. (BURRONI DIANA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/02/2017

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, il giudice nella liquidazione del compenso al professionista può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo comunque tenuto in ottemperanza all'obbligo di motivazione a prendere in esame anche per implicito tutta la materia controversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva liquidato ai commissari giudiziali un compenso, in misura raddoppiata rispetto a quella indicata nell'istanza, limitandosi genericamente a richiamare l'art. 39 l.fall. ed i criteri previsti dal d.m. n. 30 del 2012, senza l'indicazione dei parametri di attivo e passivo concretamente considerati per la liquidazione e senza precisare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall'inventario).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 16856 del 2017 Rv. 644841 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021 (Rv. 660570 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

B. (FANTUSATI PAOLO) contro F. (DE MARCHIS CARLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 10/12/2014

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE -

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

IN GENERE Revocatoria ordinaria - Mutuo garantito da ipoteca per ripianare un precedente mutuo - Revocabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di fallimento, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che nel caso di due banche mutuanti, una sola delle quali vantava un precedente credito nei confronti della mutuataria, non aveva differenziato la posizione dell'altra, la quale effettivamente aveva erogato le somme alla debitrice con contestuale iscrizione dell'ipoteca su suoi immobili, senza tuttavia beneficiare dell'estinzione anticipata del proprio credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 4202 del 2018 Rv. 648106 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 4712 del 22/02/2021 (Rv. 660572 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

contro

Regola competenza

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Art. 147, comma 5, l.fall. - Supersocietà di fatto tra società di capitali - Competenza per territorio - Tribunale che ha dichiarato il fallimento del socio - Fondamento.

In tema di fallimento, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. "supersocietà di fatto"), nel qual caso, in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 5, Legge Falliment. art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7903 del 2020 Rv. 658600 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4697 del 22/02/2021 (Rv. 660571 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

D. (PERNA DOMENICO) contro P. (MOZZI VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2014

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081155 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO Concordato fallimentare - Risoluzione del concordato - Effetti - Restituzione della cauzione prestata dall'assuntore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La risoluzione del concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 140, comma 3, l.fall., determina l'acquisizione della cauzione versata all'atto della domanda quale conseguenza del trasferimento a carico del proponente del rischio della mancata attuazione della proposta, sia nel caso di proposta formulata dal fallito che da un terzo assuntore, avendo detta cauzione la funzione di evitare iniziative fraudolente o dilatorie a supporto della serietà della proposta concordataria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva disposto la restituzione delle somme versate dal terzo assuntore a titolo di cauzione, nei limiti in cui non erano state utilizzate, affinché fossero poi i creditori a convenirlo in giudizio per la realizzazione delle garanzie).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 140 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19604 del 2017 Rv. 645183 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4475 del 19/02/2021 (Rv. 660511 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

M. (D'ANDREA MARIA) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/03/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritti della personalità - Trattamento dei dati personali - Principi di correttezza e liceità - Destinatari - Diffusione da parte del terzo dei dati illecitamente comunicatigli - Responsabilità del preposto al trattamento dei dati - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di protezione dei dati personali, l'art. 11, lett. a), del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate da d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, delinea la condotta per assicurare il trattamento dei dati personali in modo lecito e secondo correttezza, che il preposto al trattamento dei dati deve serbare nei confronti del loro titolare e non già verso terzi; tuttavia la successiva diffusione di quei dati ad opera di soggetto diverso dal preposto al trattamento non elide la responsabilità di quest'ultimo, non potendosi escludere l'esistenza del nesso causale tra tale comportamento ed il danno lamentato, qualora risulti che le condotte dei terzi non sarebbero state possibili se non fossero stati resi noti i dati personali dei danneggiati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento per l'illecita diffusione dei propri dati bancari, proposta dai danneggiati nei confronti della compagnia assicuratrice che li aveva risarciti in occasione di un sinistro, per avere indicato i dati stesso in calce all'atto di liquidazione trasmesso al proprio assicurato, il quale li aveva poi diffusi nel corso di una assemblea condominiale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 152, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 14694 del 2016 Rv. 641269 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 (Rv. 660569 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

E. (SACCONI NICOLA) contro U. (TEDESCHI GUIDO UBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Richieste istruttorie - Mancanza di un provvedimento di rigetto - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Presunzione di rinuncia tacita - Esclusione - Fattispecie.

Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 8576 del 2012 Rv. 622631 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021 (Rv. 660515 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore:

SCALIA LAURA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (LI CAUSI ANTONINO) contro F. (STARRANTINO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/04/2016

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 - bis della legge n.898 del 1970 - Condizioni - Sussistenza - Momento determinante - Maturazione del diritto dell'altro ex coniuge al trattamento di fine rapporto - Successiva revoca dell'assegno - Irrilevanza - Fondamento.

Condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge, è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento, essendo irrilevante che la domanda di attribuzione della quota sia stata presentata dopo che l'assegno divorzile sia stato revocato, poiché la revoca opera "ex nunc" e non può incidere, elidendoli, tanto sul pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno - su cui è caduto il giudicato "rebus sic stantibus" -, quanto sul correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 lett. BIS CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2466 del 2004 Rv. 570011 - 01, N. 27233 del 2008 Rv. 605828 - 01, N. 12175 del 2011 Rv. 618384 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4500 del 19/02/2021** (Rv. **660499 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ZUPPARDI EZIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2020

075024 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI Rito camerale - Compatibilità con diritto di difesa e principio del contraddittorio - Sussistenza - Fondamento.

In materia di elezioni amministrative, il rito camerale richiamato dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, risulta compatibile con la tutela dei diritti soggettivi e degli status, nonché rispettoso del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto idoneo a contemperare le esigenze di effettività della tutela dell'aspirazione del cittadino ad accedere alle cariche elettive pubbliche, con quelle di rapida definizione delle questioni concernenti la sua incandidabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1747 del 2015 Rv. 634128 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4492 del 19/02/2021** (Rv. **660514 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (INDACO GIANLUCA) contro A. (PERSICO MARIA TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2016

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Regime di comunione legale dei coniugi - Art. 3 della l. n. 55 del 2015 - Disposizione transitoria - Applicabilità alle divisioni della comunione in corso - Esclusione - Fondamento.

In materia di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all'art. 3 della l. n. 55 del 2015, con la quale è stato anche modificato il momento in cui cessa la comunione dei beni tra i coniugi, con introduzione del nuovo comma 2 dell'art. 191 c.c., laddove dispone l'applicazione della novella "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", non opera per i giudizi di divisione della comunione "de residuo" già pendenti al momento dell'entrata in vigore della detta riforma, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall'art. 11 preleggi.

Riferimenti normativi: Legge 06/05/2005 num. 55 art. 3, Cod. Civ. art. 191 com. 2, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4492 del 19/02/2021** (Rv. **660514 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (INDACO GIANLUCA) contro A. (PERSICO MARIA TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2016

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Regime di comunione legale dei coniugi - Assegno divorzile "una tantum" - Azione di divisione della comunione "de residuo" - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni.

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE In genere.

La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non riguarda anche l'azione di accertamento della comunione "de residuo" proposta dall'ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, atteso che la detta comunione si costituisce solo su taluni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. B , Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. C

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4481 del 19/02/2021 (Rv. 660705 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ACIERNO MARIA.

Relatore: ACIERNO MARIA.

H. (SPADAFORA GIORGIO) contro D. (NICOLINI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/08/2014

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Recesso del socio - Obbligo della forma scritta - Esclusione Fondamento.

La disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi i vincoli convenzionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2463, Cod. Civ. art. 2473

Massime precedenti Vedi: N. 12712 del 2012 Rv. 623314 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4477 del 19/02/2021 (Rv. 660512 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore:

CAMPESE EDUARDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (ANZISI MARIO) contro C. (CAVASOLA PIETRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/02/2015

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE Diritti della personalità - Attività giornalistica - Pubblicazione di foto di un minore - Condizioni - Interesse pubblico specifico - Consenso dell'interessato - Altre condizioni eccezionali - Fattispecie.

L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore degente per gravissimi motivi di salute, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 18006 del 2018 Rv. 649524 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 29583 del 2020 Rv. 660191 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 4482 del 19/02/2021 (Rv. 660513 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

E. (CAGNASSO ORESTE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/09/2015

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Presupposto dello stato di insolvenza - Consecuzione all'amministrazione controllata di altra procedura concorsuale con tale presupposto - Computo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza.

Nella consecuzione delle procedure concorsuali, la prima delle quali sia l'abrogata amministrazione controllata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d'insolvenza - nella specie una amministrazione straordinaria -, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67, comma 1, l.fall. ha inizio dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata e non da quella della domanda.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 65, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 147, Legge Falliment. art. 69 bis

Massime precedenti Conformi: N. 24861 del 2015 Rv. 637898 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4401 del 18/02/2021 (Rv. 660510 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

K. (DALLA TORRE CRISTIANO) contro M.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Difensore nominato nel precedente grado - Nomina di altro difensore - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

E' improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l'attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6907 del 2020 Rv. 657478 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4377 del 18/02/2021 (Rv. 660503 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

K. (TOTA FERDINANDO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Familiare oppositore politico - Verifica dell'attualità della minaccia in capo al richiedente - Necessità - Omesso svolgimento di attività politica da parte del richiedente - Irrilevanza.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale si deve tener conto, ove ritenuto credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un familiare del richiedente, per determinare se il medesimo, previa verifica dell'attualità della minaccia, a causa del legame familiare con la persona minacciata sia a sua volta esposto allo stesso pericolo, non potendosi affermare che il mancato svolgimento di attività politica escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti della minaccia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 25567 del 2020 Rv. 659674 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4222 del 17/02/2021 (Rv. 660725 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

C. (BOSIO DAVIDE) contro I. (ACCATINO BEPPE CARLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 06/03/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Illecita sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 - Domanda di rimpatrio - Obbligo di immediata consegna - Disciplina derogatrice ex art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione - Valutazione riservata al giudice di merito - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Nei casi di sottrazione internazionale, le uniche condizioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure di trovarsi in una situazione comunque intollerabile; l'accertamento circa la ricorrenza di tali condizioni costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto il ricorso del padre, contro la decisione della madre che aveva condotto in Italia la figlia, di età inferiore ai quattro anni, motivando di non disporre nel luogo di sua residenza abituale, in Spagna, di un lavoro e neppure di un'abitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 1 lett. B, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2417 del 2016 Rv. 638635 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20365 del 2011 Rv. 619167 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4227 del 17/02/2021 (Rv. 660498 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.**

Relatore: **CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

R. (PANIZ MAURIZIO) contro C. (MANGANO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2020

075024 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI Corte di cassazione - Giudice anche di merito - Potere diretto di valutazione degli atti - Sussistenza - Fattispecie.

Nei ricorsi in materia elettorale la Corte di cassazione è giudice non solo di legittimità ma anche di merito, sicché la Corte può procedere all'esame diretto degli atti, indipendentemente dalla valutazione che ne ha fatto il giudice di appello, disponendo di poteri di diretta cognizione dei fatti di causa nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha condiviso il giudizio della corte d'appello circa la inidoneità dei documenti prodotti dall'interessato, al fine di dimostrare la tempestività delle sue dimissioni dalla carica di presidente di un istituto, rispetto al termine utile per far cessare una situazione di ineleggibilità prevista dalla legislazione regionale).

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4, Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14199 del 2004 Rv. 576468 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv. 660755 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.**

Relatore: **CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

L. (GUIDETTI GIORGIO) contro S. (STEFANI RUGGERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/06/2016

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Pronuncia del giudice - Effetti dichiarativi - Modifica del provvedimento - Cessazione degli effetti - Decorrenza.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 bis, Cod. Civ. art. 337 septies

Massime precedenti Vedi: N. 3659 del 2020 Rv. 657054 - 01, N. 8816 del 2020 Rv. 657864 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4228 del 17/02/2021 (Rv. 660508 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

C. (BARBERO ANNA) contro A. (SINDICO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/04/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di esproprio - Criteri di stima - Edificabilità legale - Edificabilità di fatto - Individuazione - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della quantificazione dell'indennità di esproprio rileva l'edificabilità legale dell'area ablata all'epoca dell'adozione del relativo decreto, secondo gli strumenti urbanistici già in essere, non potendosi tener conto dell'"aspettativa" di edificabilità futura di un terreno attualmente agricolo in ragione dell'evoluzione degli strumenti anzidetti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva stimato un'area agricola, valorizzandone la collocazione adiacente al centro comunale e la propensione al mutamento di destinazione urbanistica, come edificabile).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3168 del 2019 Rv. 652677 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021 (Rv. 660724 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.**

Relatore: **PARISE CLOTILDE.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

C. (BERNARDI GIUSEPPE) contro M. (DI BARTOLOMEO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Famiglia - Assegno divorzile - Art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970 - Parametri pari ordinati - Attribuzioni e introiti ricevuti durante la vita coniugale - Rilevanza.

L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10380 del 2012 Rv. 623198 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4227 del 17/02/2021 (Rv. 660498 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

R. (PANIZ MAURIZIO) contro C. (MANGANO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2020

075023 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO Giudizio di primo grado - Intervento "ad adiuvandum" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nell'azione popolare in materia elettorale, è inammissibile l'intervento "ad adiuvandum" del candidato resistente, svolto in primo grado da un terzo elettore, atteso che parti necessarie del giudizio sono soltanto l'elettore e il candidato, oltre al pubblico ministero, né potendo l'azione popolare, per il suo carattere eccezionale, essere piegata a scopi diversi da quello teso al controllo giurisdizionale delle norme in materia di eleggibilità o incompatibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 27327 del 2011 Rv. 620748 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3857 del 15/02/2021 (Rv. 660497 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO.

Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (TOMASELLI ANTONIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/07/2019

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Giudizio elettorale - Impugnazione della dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Cattiva gestione della cosa pubblica - Comportamento meramente omissivo dell'amministratore - Rilevanza.

In tema di elezioni amministrative, ai fini della sanzione di incandidabilità degli amministratori di cui all'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, è sufficiente una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell'organo consiliare, potendo tale fattispecie realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3024 del 2019 Rv. 652423 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3841 del 15/02/2021 (Rv. 660496 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA.

Relatore: FIDANZIA ANDREA.

P. (SANTACROCE SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/04/2015

156013 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE Residenza - Art. 43 c.c. - Requisiti - Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - Indici rivelatori - Verifica - Criteri - Principio della leale collaborazione.

La residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 25726 del 2011 Rv. 620499 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021 (Rv. 660509 - 02)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (DI CANDIA CLAUDIO) contro B. (TAVORMINA VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/03/2016

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Apertura di credito in conto corrente - Pagamenti indebiti effettuati dal correntista - Rettifica dell'annotazione in conto corrente - Autonomia del diritto - Esclusione - Nullità del titolo di riferimento degli interessi - Imprescrittibilità dell'operazione di rettifica - Sussiste.

In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1827 com. 2, Cod. Civ. art. 1422

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021** (Rv. **660509 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

G. (DI CANDIA CLAUDIO) contro B. (TAVORMINA VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/03/2016

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Apertura di credito - Azione di ripetizione dell'indebitato da parte del correntista - Versamento sul conto corrente - Imputazione degli interessi - Art. 1194 comma 2 c.c.- Applicabilità - Condizioni.

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194 com. 2, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1827 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9141 del 2020 Rv. 658248 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3835 del 15/02/2021** (Rv. **660607 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

D. (AREZZINI GIULIANO) contro N. (BOLOGNI VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/01/2016

082149 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Spese scolastiche e mediche - Natura - Conseguenze.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis, Costituzione art. 30

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 4182 del 2016 Rv. 638878 - 01, N. 379 del 2021 Rv. 660362 - 01, N. 4513 del 2020 Rv. 659889 - 01, N. 1562 del 2020 Rv. 656805 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3842 del 15/02/2021 (Rv. 660704 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA.

Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (D'AGOSTINO ANTONIO ERME) contro G. (VALERI DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/08/2015

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Azione contro la discriminazione ex art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 - Discriminazione mediante adozione di atto amministrativo - Configurabilità - Poteri del giudice ordinario - Disapplicazione dell'atto - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunciato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso di un Comune avverso il provvedimento che aveva dichiarato discriminatoria la delibera dell'ente, con la quale era stato imposto il divieto di campeggio nel territorio comunale, subito dopo che alcune persone di etnia rom avevano presentato domanda di assegnazione di un'area attrezzata per lo stazionamento nel territorio comunale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 43, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3670 del 2011 Rv. 616573 - 01, N. 7186 del 2011 Rv. 616794 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3852 del 15/02/2021 (Rv. 660723 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

G. (FEDELI BARBANTINI LUIGI) contro S. (SUCCI ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di mantenimento in sede di separazione - Pendenza del giudizio di divorzio - Efficacia delle relative statuizioni - Fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio - Fondamento - Limiti.

In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19330 del 2020 Rv. 658974 - 01, N. 27205 del 2019 Rv. 655772 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 3850 del 15/02/2021 (Rv. 660568 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.**

Relatore: **DI MARZIO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

S. (VANNI STEFANO) contro F. (LUPOI MICHELE ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Spossessamento attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni.

Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Cod. Proc. Civ. art. 533

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3839 del 15/02/2021 (Rv. 660703 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

G. (COCCO MARIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/06/2015

114054 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN GENERE Lavori pubblici – Disciplina ex l. n. 109 del 1994 - Atti progettuali della gara - Relazione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

geologica – Necessità – Mancata acquisizione – Conseguenze – Risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante – Esclusione – Fondamento.

In tema di lavori pubblici, la l. n. 109 del 1994 e il d.P.R. n. 554 del 1999, applicabili "ratione temporis", prevedono l'obbligatoria acquisizione da parte della stazione appaltante della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara; in assenza di essa, tuttavia, ove venga ugualmente stipulato il contratto di appalto, l'impresa appaltatrice non può agire per la risoluzione ex art. 1453 c.c. facendo valere l'inadempimento della committenza nella precedente fase di gara, poiché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione di varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1453, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 25, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 26, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 27, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 37, DM Lavori pubblici 11/03/1988

Massime precedenti Vedi: N. 11469 del 1996 Rv. 501483 - 01, N. 28812 del 2013 Rv. 628891 - 01, N. 5144 del 2020 Rv. 657082 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3840 del 15/02/2021 (Rv. 660837 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA.

Relatore: FIDANZIA ANDREA.

F. (RANDAZZO GIOVANNI) contro P. (MAZZONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/10/2014

013016 ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Arbitrato rituale - Competenza degli arbitri - Eccezione di incompetenza – Tempestività - Contenuto dell'eccezione - Fattispecie.

In tema di arbitrato rituale affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri possa ritenersi tempestivamente sollevata, come richiesto dall'art. 817, c. 2, c.p.c., occorre l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della ridetta eccezione, tali da qualificare la questione fatta valere, distinguendola così da altre ragioni che possano risultare non fondate o inammissibili. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto le contestazioni sulla tardività dell'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" degli arbitri, per nullità del contratto cui accedeva la convenzione arbitrale, sollevata nella prima difesa utile dopo l'accettazione degli arbitri, senza la specificazione delle ragioni poste a suo sostegno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 816 bis

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3649 del 12/02/2021 (Rv. 660494 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

U. (SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO) contro P. (POLLIO GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/09/2015

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Pagamento a soggetto non legittimato - Responsabilità della banca - Identificazione del prenditore - Documento d'identità - Assenza di segni o altri indizi di falsità - Sufficienza - Fondamento.

Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1763 art. 43, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 19 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 34107 del 2019 Rv. 656755 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3735 del 12/02/2021 (Rv. 660557 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

K. (MELOGLI GABRIELE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 02/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale – Stato competente – Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 – Interpretazione – Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo (ancorché non specifichi la tipologia di quest'ultimo) non è applicabile al permesso provvisorio, rilasciato a seguito dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della domanda di protezione e per il periodo strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli organi competenti in quanto la norma si riferisce ai titoli di soggiorno autonomi, vale a dire non riconducibili alla domanda anzidetta e idonei ad attribuire allo straniero una certa stabilità circa la permanenza nel territorio di uno stato membro.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 12

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3628 del 12/02/2021 (Rv. 660722 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

C. (PAURI PAOLO) contro R. (ROMANO MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/08/2015

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Società consortile - Erogazioni di denaro da parte del socio - Distinzioni - Interpretazione della volontà delle parti - Necessità - Prescrizione breve ex art. 2949 c.c. - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

127042 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETA' In genere.

In materia di società consortili, il socio può erogare somme di denaro in favore della società a vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. 2615 ter, comma 2, c.c.), sicché, per ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà delle parti, tenendo conto che la prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, applicando l'art. 2949 c.c., aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione azionato dal socio, senza prima accertare la causa delle erogazioni effettuate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615 ter com. 2, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11081 del 2004 Rv. 573548 - 01, N. 21903 del 2013 Rv. 628216 - 01, N. 7919 del 2020 Rv. 657564 - 01, N. 13084 del 2015 Rv. 635735 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3644 del 12/02/2021 (Rv. 660502 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

L. (CANESSA CARLO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/11/2014

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
Facoltà da esercitare al momento del pagamento - Sussistenza - Esercizio successivo - Condizioni
- Estinzione per prescrizione - Inconfigurabilità.

L'imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1195, Cod. Civ. art. 1196, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10692 del 2005 Rv. 580901 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3629 del 12/02/2021 (Rv. 660566 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

L. (MONEGATTI EUGENIA) contro P. (VERDERI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/03/2018

141027 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI
PRECEDENTI Aggiudicazione - Esecuzione anticipata prima della stipula del contratto ex art. 11,
comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 - Pattuizione di un corrispettivo - Necessità - Esclusione -
Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di appalti pubblici, la natura dell'esecuzione anticipata, quale fase prodromica alla stipulazione del contratto, dotata di propria autonomia pur se innestata sul procedimento che conduce alla stipulazione del contratto nonché regolata dalla legge che prevede, all'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, soltanto il riconoscimento delle spese sostenute per l'espletamento della prestazione, rende superflua la pattuizione di un corrispettivo, essendo il rapporto tra le parti destinato a confluire in quello contrattuale, in caso di stipulazione del contratto, ed in alternativa a concludersi con il solo ristoro degli oneri sopportati dalle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 11 com. 9, Decreto Legisl. 31/07/2007 num. 113 art. 2, Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15571 del 2015 Rv. 636201 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:*

MERCOLINO GUIDO. *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZAZZA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2017

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento -
Legittimazione a stare in giudizio in luogo fallito - Esclusione.

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 02)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:*

MERCOLINO GUIDO. *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZAZZA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2017

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Imputazione
della responsabilità sotto il profilo della colpa - Illegittimità dell'atto della P.A. - Sufficienza -
Esclusione - Accertamento in concreto - Indici rivelatori - Individuazione.

L'accertamento della responsabilità civile della p.a. da parte del giudice ordinario che del relativo giudizio sia investito, non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa in quanto attività di esecuzione volontaria di un atto amministrativo illegittimo e, quindi, non può limitarsi alla constatazione dell'illegittimità dell'atto, giacché ciò si risolverebbe in una inammissibile presunzione di responsabilità, ma comporta, invece,

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

l'accertamento in concreto della colpa da ritenersi configurabile quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20358 del 2005 Rv. 585857 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3642 del 12/02/2021 (Rv. 660493 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

I. (VONA GIUSEPPE) contro A. (BIBBOLINO STEFANO)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/06/2015

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Trattazione della causa - Necessità- Invito a precisare le conclusioni- Irrilevanza.

L'inosservanza della previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., e che integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non può desumersi unicamente dal fatto che il collegio abbia invitato le parti a concludere, in quanto la precisazione delle conclusioni è un adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione e dunque prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10409 del 2020 Rv. 657870 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3652 del 12/02/2021 (Rv. 660495 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

B. (CASELOTTI MAURO) contro C. (CAINERI GIOVANNI ROBERTO)
Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 10/02/2015

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Occupazioni abusiva - Art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Canone maggiorato e sanzione amministrativa - Cumulabilità - Fondamento.

In tema di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento e la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui rispettivamente alle lett. g) e g-bis) dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo vigente "ratione temporis", sono tra loro cumulabili, atteso che, come emerge dal tenore letterale delle disposizioni, la quantificazione della sanzione discende direttamente dalla commisurazione dell'indennità ed esse soddisfano esigenze differenti, essendo la prima volta ad assicurare il pagamento

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

dell'indennità a ristoro del canone che avrebbe dovuto essere versato in caso di occupazione autorizzata quale corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale del bene pubblico, e la seconda rivestendo un esclusivo carattere sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. G, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. GBIS, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3655 del 12/02/2021 (Rv. 660555 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (MARASCO LELIO) contro C. (CARNOVALE SCALZO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/06/2014

080038 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - ACCORDI AMICHEVOLI Azione di cessione volontaria di aree - Rigetto - Successiva azione volta alla determinazione della definitiva indennità di esproprio - Effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. della prima domanda - Sussistenza - Fondamento.

Nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali l'Amministrazione espropriante pervenga all'acquisizione dell'immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall'art. 42, comma 3, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda, per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree ed il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un'ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell'ormai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l'acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente ad interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che rilevi, a tal fine, la differenza tra il "petitum" e la "causa petendi" delle due domande.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3, Cod. Civ. art. 2943, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 14427 del 2013 Rv. 626602 - 01, N. 3700 del 2008 Rv. 602176 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021 (Rv. 660556 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

P. (BERETTI FRANCO) contro M.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/01/2019

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

CONFORME A CASSAZIONE SU 008312/2019 65359702

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3291 del 10/02/2021 (Rv. 660565 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (BERTICELLI ALESSIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 04/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione da parte del richiedente di Coi relative alla specifica causa di violenza indiscriminata - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Portata globale del fenomeno - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 ove il richiedente deduca, alleghi e documenti l'esistenza nel suo paese di provenienza di una causa specifica di violenza indiscriminata, il giudice del merito è tenuto, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a valutare specificamente le fonti indicate a riprova della situazione denunciata, senza che la considerazione relativa alla diffusione mondiale del fenomeno di violenza indicato possa giustificare l'omissione dell'accertamento nel paese di origine e nell'area di provenienza del ricorrente dell'effettiva incidenza e dell'intensità del pericolo lamentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che, senza prendere in esame le più recenti fonti informative allegate dal richiedente a sostegno della presenza nella sua regione di provenienza di episodi di stragismo jihadista, si era limitato ad affermare, non indicando le fonti informative in base alle quali aveva tratto tale conclusione, che gli attacchi terroristici non avrebbero avuto i connotati della violenza indiscriminata, trattandosi di un problema riscontrabile a livello mondiale, relativo a tutta l'Africa centrale e numerose altre parti del globo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13253 del 2020 Rv. 658089 - 01, N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3357 del 10/02/2021 (Rv. 660492 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (IACOVINO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - COI - Fonti idonee- Raccomandazioni della Farnesina- Esclusione.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice attraverso la consultazione di "fonti informative privilegiate" ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, si sostanzia nell'acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

aggiornata, qualificata ed autorevole, non potendo allo scopo ritenersi sufficiente la consultazione delle "raccomandazioni della Farnesina", trattandosi di fonti che forniscono dati incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

Sez. 1 - , Sentenza n. 3283 del 10/02/2021 (Rv. 660836 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazioni in materia di incentivi alle imprese - Provvedimento di revoca - Titolo per l'iscrizione a ruolo nei confronti del fideiussore - Art. 3, comma 8, l. n. 99 del 2009 - Norma d'interpretazione autentica - Efficacia retroattiva - Sussistenza.

L'art. 3, comma 8, della l. n. 99 del 2009, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e, quindi, anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d'interpretazione autentica dell'art. 24, commi 32 e 33, della l. n. 449 del 1997, e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/2009 num. 99 art. 3 com. 8, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 21 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 474, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 24 com. 32, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 24 com. 33

Massime precedenti Conformi: N. 1336 del 2017 Rv. 643359 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 650 del 2018 Rv. 646850 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021 (Rv. 660506 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (PAOLETTI NICOLO') contro C. (BARONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2015

080043 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - INTERESSI - Indennità di espropriazione e di occupazione - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Interessi sulla maggiore somma liquidata in caso di opposizione alla stima - Spettanza - Natura - Decorrenza.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20178 del 2017 Rv. 645212 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 (Rv. 660721 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

D. (BALLERINI ALESSANDRA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/10/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tardiva proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisano c. Italia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 23430 del 2016 Rv. 642658 - 02, N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01, N. 14411 del 2020 Rv. 658257 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 3280 del 10/02/2021 (Rv. 660507 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

V. (BORELLI GIUSEPPE) contro A. (PAFUNDI GABRIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/12/2014

074017 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - Alloggi di edilizia residenziale pubblica- Cessione- Accettazione e comunicazione del prezzo da parte della amministrazione- Riconoscimento del diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio - Decadenza dell'assegnazione prima dell'atto traslativo- Esclusione- Ragioni.

In tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, al procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto che si concluda con l'accettazione e la comunicazione del prezzo da parte dell'amministrazione (determinato ai sensi dell'articolo 28 della l. n.513 del 1977), consegue il riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario al trasferimento, peraltro suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c., della proprietà dell'alloggio. Per effetto della descritta sequenza procedimentale si attua, pertanto, la trasformazione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

irreversibile del diritto al godimento dell'alloggio assegnato, da locazione semplice, a diritto al trasferimento della proprietà del cespite. Di conseguenza, non può intervenire, prima del suddetto atto traslativo, la decadenza dall'assegnazione in locazione, in esito all'accertamento, da parte dell'amministrazione di determinati fatti, sopravvenuti o scoperti successivamente, dovendosi presumere, in merito, che l'esame dei requisiti soggettivi sia già stato effettuato dall'amministrazione, salvo il successivo atto pubblico di trasferimento della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 com. 2 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4400 del 2017 Rv. 643874 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2929 del 08/02/2021 (Rv. 660501 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

E. (VIALI VALENTINO) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TERNI, 22/01/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione del prefetto - Istanza di revoca - Diniego - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Il provvedimento del prefetto di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento di espulsione, poiché, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto poiché investe, ancorché ai fini dell'adozione del "contrarius actus", i medesimi presupposti sull'opportunità o meno della permanenza dello straniero in Italia. Pertanto, al pari del decreto di espulsione, anche il diniego della revoca dell'espulsione è sindacabile davanti al giudice ordinario e, in particolare, dinanzi al giudice di Pace, ex artt. 13, comma 8 e 13-bis del d. lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 384 del 2005 Rv. 578548 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20122 del 2005 Rv. 585403 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2924 del 08/02/2021 (Rv. 660562 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

E. (PETRARCHINI FABRIZIO) contro M.

Rigetia, GIUDICE DI PACE ROMA, 03/09/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Misure alternative al trattenimento - Convalida - Nomina difensore d'ufficio - Successiva nomina di difensore di fiducia - Mancato avviso della fissazione dell'udienza a quest'ultimo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di convalida delle misure alternative al trattenimento, l'omessa comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia - nominato successivamente alla fissazione dell'udienza e dopo che sia già stato nominato ed avvisato di tale data un difensore d'ufficio - non lede il diritto di difesa dello straniero, poiché l'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 là dove prevede che "l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito", è da intendersi riferito alla necessità che dell'incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l'onere di avviso a quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest'ultimo, con atto portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, preceda la fissazione dell'udienza di convalida.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16212 del 2006 Rv. 592493 - 01, N. 24013 del 2020 Rv. 659525 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2961 del 08/02/2021 (Rv. 660554 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:*

CARADONNA LUNELLA. *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

P. (MARINUCCI GIANLORENZO) contro F. (PECORARO MARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notifica del ricorso per cassazione - Copia notificata via PEC - Composta di una sola pagina recante l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato - Inammissibilità - Esclusione - Vizio sanabile - Rinnovazione della notificazione dell'atto integrale - Costituzione del destinatario che abbia articolato compiutamente le proprie difese.

La notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio con la conseguente possibilità di una sanatoria "ex tunc" mediante la rinnovazione della notifica, che peraltro deve ritenersi sanata (come nella specie) anche dalla costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641080 - 01, N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2955 del 08/02/2021** (Rv. **660564 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

A. (CERIO ENNIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procura alle liti - Posteriorità - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà asseverativa del difensore - Data anteriore a quella di pubblicazione del decreto impugnato - Inammissibilità del ricorso.

In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 35 bis, comma 13, del d.lgs n. 25 del 2008, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. Ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie allegata all'atto) indichi, quale sua data di conferimento, un giorno anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione certificatore la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2948 del 08/02/2021** (Rv. **660702 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

D. (SANZO SALVATORE) contro D. (FANI' DANTE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/04/2018

081156 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO Conflitto di interessi del proponente ai fini del voto- Applicazione estensiva dell'art. 127, comma 6, l. fall. alle società controllate o controllanti o correlate - Sussistenza.

Nel concordato fallimentare, benché manchi una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, deve essere applicato estensivamente il disposto dell'art. 127, comma 6, l. fall. a tutti i casi, anche non espressamente contemplati, in cui occorra neutralizzare ai fini del voto una situazione di contrasto tra l'interesse del singolo e quello comune della massa, come accade tra il creditore che abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito. Ne deriva l'esclusione dal voto e dal calcolo delle maggioranze delle società che controllano la proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo o si palesano correlate al soggetto che versa immediatamente in situazione di conflitto, in quanto la loro volontà è da esso condizionata o condizionabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 127 com. 6, Legge Falliment. art. 177

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17186 del 2018 Rv. 649300 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2949 del 08/02/2021** (Rv. **660563 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

S. (PROCACCINI MARIO) contro F. (DI SOMMA ANTONINO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 04/05/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ammissione al passivo - Credito- Sentenza non passata in giudicato - Antecedente al fallimento - Mancata prosecuzione del giudizio di impugnazione da parte del curatore- Conseguenze.

In tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 l. fall. e alla "vis attractiva" della procedura concorsuale - il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza alcuna riserva.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15796 del 2015 Rv. 636145 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2945 del 08/02/2021** (Rv. **660505 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

S. (LIUZZI MILENA) contro F. (AMBROSINI STEFANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 22/01/2016

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Interpretazione del contratto - Clausola - Lettura completa delle pattuizioni - Necessità - Fattispecie.

In tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo (Nella specie la S.C., nell'applicare il principio, ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che aveva escluso la copertura contrattuale della polizza da fenomeni di incendio dell'immobile assicurato quando essi fossero causati da "incidenti elettrici" sulla base della previsione pattizia di esclusione della garanzia nel caso "di fenomeno elettrico", parole che erano state lette separandole dalle successive: "a macchine ed impianti elettrici ed elettronici" con ciò escludendo la copertura proprio nel caso più comune di sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366

Massime precedenti Vedi: N. 14882 del 2018 Rv. 649052 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021** (Rv. **660720 - 03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ZACCARIA FILOMENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/12/2019

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Elezioni - Incandidabilità - Negli enti locali - Violazione degli obblighi ex art. 50, 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Anche a titolo di colpa - Affermazione - Fondamento.

In tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10780 del 2019 Rv. 653905 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021** (Rv. **660720 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ZACCARIA FILOMENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/12/2019

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Elezioni - Incandidabilità - Procedimento - Sospensione - Art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 - L. n. 27 del 2020 - Applicabilità - Ragioni.

La sospensione dei termini procedurali stabilita, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, dal combinato disposto dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020), si applica ai giudizi di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, perché essi non hanno natura cautelare, mancando il carattere di strumentalità rispetto ad ulteriori procedimenti finalizzati ad assicurare in via definitiva i diritti fondamentali della persona, e sono volti ad assicurare, senza interlocuzioni strumentali e limitando diritti pubblici soggettivi, l'interesse della comunità locale ad essere preservata da ingerenze inquinanti di tipo mafioso nella sua ordinata vita democratica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021** (Rv. **660720 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ZACCARIA FILOMENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/12/2019

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Elezioni - Incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte causative dello scioglimento del consiglio - Dichiarazione - Procedimento - Art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Sospensione feriale - Soggezione - Fondamento.

Il procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui all'art. 143, comma 11, ult. periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, è soggetto alla sospensione feriale dei termini, non applicandosi la deroga prevista dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 r.d. n. 12 del 1941, poiché queste disposizioni non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento né, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021** (Rv. **660561 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (MOSCA GIOVANNI) contro I. (LILLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2014

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Art. 829, comma 1, n. 4, c.p. c. - Contrasto tra diverse parti del dispositivo - Nullità - Sussistenza - Contrasto tra motivazione e dispositivo - Nullità - Sussistenza - Contraddittorietà interna della motivazione - Nullità - Condizioni.

In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11895 del 2014 Rv. 631478 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021** (Rv. **660720 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ZACCARIA FILOMENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/12/2019

Il procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, di cui all'art. 143, comma 11, ult. periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini prevista dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92 r.d. n. 12 del 1941, poiché queste norme non contemplano, nella loro tassativa elencazione, tale procedimento né, in linea generale, i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.c.

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2761 del 05/02/2021** (Rv. **660374 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA.** (Conf.)

C. (ARCULEO LAURA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 12/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Ricorso protezione internazionale- Decisione- Termine ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Perentorietà-Esclusione- Ragioni.

In tema di protezione internazionale, il termine di quattro mesi decorrente dalla presentazione del ricorso ai fini della decisione della causa, previsto dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n.25 del 2008, in mancanza di una espressa qualificazione nel senso della perentorietà, deve essere considerato meramente ordinatorio, secondo l'art. 152 comma 2 c.p.c., perseguendo un mero scopo sollecitatorio della pronuncia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021** (Rv. **660561 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (MOSCA GIOVANNI) contro I. (LILLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2014

013014 ARBITRATO - ARBITRI - SOSTITUZIONE Arbitrato - Nomina degli arbitri - Sostituzione di quello nominato dalla parte - Dopo la nomina del terzo arbitro - Possibilità - Affermazione - Fattispecie.

In tema di arbitrato è legittima la ridesignazione dell'arbitro della parte anche dopo la nomina del terzo arbitro da parte della camera arbitrale in quanto l'art. 811 c.p.c. consente la sostituzione ogni qual volta l'arbitro venga a mancare per qualsiasi motivo ed a prescindere dal momento, al fine di assicurare la continuità del collegio arbitrale (In applicazione di tale principio la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che, in assenza di una specifica contestazione sul fatto che la sostituzione fosse inficiata dalla volontà della parte di modificare la propria

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

precedente scelta in ragione dell'individuazione del terzo arbitro ad opera della camera arbitrale, ha ritenuto che fosse stata rispettata la procedura di cui agli artt. 810 e ss. c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4303 del 1999 Rv. 525882 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2737 del 05/02/2021 (Rv. 660560 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.)

N. (PARENTI PATRIZIA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 20/01/2016

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica ex art. 103 l. fall. di beni fungibili - Restituzione - Modalità - Riparto degli ammanchi - Condizioni - Fondamento.

In presenza di una domanda di rivendica ex art. 103 l.fall. di beni fungibili (in particolare, somme di denaro), il giudice deve verificare che gli stessi rientrino nella disponibilità del fallimento per la consistenza dovuta, procedendo poi alla integrale restituzione, eventualmente previo scioglimento della comunione formatasi ex art. 939 c.c. sulla massa rinvenuta. Solo a fronte di una pluralità domande di consistenza tale da non consentire la soddisfazione di tutti i rivendicanti, il giudice deve ripartire gli ammanchi tra questi ultimi, in ragione del concorso nelle perdite tra comproprietari, ma se manca una simile situazione, il rinvenuto deve sempre essere attribuito al rivendicante, non potendo essere rifiutata la restituzione di beni fungibili, rimasti nella disponibilità della procedura ma appartenenti a terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 939, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.

Sez. 1 - , Sentenza n. 2763 del 05/02/2021 (Rv. 660375 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 03/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008- Impugnazione del decreto della Commissione territoriale - Mancata allegazione da parte del ricorrente - Art. 738, comma 3, c.p.c.. - Acquisizione - Necessità.

In tema di protezione internazionale nel giudizio disciplinato dall'articolo 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, qualora il ricorrente non abbia allegato al ricorso introduttivo il provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale, il tribunale deve richiederlo, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c. al ricorrente, ovvero alla stessa commissione territoriale, sempre che il ricorrente abbia specificatamente indicato gli estremi del provvedimento al fine della sua corretta individuazione ed i dati fattuali necessari ai fini dello scrutinio circa la tempestività del ricorso.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3

Sez. 1 - , Sentenza n. 2738 del 05/02/2021 (Rv. 660385 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

N. (ASTONE FRANCESCO) contro R. (SORRENTINO FEDERICO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2018

013021 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI Compromettibilità in arbitrato - Controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A - Esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo - Consistenza di diritto soggettivo - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere a tale strumento di risoluzione delle controversie solo se abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la consistenza dell'interesse legittimo nella posizione vantata dal privato che aveva inteso reagire, anche a fini risarcitori, avverso scelte discrezionali dell'Amministrazione che avevano reso inattuabile l'accordo di realizzazione di un complesso programma lottizzatorio).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST.

Sez. 1 - , Sentenza n. 2737 del 05/02/2021 (Rv. 660560 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI

ALBERTO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.)

N. (PARENTI PATRIZIA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 20/01/2016

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica di denaro ex art. 103 l.fall. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Il denaro, al pari degli altri beni fungibili, può essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall., ove la consegna sia stata eseguita in virtù di un titolo che non prevedeva la facoltà d'uso da parte del depositario e la conservazione sia stata effettuata per massa separata, pur con mescolanza di beni dello stesso genere appartenenti ad altri soggetti, poiché la natura fungibile dei beni non è di ostacolo alla restituzione, che deve avvenire non rispetto alle stesse cose ("idem corpus") ma con riferimento a cose di coincidente genere, qualità e quantità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1782, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 939

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 1891 del 2018 Rv. 646856 - 01, N. 30894 del 2017 Rv. 647292 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23477 del 2020 Rv. 659430 - 01, N. 4627 del 2015 Rv. 634550 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2457 del 03/02/2021 (Rv. 660373 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (PUPETTI IVAN) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/06/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento del richiedente protezione internazionale - Proroga - Valutazione della tempestività della richiesta - Mancata impugnazione della convalida o della proroga - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La tempestività della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, a suo tempo convalidato in attesa dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 5 del d. lgs. n. 286 del 1998, deve essere valutata, a prescindere dalla scadenza del periodo di trattenimento inizialmente convalidato o prorogato, tenendo conto della durata massima per essi consentita dalla legge. Tale verifica non è preclusa dalla mancata impugnazione della convalida o della proroga, o dal rigetto dell'eventuale impugnazione, poichè, in virtù dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, direttamente applicabile nell'ordinamento interno, deve sempre essere assicurato il diritto al riesame del provvedimento di trattenimento o della sua proroga.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2453 del 03/02/2021 (Rv. 660500 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (VERRASTRO FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BENEVENTO, 21/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata ex art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione applicabile "ratione temporis" - Inammissibilità - Automatismo - Esclusione - Valutazione preliminare - Necessità - Fondamento.

In tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, convertito in l. n. 173 del 2020, impone di ritenere, anche compatibilmente con il dato letterale della norma, che la domanda presentata in pendenza di una procedura espulsiva, non possa per ciò solo essere dichiarata automaticamente inammissibile, senza valutare preliminarmente, nel pieno rispetto dei diritti della persona, se

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

effettivamente la prima domanda reiterata sia stata presentata con il solo scopo di eludere o ostacolare l'esecuzione dell'espulsione, oppure se dalla domanda reiterata siano emersi elementi o risultanze nuove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, considerato che, diversamente opinando, la norma violerebbe l'art. 117 Cost. per contrarietà all'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE - che prevede espressamente la necessità, in caso di domanda reiterata in fase di esecuzione di un'espulsione, di un "esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rispetto alla precedente domanda" - nonché con l'art. 10 Cost., poiché l'automatismo, nel caso in cui sia già in corso l'espulsione, escluderebbe il vaglio di un'autorità terza in ordine all'accertamento di tali elementi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 9 com. 1 lett. D, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 1 - , Sentenza n. 2458 del 03/02/2021 (Rv. 660383 - 01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

A. (PRATICO' ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento dello straniero - Presentazione elusiva della domanda di protezione internazionale - Durata massima - Fondamento.

Il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 6 del d. lgs. n. 214 del 2015 e 28 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nel testo introdotto dall'art. 25, comma 1 lett. v), del d. lgs. n. 142 del 2015, applicabile "ratione temporis", per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata. Detto termine coincide, di norma, con quello di 14 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'art. 28 bis, a meno che non sussistano ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 286 del 1998 - come previsto dall'art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 214 del 2015 - ovvero ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 28 bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, che a sua volta rinvia all'art. 27, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 com. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. V

Sez. 1 - , Sentenza n. 2445 del 03/02/2021 (Rv. 660491 - 01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **ARIOLLI GIOVANNI.** Relatore: **ARIOLLI GIOVANNI.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Parz. Diff.)

O. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 11/07/2018

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata redatta in formato digitale

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

e notificata tramite PEC - Attestazione di conformità - Difensore del precedente grado del giudizio - Ammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6907 del 2020 Rv. 657478 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2459 del 03/02/2021 (Rv. 660384 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: OLIVA STEFANO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (RICCIARDI FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 12/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento presso il CIE - Riesame o Proroga - Rito camerale - Fissazione udienza - Necessità - Esclusione - Condizioni.

Il giudice di Pace può decidere sull'istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che lo straniero, in mancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del rito camerale ex art. 737 c.p.c. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01, N. 22932 del 2017 Rv. 645527 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2466 del 03/02/2021 (Rv. 660553 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

E. (SANTILLI STEFANIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Informazioni sulla situazione nel Paese di origine - Acquisizione da parte del giudice - Necessità - Indicazione delle fonti - Contenuto - Modalità in appello.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In materia di protezione internazionale, il giudice di merito, tenuto ad acquisire informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine, deve indicare, in motivazione, l'autorità (o l'ente) dalla quale provengono le fonti consultate ed anche la data (o l'anno) della loro pubblicazione, in modo tale da consentire alle parti di verificare il rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento richiesti dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, ma in grado di appello può adempiere a tale obbligo sia attraverso una disamina autonoma delle C.O.I. sia mediante il richiamo "per relationem" alla decisione del giudice di prime cure.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1777 del 2021 Rv. 660313 - 01, N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2460 del 03/02/2021 (Rv. 660504 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

T. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/05/2018

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Istituzione del c.d. domicilio digitale - Notificazione degli atti giudiziari in materia civile - Indirizzi PEC utilizzabili - Ini-PEC e Re.G.Ind.E.

A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 quater, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 16 com. 12, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 62, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3685 del 2021 Rv. 660318 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2284 del 02/02/2021** (Rv. **660559 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

U. (CLEMENTE MICHELE) contro C. (MAURIZI GEMMA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SASSARI, 21/09/2016

081275 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Revocazione - Ammissione al passivo di credito in privilegio - Deduzioni difensive - Idoneità - Esclusione.

Ai fini della revocazione ex art. 98 l.fall. dell'ammissione al privilegio di un credito nello stato passivo, non si ravvisano i presupposti dell'attività deliberatamente fraudolenta nelle sole deduzioni difensive contenute nella domanda di insinuazione che non si risolvano in prove false, essendo le stesse inidonee a ledere il diritto di difesa del curatore e ad impedire al giudice l'accertamento della verità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 4

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2280 del 02/02/2021** (Rv. **660552 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

I. (IRTI ALFREDO) contro F. (STANGHELLINI LORENZO)

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 23/07/2019

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Vendita fallimentare - Socio unico della controllante della fallita e dell'aggiudicataria - Preclusione a partecipare - Esclusione - Ragioni.

Nell'ambito della vendita fallimentare, eseguita ex art. 107, comma 1, l. fall., il socio unico della controllante, tanto della fallita quanto dell'aggiudicataria, non può essere qualificato come debitore a cui rimane preclusa la partecipazione all'asta fallimentare, rilevando l'autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand'anche unipersonale, rispetto ai suoi soci o amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio nella titolarità dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 579

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 5092 del 25/02/2021** (Rv. **660589 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

contro

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031127/2019 65629201

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021** (Rv. **660742 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

contro

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Centri ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il centro - Qualificazione della struttura - Irrilevanza.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazione dei provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione "ordinaria" ovvero "straordinaria" della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021** (Rv. **660741 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

C. (COPPOLA LODI NUNZIA) contro V. (PASINETTI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/01/2019

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Impugnazioni civili - Raddoppio del contributo unificato - Presupposto di natura processuale - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto di natura sostanziale - Giurisdizione del giudice tributario - Fattispecie.

L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario,

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per contributo unificato).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4733 del 22/02/2021 (Rv. 660588 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

contro

Regola competenza

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Istanza contenente la richiesta di divieto di contrarre nozze - Provvedimento del giudice tutelare - Natura decisoria - Reclamo alla corte d'appello - Ammissibilità.

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene allacorte d'appello ex art. 720 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 com. 4, Cod. Civ. art. 85, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01, N. 32409 del 2019 Rv. 656558 - 01, N. 11536 del 2017 Rv. 645839 - 01, N. 18634 del 2012 Rv. 624534 - 01, N. 14158 del 2017 Rv. 644450 - 01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4272 del 18/02/2021 (Rv. 660590 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (ZAMPESE MASSIMO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 27/09/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Questione devoluta al giudice di legittimità - sottrazione al giudicato interno - Rilievo d'ufficio di questione di diritto - Ammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, in base al principio "iura novit curia" la Corte può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione, purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14421 del 1999 Rv. 532446 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4270 del 18/02/2021 (Rv. 660587 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

F. (GERMANI GIANCARLO) contro O.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/07/2018

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Accordo di ristrutturazione dei debiti - Crediti muniti di privilegio generale - Soddisfacimento non integrale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo che non era ammessa la falcidia parziale dei crediti muniti di privilegio generale).

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 26328 del 2016 Rv. 642764 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4264 del 18/02/2021 (Rv. 660586 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.

B. (CICCHETTI RODOLFO) contro P. (BELLI BEATRICE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/06/2018

080010 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI Indennità di espropriazione - Risarcimento danni da deprezzamento delle parti residue del bene espropriato - Crediti distinti - Esclusione - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta sulla base di un esproprio parziale al soggetto espropriato, aveva fatto applicazione, anziché della disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, di quella contenuta nel successivo art. 44, destinata ad operare in funzione del ristoro del pregiudizio subito dai terzi non espropriati in relazione ai pregiudizi indiretti che

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

Massime precedenti Conformi: N. 6926 del 2016 Rv. 639267 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15696 del 2018 Rv. 649274 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3891 del 16/02/2021 (Rv. 660740 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

R. (CARNUCCIO FRANCESCO) contro A. (SORACE VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/08/2019

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Imposizione di servitù - Determinazione dell'indennità di asservimento - Procedura - Controversia - Competenza in unico grado della corte di appello - Sussistenza - Fondamento.

In materia di imposizione di servitù nel corso della procedura espropriativa, l'applicabilità del procedimento previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 non dipende dalla circostanza che la realizzazione dell'opera pubblica comporti l'ablazione del diritto di proprietà sul fondo, anziché l'imposizione di un vincolo suscettibile di menomare le facoltà di godimento e disposizione del proprietario, bensì dal coinvolgimento di quest'ultimo nel procedimento espropriativo, reso possibile dalla diretta incidenza del vincolo sul bene che, consentendo d'identificare immediatamente l'avente diritto all'indennità, impone all'espropriante di procedere alla determinazione della stessa in via provvisoria, dando in tal modo l'avvio al subprocedimento disciplinato dagli artt. 20 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, ed è proprio la previsione di una precedente fase amministrativa di liquidazione a giustificare l'assoggettamento della domanda giudiziale di determinazione dell'indennità alla disciplina speciale dettata dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, imperniata sull'attribuzione della competenza alla corte d'appello in unico grado e sull'applicabilità del rito sommario di cognizione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23865 del 2015 Rv. 637885 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3873 del 16/02/2021 (Rv. 660583 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

A. (SOPRANO RAFFAELE) contro G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2018

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE In genere

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000371/2018 64702601

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 371 del 2018 Rv. 647026 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021 (Rv. 660585 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

B. (MANNOCCHI MASSIMO) contro S. (SAFFIOTI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/02/2019

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente - Domanda di ripetizione dell'indebito - Eccezione di pendenza del rapporto controverso - Natura - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l'atto d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14958 del 2020 Rv. 658366 - 01, N. 24051 del 2019 Rv. 655345 - 01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3881 del 16/02/2021 (Rv. 660584 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

P. (FARO MICHELE AURELIO) contro G. (GUIDETTI GIORGIO)

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/02/2020

079025 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI Espropriazione forzata di crediti presso terzi - Esecuzione nei confronti dell'ex coniuge - Competenza per territorio - Determinazione ex art. 26 bis, comma 2, c.p.c. - Rilevanza del titolo del credito azionato - Esclusione.

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 3490 del 11/02/2021** (Rv. **660582 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

D. (MANTOVANI ANDREA) contro P.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Procedimento di cui all'art. 330 c.c. - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio o comunque relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale - Competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. - Operatività - Fondamento.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

L'art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del 2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1349 del 2015 Rv. 633988 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 3189 del 10/02/2021** (Rv. **660581 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**
A. (PEPPUCCI PIERO) contro F. (FANTUSATI PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/02/2019

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Regolare notificazione al debitore del primo ricorso per dichiarazione di fallimento - Successivo deposito di altri ricorsi - Trattazione unitaria - Notificazione al debitore di ogni ulteriore istanza presentata - Necessità - Esclusione.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura regolarmente instaurata e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24968 del 2013 Rv. 628838 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 3055 del 09/02/2021** (Rv. **660578 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

B. (MARTUCCELLI SILVIO) contro C. (BONFATTI SIDO)

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Incompetenza territoriale - Eccezione - Adesione dell'altra parte - Accordo effettivo fra le parti - Al momento della decisione-Necessità.

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiara di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25180 del 2013 Rv. 628767 - 01

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 3165 del 09/02/2021** (Rv. **660739 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

A. (LOMBARDI GIUSEPPE) contro V. (SEBASTIO ATTILIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 10/12/2018

174134 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo internazionale - Danno da ritardo nella consegna del bagaglio - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Limitazioni della responsabilità del vettore - Portata - Ulteriori esborsi liquidabili - Nozione - Fattispecie.

In tema di trasporto aereo internazionale, ove il vettore si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio, opera la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n 12 del 2004, che pone a carico del vettore un risarcimento fino alla concorrenza di mille diritti speciali di prelievo per passeggero e comprende ogni tipologia di danno patito (patrimoniale e non patrimoniale), escludendo solo gli ulteriori esborsi indicati nell'art. 22, n. 6, della Convenzione menzionata, riconducibili alle spese processuali e agli altri oneri sopportati per la vertenza, suscettibili di separata liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva considerato ulteriori esborsi le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità e medicinali nell'attesa che arrivasse il bagaglio, mentre invece si trattava di voci di danno patrimoniale).

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/05/1999

Massime precedenti Vedi: N. 4996 del 2019 Rv. 653015 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3165 del 09/02/2021** (Rv. **660739 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

A. (LOMBARDI GIUSEPPE) contro V. (SEBASTIO ATTILIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 10/12/2018

174134 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo internazionale - Più vettori successivi - Incidente o ritardo nella consegna del bagaglio o della merce - Responsabilità - Disciplina - Mancata dimostrazione della tratta in cui si è verificato l'evento - Conseguenze.

In tema di trasporto aereo internazionale eseguito da più vettori successivi, ove si verifichi un incidente o un ritardo nella consegna del bagaglio o della merce e resti indimostrato che il fatto dannoso si sia verificato nel percorso di competenza di uno solo, in applicazione dell'art. 36 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dell'art. 1700 c.c., nei confronti del danneggiato opera la responsabilità solidale di tutti i vettori mentre, nei rapporti interni, ciascuno risponde in proporzione alla tratta di propria competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1700, Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 1, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2006 Rv. 586755 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3058 del 09/02/2021** (Rv. **660579 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

M. (LIJOI ANDREA) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2017

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Fondamento.

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 21190 del 2016 Rv. 642053 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 17482 del 2018 Rv. 649452 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3139 del 09/02/2021** (Rv. **660580 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

L. (FATTORETTO SANDRO) contro F. (SCAFARELLI FEDERICA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2018

013029 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CONTENUTO - Data - Apposizione - Modalità.

In tema di lodo arbitrale, quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non ricorre la necessità dell'apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosene presumere la contestualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19324 del 2014 Rv. 632215 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021** (Rv. **660577 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

1. (CAPORALE ANTONIO MICHELE) contro G. (PESSI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 15/04/2019

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO - Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza.

In materia di fallimento, poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria, solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi "tamquam non essent" e, perciò, privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1179 del 2018 Rv. 646852 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021** (Rv. **660577 - 03**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

1. (CAPORALE ANTONIO MICHELE) contro G. (PESSI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 15/04/2019

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011366/2018 64858401

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 11366 del 2018 Rv. 648584 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 02)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

1. (CAPORALE ANTONIO MICHELE) contro G. (PESSI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 15/04/2019

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO Domande di insinuazione tardiva- Termine per l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento.

In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l. fall., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l. fall. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13886 del 2017 Rv. 644324 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2654 del 04/02/2021 (Rv. 660738 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

L. (VACCARELLA ROMANO) contro M. (DANOVI FILIPPO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Questione di litispendenza internazionale - Art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Sospensione obbligatoria del processo - Presupposti - Identità dell'oggetto e del titolo - Pendenza tra le stesse parti di un giudizio di divorzio dinanzi all'autorità straniera e di uno di separazione innanzi a quella italiana - Sussistenza dei presupposti - Esclusione - Fattispecie.

In tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già l'art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di "crisi del matrimonio". Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato in relazione alla introduzione di un giudizio di divorzio dinanzi all'autorità giudiziaria del Principato di Monaco in pendenza del procedimento per separazione personale dinanzi a quella italiana, la insussistenza della identità delle cause dato che il Principato di Monaco, pur essendosi allineato a talune politiche economiche e fiscali dell'Unione Europea, non ne fa parte).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01, N. 9884 del 2001 Rv. 548340 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021 (Rv. 660543 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

V. (GILARDONI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Accertamento della condizione di vulnerabilità - Presenza in Italia di figli minori - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie formulata da una richiedente, madre di due gemelli di circa due anni, senza tener conto di tale circostanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22832 del 2020 Rv. 659373 - 01, N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 01, N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02, N. 773 del 2020 Rv. 656450 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 5426 del 26/02/2021 (Rv. 660699 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ORICCHIO ANTONIO. Relatore: ORICCHIO ANTONIO.

P. (PRESTIGIACOMO MARIO) contro C. (MILONE MARIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/10/2018

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura impugnatoria del giudizio - Necessità - Fattispecie.

I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo supplementare valorizzando la natura non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina).

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5434 del 26/02/2021 (Rv. 660783 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

P. (MANIEZZO ANDREA) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2016

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di cause connesse - Posizione assunta dalle parti in ciascun giudizio - Autonomia dei giudizi - Sussistenza - Fattispecie.

La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (La S.C. ha confermato il principio in giudizio relativo a cause connesse e riunite, in una sola delle quali la convenuta aveva proposto, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., l'eccezione di decadenza del committente dalla possibilità di far valere i vizi o le difformità dell'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1667 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15383 del 2011 Rv. 618791 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25083 del 2019 Rv. 655407 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5022 del 24/02/2021 (Rv. 660461 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

I. (DE LUNA ADRIANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 12/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" - Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Situazioni di disastro ambientale, cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali - Rilevanza.

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 452 quater

Massime precedenti Vedi: N. 18443 del 2020 Rv. 658880 - 01, N. 3968 del 2021 Rv. 660421 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4839 del 23/02/2021 (Rv. 660459 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

T. (COVONE FRANCESCA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/02/2016

080054 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - SERVITU' Imposizione con sentenza di servitù di elettrodotto - Preventiva autorizzazione all'impianto da parte della competente autorità - Condizione dell'azione - Scadenza dei termini fissati con l'autorizzazione - Irrilevanza - Fondamento.

Per l'imposizione della servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità di cui all'art. 108 del r.d. n. 1775 del 1933, che costituisce una condizione dell'azione (sicché deve ritenersene sufficiente la sopravvenienza, purché prima della decisione), sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 119 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1032, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Massime precedenti Conformi: N. 483 del 2002 Rv. 551619 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021 (Rv. 660460 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

F. (RIVETTA PAOLO) contro C. (MANCA BITTI DANIELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/03/2017

254047 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO Ordinanza ingiunzione - Misura della sanzione - Controllo del giudice - Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 308

Massime precedenti Conformi: N. 9255 del 2013 Rv. 626333 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4830 del 23/02/2021 (Rv. 660457 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

F. (BONOMI GIACOMO) contro P. (STORACE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/06/2016

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Concorso di persone nella consumazione della violazione amministrativa - Omessa menzione, nella contestazione e nella successiva ordinanza - ingiunzione, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, prevedente detto concorso - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Indicazione, nella contestazione, della avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri - Sufficienza.

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri, e nella successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che tale concorso prevede, non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi, necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Decreto Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 1876 del 2000 Rv. 534103 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4836 del 23/02/2021 (Rv. 660458 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ORICCHIO ANTONIO.** *Relatore:* **ORICCHIO ANTONIO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

P. (BROGLIA FABIO) contro L. (BUFFA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/09/2015

144070 RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - RAPPORTI CON LO STATO - CONCORDATO (PATTI LATERANENSI) Beni di proprietà della Chiesa e degli enti ecclesiastici - Utilizzo "iure privatorum" - Soggezione alle limitazioni legali della proprietà - Sussistenza - Estensione alla disciplina delle immissioni ex art. 844 c.c. - Sussistenza - Rilevanza dell'art. 2 della l. n. 121 del 1985 - Esclusione - Fondamento.

Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 c.c. alle norme del codice civile - in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall'art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle campane di una chiesa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 831, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 all. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2166 del 2006 Rv. 587168 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4645 del 22/02/2021 (Rv. 660456 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

B. (CROTTI LUCA) contro C. (GIACCHETTI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2019

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari - Commissione degli illeciti in un periodo inferiore all'anno - Requisito della sistematicità della condotta - Configurabilità - Fondamento - Limiti.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell'attività professionale calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso ad un periodo predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto episodiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29456 del 2018 Rv. 651387 - 01, N. 7274 del 2008 Rv. 602628 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4527 del 19/02/2021 (Rv. 660454 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:*

CRISCUOLO MAURO. *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

G. (DI PORTO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2019

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Violazioni di norme non deontologiche emerse in sede ispettiva - Potere di iniziativa disciplinare - Competenza esclusiva del Capo dell'archivio notarile - Esclusione - Competenza concorrente del Presidente del Consiglio notarile e del Procuratore della Repubblica - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, per le infrazioni di norme non deontologiche emerse a seguito dell'attività ispettiva del Capo del locale archivio notarile, il potere di iniziativa disciplinare spetta non solo a quest'ultimo, ma anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio (ovvero nel cui circondario il

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

fatto per il quale si procede è stato commesso) e al Presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio (ovvero del distretto nel quale il fatto per cui si procede è stato commesso), atteso che la funzione dell'avverbio "limitatamente" di cui all'art. 153, comma 1, lett. c), della l. n. 89 del 1913 è quella di porre un limite, costituito dalle infrazioni rilevate nel corso dell'attività ispettiva, per il solo Capo dell'archivio notarile.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 153, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 39, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6302 del 2020 Rv. 657128 - 01, N. 3 del 2010 Rv. 610956 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13617 del 2012 Rv. 623437 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4557 del 19/02/2021 (Rv. 660455 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

C. (LUFRAÑO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Riferimento ex art. 8, comma 3, l. n. 25 del 2008 - Onere del giudice - Situazione del Paese di origine - Specificazioni sulla fonte utilizzata - Provenienza, contenuto, data e anno di pubblicazione - Necessità - Fondamento.

Il riferimento, operato dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del predetto d. lgs., nonché dell'idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 29147 del 2020 Rv. 660108 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 23999 del 2020 Rv. 659522 - 01, N. 28641 del 2020 Rv. 660005 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4524 del 19/02/2021 (Rv. 660698 - 02)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Parz. Diff.)

V. (IRTI NATALE) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/04/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Modifiche al regime sanzionatorio introdotte dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 - Applicazione retroattiva - Sanzione inflitta sulla

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

base della cornice normativa previgente - Illegittimità - Ritenuta congruità della sanzione concretamente irrogata anche alla luce della normativa sopravvenuta più favorevole - Irrilevanza - Fondamento.

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale del 21 marzo 2019, n. 63, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.72 del 2015, deve trovare applicazione retroattiva "in mitius" il più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal comma 3 dello stesso art. 6, sicché è illegittima la sanzione adottata sulla base della cornice normativa previgente quand'anche essa, nella misura concretamente inflitta, sia comunque contenuta all'interno dei limiti edittali previsti dalla normativa sopravvenuta più favorevole, e senza che assuma rilevanza, in senso contrario, il giudizio circa la congruità della sanzione effettivamente irrogata anche alla luce del trattamento sanzionatorio introdotto dalla nuova previsione normativa, atteso che la finalità rieducativa della sanzione di derivazione penale ed il rispetto dei principi di uguaglianza e proporzionalità, impongono di rivalutarne la misura alla luce dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 8782 del 2020 Rv. 657699 - 04

Sez. 2 - , Sentenza n. 4522 del 19/02/2021 (Rv. 660452 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GORJAN SERGIO.** *Relatore:* **GORJAN SERGIO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

S. (CADEDDU GIANFRANCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 25/10/2016

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Indennità di custodia - Ambito della locuzione "avente diritto" di cui all'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

La locuzione "avente diritto" di cui all'art. 58, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, utilizzata per indicare il soggetto cui non spetta alcun compenso per la custodia dei beni sottoposti al vincolo del sequestro penale, individua il titolare di un diritto soggettivo alla restituzione dei beni ovvero il titolare di una posizione di fatto tutelata dall'ordinamento, quale il possessore, sicché non rientra nella menzionata locuzione il mero detentore "nomine alieno" di detti beni.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 1470 del 2018 Rv. 647379 - 01, N. 11795 del 2020 Rv. 658449 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4526 del 19/02/2021** (Rv. **660453 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

G. (DI PORTO ANDREA) contro C. (GIORGIANNI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2019

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Quietanza emessa nell'ambito di operazioni di portabilità - Rilevanza - Autentica e presentazione per l'annotazione nei registri immobiliari - Necessità - Obbligo di conservazione a raccolta ex art. 72, comma 3, l. n. 89 del 1913 - Sussistenza.

Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del d.lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della l. n. 89 del 1913.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1202, Cod. Civ. art. 2835, Cod. Civ. art. 2843, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 72 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 quater CORTE COST.

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4524 del 19/02/2021** (Rv. **660698 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore:

CRISCUOLO MAURO. P.M. **SGROI CARMELO.** (Parz. Diff.)

V. (IRTI NATALE) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/04/2018

033001 BORSA - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate - Informazioni acquisite nelle fasi intermedie delle operazioni idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari - Rilevanza - Fattispecie.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di abusi nell'attività di intermediazione finanziaria, nella nozione di "informazione privilegiata" fornita dalla giurisprudenza eurounitaria rientrano anche le informazioni acquisite nelle fasi intermedie delle operazioni idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari, allorché esse posseggano il carattere della "precisione" ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.596 del 2014, e cioè siano sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'evento pronosticato sui prezzi, senza che possa essere invocato, in contrario, il concetto di "puntuazione" delineatosi nell'ordinamento nazionale, il quale comprende anche l'ipotesi in cui sussista un accordo iniziale non ancora configurabile come preliminare ma già vincolante su taluni profili, restando da concordare, secondo buona fede, ulteriori punti. (Fattispecie in cui il possesso di informazione privilegiata è stato ritenuto sussistente in riferimento alla conoscenza di un'intesa sulla risoluzione anticipata di un pluriennale rapporto contrattuale di licenza relativa ad un marchio commerciale, con la quale, pur avendo le parti rimesso ogni effetto vincolante alla successiva stipulazione di tre complessi contratti, era stata tuttavia raggiunta una fase avanzata delle contrattazioni che, sebbene ancora non connotata da definitività, quanto meno imponeva alle stesse di progredire, secondo buona fede, negli ulteriori stadi concordati in vista del raggiungimento del risultato finale della risoluzione anticipata del rapporto).

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 16/04/2914 num. 596 art. 7

Sez. 2 - , Sentenza n. 4171 del 17/02/2021 (Rv. 660436 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ORICCHIO ANTONIO.** *Relatore:* **ORICCHIO ANTONIO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

Z. (NITTI DONATO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2016

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Art. 59-bis della legge notarile - Errore incidente sul contenuto sostanziale dell'atto - Rettifica unilaterale da parte del notaio - Illecito disciplinare - Sussistenza - Ragioni.

Incorre in un illecito disciplinare il notaio che rettifichi unilateralmente un errore incidente sul contenuto sostanziale dell'atto, atteso che la facoltà di rettifica degli atti notarili riconosciuta dall'art. 59-bis della l. n. 89 del 1913 riguarda esclusivamente i casi di omissioni o errori materiali.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 59 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1063 del 2015 Rv. 634326 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3968 del 16/02/2021 (Rv. 660421 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BELLINI UBALDO.** *Relatore:* **BELLINI UBALDO.**

N. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 04/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine - Esame specifico e attuale - Necessità.

Il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dagli artt. 5, comma 6, 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs. n. 251 del 2007, impone l'esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3684 del 12/02/2021** (Rv. **660327 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

A. (RAFFAGLIO GUIDO) contro R. (BERTUSSI GIANFRANCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/06/2015

136140 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DAL CONFINE Costruzione a distanza inferiore di quella prevista "ex lege" - Costituzione di servitù - Autorizzazione scritta, unilaterale, del proprietario del fondo vicino - Inidoneità - Contratto - Necessità - Fondamento.

Al fine di mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente un'"autorizzazione" scritta unilaterale del proprietario del fondo vicino, che acconsenta alla corrispondente servitù, essendo, al contrario, necessario un contratto che, pur senza ricorrere a formule sacramentali, dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., esplicitando, in una dichiarazione scritta, i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo, risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio, faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1350 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 577 del 1982 Rv. 418318 - 01, N. 4353 del 1998 Rv. 514968 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021** (Rv. **660318 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

P. (CIAMBRONE LUIGI) contro B. (ZAINA PIPITONE WILLIAMS)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 02/04/2015

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione proposto da difensore esercente fuori circoscrizione - Notificazione del controricorso presso l'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso - Validità - Limitazione di tale indicazione ai soli fini delle comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento.

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

La notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 1 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

114 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01

Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

M. (VASCELLO LUIGI) contro S. (LEPORE RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2016

071001 DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) Scioglimento parziale della comunione ereditaria - Ammissibilità - Conseguenze.

Perché si abbia negozio divisorio non è necessario che si verifichi lo scioglimento della comunione nei confronti di tutti i coeredi, essendo sufficiente che ciò avvenga rispetto ai coeredi partecipanti all'atto; in tal caso, infatti, lo scioglimento della comunione opera egualmente, pur se limitatamente ai soli partecipanti all'atto ed ancorché i coeredi che rimangono in comunione debbano, poi, mettere in essere un altro (od altri) negozio per pervenire allo scioglimento definitivo e totale della comunione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111

Massime precedenti Conformi: N. 287 del 1962 Rv. 250444 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3675 del 12/02/2021 (Rv. 660317 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

T. (RINALDI PIETRO) contro T. (FORTE MARIA LUCIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/10/2015

071014 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI Divisione "regolata" dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. - Diritti degli eredi - Conseguenze.

Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 733

Massime precedenti Vedi: N. 15501 del 2011 Rv. 618604 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021** (Rv. **660352 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

M. (VASCELLO LUIGI) contro S. (LEPORE RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2016

071043 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA Asse ereditario comprendente un solo immobile - Comoda divisibilità - Condizioni.

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' In genere.

Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre - soprattutto - tener conto dell'intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei dividendi. Ne consegue che, allorché l'asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l'operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l'immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei dividendi, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all'ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720

Massime precedenti Vedi: N. 8286 del 2019 Rv. 653162 - 01, N. 2117 del 1966 Rv. 324127 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3692 del 12/02/2021** (Rv. **660320 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

L. (GUIDI PAOLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 07/02/2017

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Contravvenzione al codice della strada - Dichiarazioni a sé sfavorevoli rese, a verbale, dal trasgressore - Efficacia probatoria in sede giudiziale - Conseguenze.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

In tema di contravvenzioni al codice della strada, le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dal trasgressore ed inserite nel verbale di contestazione, ex art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992, possono - stante la natura amministrativa della sanzione correlata alle suddette violazioni, che esclude che a tali dichiarazioni possano estendersi le regole del processo penale - essere utilizzate in sede giudiziale, essendo poi rimesso alla valutazione del giudice di merito - non sindacabile in sede di legittimità - l'apprezzamento circa l'effettiva idoneità delle stesse a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DPR 16/12/1995 num. 495 art. 383

Massime precedenti Vedi: N. 741 del 2009 Rv. 606352 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021 (Rv. 660319 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

D. (SPAGNOLO ATTILIO) contro B. (CORNARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/02/2016

138029 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO Dichiarazioni rese dalla persona offesa alla P.G. o al P.M. in fase di indagini preliminari - Utilizzabilità, con valore confessorio, nel processo civile - Fondamento.

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere.

Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2375 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12577 del 2014 Rv. 630956 - 01, N. 18025 del 2019 Rv. 654468 - 01, N. 1593 del 2017 Rv. 642469 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2617 del 04/02/2021 (Rv. 660311 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CATAPANO RUGGIERO) contro D. (BARRACCHIA CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2016

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam" - Forma scritta della ratifica - Necessità - Esclusione - Atto contenente manifestazione implicita della volontà del "dominus" di far proprio il contratto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus", incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell'avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1199

Massime precedenti Conformi: N. 21844 del 2010 Rv. 615464 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 5647 del 1982 Rv. 423420 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2612 del 04/02/2021 (Rv. 660328 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

Z. (GIOIOSO RAFFAELLO) contro M. (MEO GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/08/2015

125124 POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DI MOBILI - BUONA FEDE - IN GENERE Restituzione di un bene oggetto di furto - Natura della domanda - Rivendica - Furto avente ad oggetto bene mobile - Conseguenze in tema di onere della prova.

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA In genere.

La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica e non di restituzione, con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile (nella specie, un dipinto attribuito a Renoir), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - all'epoca del furto, occorrendo, al contrario, che ne allegghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1153

Massime precedenti Vedi: N. 795 del 2020 Rv. 656838 - 01, N. 6007 del 2019 Rv. 652931 - 01, N. 25052 del 2018 Rv. 650672 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2635 del 04/02/2021 (Rv. 660247 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

P. (MURGIA COSTANTINO) contro C. (PISANO GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/09/2019

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Tabella millesimale meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - Giudizio di revisione ex art. 69 disp. att. c.c., instaurato anteriormente alla novella "ex lege" n. 220 del 2012 - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Esclusione - Legittimazione passiva del solo amministratore - Sussistenza - Fondamento.

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) In genere.

La legittimazione passiva rispetto alla domanda, proposta in un giudizio pendente anteriormente alla l. n. 220 del 2012, volta alla determinazione o, come nella specie, alla revisione, ex art. 69 disp. att. c.c., della tabella millesimale, in applicazione aritmetica dei criteri legali, spetta all'amministratore, senza alcuna necessità di litisconsorzio tra tutti i condomini, trattandosi di

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

controversia rientrante tra le attribuzioni allo stesso riconosciute dall'art. 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132 - 02, N. 19651 del 2017 Rv. 645851 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18477 del 2010 Rv. 614401 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2612 del 04/02/2021 (Rv. 660328 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

Z. (GIOIOSO RAFFAELLO) contro M. (MEO GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/08/2015

125127 POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DI MOBILI - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' Accettazione dell'eredità devoluta per legge - Titolo proveniente "a non domino" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

125145 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' In genere.

L'accettazione dell'eredità devoluta per legge costituisce una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, non del suo dante causa, con l'effetto di far acquistare l'eredità a norma dell'art. 459 c.c. e non in forza di disposizioni del "de cuius". Essa, pertanto, non essendo riconducibile nello schema negoziale dell'atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito del titolo proveniente "a non domino", astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e non può, per l'effetto, determinare l'acquisto della proprietà di un bene mobile ai sensi dell'art. 1153 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 1153

Massime precedenti Vedi: N. 6890 del 1994 Rv. 487493 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2623 del 04/02/2021 (Rv. 660315 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

C. (VITALE SALVATORE) contro A. (DE MAGISTRIS FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2015

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini - Presunzione legale di condominialità - Operatività - Limiti - Conseguenze in tema di obblighi di manutenzione e custodia.

Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la condotta si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subiti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomini, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest'ultimo e non all'intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomini del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull'amministratore e sull'assemblea del singolo edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 13883 del 2010 Rv. 613374 - 01, N. 19558 del 2013 Rv. 627536 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2634 del 04/02/2021 (Rv. 660246 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

S. (MAZZI ANTONELLA) contro S. (FERRI MANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/12/2015

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Domanda proposta da un condomino contro altro condomino per ottenere l'esecuzione di opere su parti comuni - Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Fondamento.

La domanda volta ad ottenere l'esecuzione di determinate opere sulle parti comuni di un edificio (nella specie, copertura del fabbricato, intonacatura esterna e lavorazioni inerenti alle strutture perimetrali) ovvero l'accertamento dell'obbligo di un condomino di realizzare delle modifiche sulle stesse, impone il litisconsorzio necessario tra tutti i condomini, trattandosi di azioni che investono un rapporto giuridico unico ed inscindibile, finalizzate all'adempimento di una prestazione di "facere" non suscettibile di divisione, in quanto destinata ad incidere sui beni comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10208 del 2011 Rv. 618211 - 01, N. 23564 del 2019 Rv. 655354 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2620 del 04/02/2021 (Rv. 660312 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

C. (MANZONE BRUNO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/07/2016

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Doveri degli amministratori inerenti alla prestazione dei servizi di investimento - Fondamento - Presenza di organi delegati - Esclusione di responsabilità in favore degli amministratori privi di delega di poteri - Insussistenza.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

159295 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO LA SOCIETA' - IN GENERE
In genere.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2396, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2737 del 2013 Rv. 625145 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2619 del 04/02/2021 (Rv. 660435 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

R. (RINA PIERFRANCESCO) contro D. (GELSOMINO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/07/2015

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione posta in essere dal mandatario con rappresentanza all'insaputa del mandante - Posizione di terzietà del mandante - Conseguenze - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 c.c. quanto alla quietanza - Esclusione - Fondamento.

Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi "terzo" rispetto a siffatto contratto: conseguentemente egli può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ex art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., applicabili esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 1398

Massime precedenti Conformi: N. 10743 del 2008 Rv. 603058 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7246 del 2007 Rv. 595820 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021** (Rv. **660316 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

D. (AMODIO FRANCESCO) contro M. (PIZZOLLA PROSPERO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2016

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Disciplina dell'uso delle cose comuni - Poteri dell'assemblea - Revoca o modifica di precedente delibera - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la revoca di precedenti delibere autorizzative all'installazione di un ascensore, per il sol fatto di essere quelle divenute inoppugnabili, senza verificare, al contrario, se la revoca fosse conforme a legge o al regolamento, per non esser stati rispettati i limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c. quanto all'installazione dell'impianto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1109 com. 1, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1121, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Legge 02/01/1989 num. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135

Massime precedenti Vedi: N. 7711 del 2007 Rv. 596056 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2636 del 04/02/2021** (Rv. **660316 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

D. (AMODIO FRANCESCO) contro M. (PIZZOLLA PROSPERO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/02/2016

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di delibera condominiale - Intervento in giudizio degli altri condomini - Ammissibilità - Limiti.

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE In genere.

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinuncia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16228 del 2006 Rv. 591438 - 01, N. 29748 del 2017 Rv. 646545 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5443 del 26/02/2021 (Rv. 660451 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

B. (POLLIERE CIRO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 09/10/2018

046067 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE Documenti attinenti all'adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore per la gestione collegiale di interessi individuali - Diritto del condomino alla relativa acquisizione - Sussistenza - Onere di specificazione delle ragioni della richiesta - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In materia condominiale, ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall'amministratore dei documenti attinenti all'adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali (nella specie, finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni quali una diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori abusivi su aree condominiali), senza avere l'onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l'esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5444 del 26/02/2021 (Rv. 660700 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

D. (MAGISTRO DOMENICO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/10/2018

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Persona fisica che cumula la qualità di parte in proprio e quella di erede acquisita prima del giudizio - Sua citazione nella

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

causa in proprio - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede - Esclusione - Fondamento.

Non va integrato il contraddittorio nei confronti della persona fisica che, cumulando in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, sia stata comunque citata nella causa in proprio; ciò in quanto tale situazione, in cui è dato ravvisare l'unicità della parte in senso sostanziale, differisce da quella della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito all'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 300, comma 2, c.p.c., determina la necessità della citazione in riassunzione degli eredi in tale qualità, ancorché già costituiti in nome proprio, oppure della prosecuzione del processo nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3847 del 15/02/2021 (Rv. 660701 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

T. (TUROLA RAFFAELLA) contro C. (PIURI MANUELA CARLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2019

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Impugnabilità - Mancata impugnazione - Conseguenze.

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4489 del 2014 Rv. 630177 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3534 del 11/02/2021 (Rv. 660326 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

M. (MONDUCCI JURI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2019

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Difesa d'ufficio nel giudizio penale - Riduzione del compenso ex art. 106-bis d.P.R. 115 del 2002 - Attività esauritasi anteriormente all'entrata in vigore del cit. art. 106-bis - Applicabilità - Esclusione.

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

L'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 607 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 bis CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 606 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9808 del 2013 Rv. 626252 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021 (Rv. 660325 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

R. (TRIVELLI SIMONE) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Transazione a definizione di un giudizio - Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Operatività anche nei confronti degli aderenti che non siano stati parti del giudizio - Esclusione.

L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 16856 del 2015 Rv. 636397 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3050 del 09/02/2021 (Rv. 660324 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

P. (CRAIA VILLEADO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 08/03/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione al patrocinio - Decorrenza - Dal momento di presentazione dell'istanza - Fondamento.

Gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine professionale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 20710 del 2017 Rv. 645241 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3043 del 09/02/2021 (Rv. 660351 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

N. (COLETTA SALVATORE) contro C. (BIANCHI DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2019

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Approvazione del rendiconto consuntivo - Contestuale decisione sull'impiego degli attivi di gestione derivanti da locazione di parti comuni - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, non inficia la validità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che, in essa, si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi; tale decisione, infatti, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, non pregiudica l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minore addebito degli oneri di contribuzione alle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 1, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1109

Massime precedenti Vedi: N. 3936 del 1975 Rv. 378207 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2310 del 02/02/2021 (Rv. 660323 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

M. (CARACUTA FERNANDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/04/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Soggetti estranei al processo di durata irragionevole - Esclusione - Fattispecie.

Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 2 della l. n. 89 del 2001, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" del processo - sia esso di cognizione o di esecuzione - nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche di soggetti che siano ad esso rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzo per la durata irragionevole di un procedimento di esecuzione immobiliare, proposta dal fideiussore del debitore principale esecutato, che non aveva preso parte al giudizio presupposto).

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555

Massime precedenti Conformi: N. 7141 del 2006 Rv. 589512 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7024 del 2012 Rv. 622381 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2316 del 02/02/2021 (Rv. 660257 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

S. (NARDELLA COSTANTINO) contro C. (CALDARELLA FORTUNATO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/01/2019

157043 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE Rinuncia alla servitù - Forma scritta - Necessità.

L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1073

Massime precedenti Conformi: N. 2228 del 1985 Rv. 440111 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , Ordinanza n. 5413 del 26/02/2021 (Rv. 660710 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
T. (PIZZICARIA SABRINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2017

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE Fatto interruttivo della prescrizione - Onere della prova - Ripartizione - Presupposti.

L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione; perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12980 del 2020 Rv. 658372 - 01, N. 18602 del 2013 Rv. 627483 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626194 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5508 del 26/02/2021 (Rv. 660605 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
P. (LONGO PAOLO) contro A. (DELFINI FRANCESCA)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 03/08/2016

079057 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) Cessione del credito ipotecario dopo la vendita del bene ipotecato - Distribuzione del ricavato - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione del trasferimento di ipoteca - Necessità - Esclusione - Ragioni.

149062 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) In genere.

Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2916, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 596

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 17644 del 2007 Rv. 598528 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4137 del 2003 Rv. 561294 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6082 del 2015 Rv. 634890 - 01, N. 16669 del 2008 Rv. 604020 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5257 del 25/02/2021 (Rv. 660604 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

J. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/09/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Eccezione di tardività del gravame - Omessa pronuncia del giudice di appello - Conseguenze - Riproponibilità in sede di legittimità - Condizioni - Impugnazione della sentenza d'appello per vizio di omessa pronuncia - Necessità.

Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 440 del 2014 Rv. 629775 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5259 del 25/02/2021 (Rv. 660600 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

G. (TASSONI FRANCO) contro O. (PIERRO ANTONELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2018

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Generale ammissibilità - Esclusione - Pronuncia che estende all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità - Vantaggio per il danneggiato - Insussistenza - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28834 del 2008 Rv. 605714 - 01, N. 5306 del 2007 Rv. 596692 - 01, N. 9516 del 2007 Rv. 596398 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4855 del 23/02/2021 (Rv. 660708 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

B. (MESSINA GABRIELE) contro A. (PAGLIANI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/07/2017

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Pagamento del debito nel corso del giudizio - Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere del giudizio d'opposizione all'esecuzione, promossa per spese giudiziali pretese sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva ma riformata in sede di gravame, in ragione del pagamento antecedente alla notifica del precetto ma nonostante la mancata rinuncia all'accertamento negativo del debito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 26005 del 2010 Rv. 615873 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4920 del 23/02/2021 (Rv. 660806 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

Z. (CILLO FATIMA) contro V. (LIMATOLA PAOLA)

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 12/02/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Comunicazione, per via telematica, dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale - Indicazione nel ricorso del codice fiscale del difensore - Automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. figurante dal "Reginde" - Sussistenza - Adempimento della cancelleria mediante individuazione della P.E.C. dal "Reginde" e invio dell'avviso presso la relativa casella - Correttezza dell'adempimento - Mancato buon fine della comunicazione - Imputabilità al legale destinatario - Configurabilità - Conseguenze - Rinnovo dell'atto mediante comunicazione a mezzo posta - Necessità - Esclusione.

Nel giudizio di cassazione, in tema di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, l'indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella del relativo indirizzo di P.E.C., comporta l'automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. figurante obbligatoriamente dal "Reginde", sicché correttamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli artt.366, ultimo comma, e 136, comma 2, c.p.c., procede all'individuazione della P.E.C. dal "Reginde" e all'esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione inviata all'esito di tale individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di P.E.C. del destinatario, la mancata consegna dell'avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancelleria non è

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

onerata di procedere al rinnovo dell'atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4, Legge 22/02/2010 num. 24

Massime precedenti Vedi: N. 3965 del 2020 Rv. 656990 - 01, N. 3164 del 2020 Rv. 657013 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021 (Rv. 660709 - 01)

Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

*L. (TERRACCIANO PASQUALE) contro I. (MELITI MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2018*

100041 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALI - FORMA Requisiti nel rito ordinario di cognizione - Formule sacramentali - Configurabilità - Esclusione - Differimento d'udienza - Necessità - Esclusione .

In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 21615 del 2004 Rv. 578041 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4920 del 23/02/2021 (Rv. 660806 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

*Z. (CILLO FATIMA) contro V. (LIMATOLA PAOLA)
Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 12/02/2018*

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Comunicazione al difensore - Facoltà del difensore di indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza attribuire ad esso la qualità di domiciliatario - Insussistenza - Ragioni.

In tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio non può indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza specificare di volersi domiciliare presso di lui; ciò in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa della P.E.C., cosicché non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliatario.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021 (Rv. 660706 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

M. (ITALIA SALVATORE) contro U. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2018

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica a difensore esercente "extra districtum" - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Riscontro della correttezza dell'indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Mancato perfezionamento della notifica in ragione del mutamento del domicilio eletto - Riattivazione del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Condizioni.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, è valida se effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l'obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; pertanto, ove la notifica non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto "extra districtum", è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell'atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell'ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello, pari a quaranta giorni, ordinariamente fissato per lo specifico incombente dall'art.641 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Regio Decr. 14/02/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01, N. 32681 del 2019 Rv. 656298 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 (Rv. 660603 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (CAPRARA GIOVANNI) contro D. (DI TIZIO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del conduttore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 23315 del 2020 Rv. 659380 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4653 del 22/02/2021 (Rv. 660601 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

P. (PALOMBI NICOLA) contro F. (TATOZZI CLAUDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/05/2018

152007 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" Opposizione del convenuto - Ammissibilità - Conseguenze - Verifica, in termini di certezza, dell'esistenza o dell'inesistenza del danno - Necessità - Effetti sulla prosecuzione della pretesa attorea in una separata fase od in un distinto giudizio.

L'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Massime precedenti Vedi: N. 15066 del 2000 Rv. 542004 - 01, N. 25113 del 2017 Rv. 646452 - 03

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021** (Rv. **660707 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

F. (CALANDRUCCIO MICHELE) contro I. (FONTANELLI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2018

133099 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011222/2018 64858001

Massime precedenti Conformi: N. 11222 del 2018 Rv. 648580 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4662 del 22/02/2021** (Rv. **660805 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

I. (CANONICO MASSIMO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/12/2018

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo - Provvedimento colposamente emesso dal giudice in assenza dei presupposti di legge - Comportamento doloso concorrente del creditore opposto - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fondamento.

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE In genere.

In tema di responsabilità civile del magistrato, la circostanza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto abbia ottenuto la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio prestando dolosamente una fideiussione invalida non è idonea ad interrompere il nesso causale fra il danno subito dall'opponente - (per non essere riuscito a recuperare quanto pagato in conseguenza dell'avvenuta concessione della provvisoria esecuzione) e la condotta colposa del giudice, consistita nell'aver autorizzato siffatta provvisoria esecuzione nonostante la mancanza del requisito del "fumus boni iuris", atteso che la condotta dolosa di altro soggetto, ove non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento lesivo, potendo eventualmente assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23915 del 2013 Rv. 629115 - 01, N. 18753 del 2017 Rv. 645371 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021** (Rv. **660707 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

F. (CALANDRUCCIO MICHELE) contro I. (FONTANELLI ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/08/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE "Sale and lease back" - Contratto di impresa - Liceità - Accertamento di fatto - Necessità - Violazione del divieto di patto commissorio - Configurabilità - Condizioni.

Il "sale and lease back" configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta in essere in funzione di garanzia e sia volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, l'operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5438 del 2006 Rv. 587332 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21042 del 2017 Rv. 645552 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4659 del 22/02/2021 (Rv. 660602 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (CARANO CIRO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/05/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE "Leasing in costruendo" - Clausola di indicizzazione al cambio di valuta estera - Natura -Strumento finanziario derivato - Esclusione - Fondamento.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4202 del 17/02/2021 (Rv. 660599 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

O. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/04/2019

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Processo di appello - Rimessione della causa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

su questioni sopravvenute - Concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Necessità - Ragioni - Conseguenze dell'omissione - Nullità della sentenza - Fattispecie.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel processo di appello, ove la causa sia rimessa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti su questioni sopravvenute, il giudizio viene riportato nella fase decisoria, con conseguente necessità di osservare le prescrizioni poste dall'art. 352 c.p.c., anche in ordine ai termini previsti dall'art. 190 stesso codice ai fini dello scambio della comparse conclusionali e delle memorie di replica, la cui mancata concessione determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio subito dalla parte in seguito a tale omissione, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è già stata valutata in astratto dal legislatore come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di protezione internazionale, nella quale, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulle ricadute processuali di un nuovo principio affermato dalle Sezioni unite e sulla disciplina sopravvenuta posta dalla l. 132 del 2018, aveva negato la concessione di nuovo termine per lo scambio delle comparse e delle memorie, all'esito delle rinnovate conclusioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Legge del 2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26883 del 2019 Rv. 655666 - 01, N. 3737 del 2003 Rv. 561131 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4033 del 16/02/2021 (Rv. 660596 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: D'ARRIGO COSIMO. Relatore: D'ARRIGO COSIMO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

I. (TARANTO GIUSEPPE) contro O. (GIGLIO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2016

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Tasso di sostituzione previsto dall'art.1 del d.l. n. 394 del 2000, di interpretazione autentica della disciplina di cui alla l. n. 108 del 1996 - Applicabilità ai rapporti risolti o receduti con residui effetti restitutori in capo al mutuatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interessi usurari, il cd. "tasso di sostituzione", previsto dall' art.1, comma 3, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n.24 del 2001), di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella l. n. 108 del 1996, si applica, a norma del comma 2 del medesimo articolo, ai mutui a tasso fisso "in essere" alla data della sua entrata in vigore; pertanto esso non può essere invocato in relazione ai contratti precedentemente risolti o receduti, in cui residuano soltanto obbligazioni restitutorie immediatamente esigibili, rispetto alle quali non vi è spazio per interventi manutentivi del regolamento contrattuale, quale quello costituito dal predetto "tasso di sostituzione". (Fattispecie relativa a contratto di mutuo fondiario risolto prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 394 del 2000, in seguito ad avvalimento di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., da parte del mutuante, con residuo obbligo del mutuatario di restituire il capitale ancora dovuto, maggiorato degli interessi moratori).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 602 del 2013 Rv. 626533 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4032 del 16/02/2021 (Rv. 660595 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (FIORINI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2018

174199 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE Patrimonio dell'Ente Ferrovie dello Stato - Procedura di trasferimento alla Società Ferrovie dello Stato s.p.a. - Attuazione - Condizioni.

Ai fini dell'attuazione delle procedure di trasferimento dall'Ente Ferrovie dello Stato alla Società Ferrovie dello Stato s.p.a., ex art.15, commi 1 e 2, del d.l. n. 16 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 75 del 1993) la condizione che il bene trasferito risulti, alla data del 31 dicembre 1985, nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato va intesa nel senso che esso sia di "pertinenza" della stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1985, ossia assoggettato al regime di piena disponibilità negoziale di diritto privato, non essendo invece necessario l'effettivo utilizzo per il servizio ferroviario.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 15, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20708 del 2019 Rv. 654984 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4036 del 16/02/2021 (Rv. 660598 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

M. (SCHEMBRI FABIO) contro I. (IANNELLI ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2018

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Giornalismo d'inchiesta - Connotazioni - Generale limite della verità oggettiva della notizia - Peculiarità - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e buona fede - Sufficienza - Fattispecie.

Al cosiddetto "giornalismo d'inchiesta", quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto diffamatorio il contenuto di un libro dedicato a far luce, anche attraverso brani di conversazioni telefoniche, su vicende remote e recenti della storia della Repubblica, valorizzandone il carattere "allusivo" in applicazione del solo parametro valutativo della veridicità della notizia, ma omettendo di tenere conto dell'osservanza, da parte del giornalista, dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, nonché del canone della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e nella valutazione della loro attendibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 16236 del 2010 Rv. 614076 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

S. (SENATORE GIUSEPPE) contro C. (IANNONE PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2018

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4034 del 16/02/2021 (Rv. 660597 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: D'ARRIGO COSIMO. Relatore: D'ARRIGO COSIMO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

D. (TERRACCIANO DANIELA) contro D. (ROMANO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/04/2017

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell'efficacia esecutiva del titolo - Effetti.

Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrono più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 2014 Rv. 628704 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 3785 del 15/02/2021 (Rv. 660393 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

M. (CIPRIETTI SABATINO) contro S.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/03/2017

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
Diffamazione - Requisiti - Comunicazione con più persone - Presenza di minori - Rilevanza - Condizioni.

In tema di risarcimento danni da diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone può essere ravvisato nel caso in cui le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età qualora questi ultimi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne possano cogliere la generica portata lesiva, tanto da rimanerne turbati o divenire a loro volta potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11271 del 2020 Rv. 658144 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3583 del 11/02/2021 (Rv. 660399 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DI FLORIO ANTONELLA.** *Relatore:* **DI FLORIO ANTONELLA.**

A. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 013565/2020 65823501

Massime precedenti Conformi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3569 del 11/02/2021** (Rv. **660593 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

D. (LANDOLFI GUGLIELMO) contro L. (MOBILIO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018

140015 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE Erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Conseguenze.

Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 21806 del 2017 Rv. 645625 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3572 del 11/02/2021** (Rv. **660548 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

C. (MOCCI ERNESTO) contro S. (MORSILLO ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/03/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023940/2017 64582802

Massime precedenti Conformi: N. 23940 del 2017 Rv. 645828 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021** (Rv. **660524 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**.

F. (CECCANTI MASSIMO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13/09/2017

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione "recuperatoria" a cartella di pagamento fondata su ordinanza ingiunzione emessa in esito a ricorso gerarchico - Contenuto - Deduzione di omissione o invalidità della notifica dell'ordinanza - Sufficienza - Esclusione - Allegazione dei vizi del verbale di accertamento - Necessità - Conseguenze.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In caso di opposizione "recuperatoria" avverso la cartella esattoriale fondata sull'omessa o invalida notifica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, atto presupposto sui cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 205, Cod. Strada Nuovo art. 204 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11789 del 2019 Rv. 653724 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021 (Rv. 660547 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

P. (LABRIOLA RENATO) contro P. (AZZINI EMILIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2018

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Onere motivazionale del giudice in appello - Assolvimento - Esame di ogni allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa delle ragioni della decisione - Sufficienza.

Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25509 del 2014 Rv. 633604 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021 (Rv. 660591 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

P. (GNIGNATI PAOLO) contro A. (ZAMBELLI FRANCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2017

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

aveva ritenuto inammissibile, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nei confronti di una ASL per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica cd. SUEM).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021 (Rv. 660592 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

P. (RUCCI FERNANDO) contro B. (GECELE CHRISTIAN)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 24/01/2017

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Segnalazione alla Centrale dei Rischi - Legittimità - Accertamento - Presupposti - Sussistenza del debito segnalato - Insufficienza - Onere della prova - Ripartizione.

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo fraposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 108, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3133 del 2020 Rv. 657144 - 01, N. 15609 del 2014 Rv. 631843 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021 (Rv. 660523 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

P. (CASSIANI MARCO) contro N. (GARULLI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/02/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Debiti relativi ai bisogni della famiglia - Onere della prova gravante sul debitore - Individuazione - Criteri - Debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16176 del 2018 Rv. 649433 - 01, N. 21800 del 2016 Rv. 642962 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2832 del 05/02/2021 (Rv. 660398 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (LEMMA PAOLA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 31/07/2018

138060 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE Ragionevole durata del processo - Accoglimento della richiesta di supplemento di consulenza tecnica - Non ostatività - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo non ostano all'accoglimento della richiesta di supplemento della consulenza tecnica in quanto l'esigenza di una tempestiva definizione del giudizio, dotata di rilievo costituzionale se, appunto, ragionevole, non è concepita quale valore assoluto, ma in rapporto alle altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 18410 del 2013 Rv. 627725 - 01, N. 119 del 2004 Rv. 569336 - 01, N. 16517 del 2020 Rv. 659018 - 04

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021 (Rv. 660522 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

S. (PACE ELISABETTA) contro G. (MANGIONE RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Liquidazione equitativa - Presupposti - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto; la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito e pure in grado di appello. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, senza dare ingresso alla valutazione equitativa del danno, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta da un condomino nei confronti dell'amministratore responsabile di non aver pagato tempestivamente l'assicurazione condominiale, così determinando la mancata erogazione dell'indennizzo per il danno derivato al condomino da un incendio verificatosi nel proprio appartamento, al riguardo argomentando come non acquisita la "prova certa dell'ammontare del danno", pur avendo dato atto della sussistenza di un "accertamento conservativo del danno" sottoscritto dal danneggiato e dal perito della compagnia assicurativa dopo il verificarsi del sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 26051 del 2020 Rv. 659923 - 01, N. 1636 del 2020 Rv. 656592 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021** (Rv. **660521 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **D'ARRIGO COSIMO.**

Relatore: **D'ARRIGO COSIMO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (GRIFONI ALESSANDRO) contro B. (BACCHETTA DANIELA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/11/2017

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Integrale rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite del secondo grado - Omesso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado - Esclusione - Reiezione implicita del detto motivo di gravame - Configurabilità.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2711 del 04/02/2021** (Rv. **660397 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore:

GORGONI MARILENA. P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

B. (DI PIERRO NICOLA) contro M. (SCUDELLER NANDINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/03/2018

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione - Vendita della cosa locata - Effetti - Surrogazione del terzo acquirente nel rapporto di garanzia con il fideiussore del locatore - Condizioni - Principio nell'interesse della legge.

104075 LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di locazione, ove ricorrano i presupposti di cui all'art.1599 c.c., l'acquirente della cosa locata subentra "ex lege", ai sensi dell'art.1602 c.c., all'originario locatore, anche nel rapporto obbligatorio di garanzia costituito tra quest'ultimo e il suo fideiussore, soltanto se tale obbligazione possa ritenersi "derivante" dal contratto di locazione (in quanto ne abbia costituito una clausola da esso inscindibile) e non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti originarie, dovendosi altrimenti ritenere inoperante la detta surrogazione legale, giacché l'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto principale di locazione esclude che l'attribuzione della garanzia "derivi" di regola da quest'ultimo, per gli effetti di cui al citato art.1602 c.c., nonostante il carattere accessorio da cui è contraddistinta, tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Civ. art. 1943

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2694 del 04/02/2021** (Rv. **660396 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

G. (LIPPOLIS COSIMO) contro M. (SASSANO RAFFAELE MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 10/09/2018

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Estinzione del reato o sopravvenienza di sentenza irrevocabile nel giudizio penale - Diritto al risarcimento - Termine prescrizione applicabile e decorrenza - Ambito di applicazione.

L'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto del detto comma 3, nonché della finalità di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11775 del 2013 Rv. 626762 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 20363 del 2019 Rv. 654790 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 (Rv. 660394 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

O. (BOZZOLI CATERINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Limiti - Fattispecie.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall'appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20883 del 2019 Rv. 654951 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021 (Rv. 660520 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

R. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019224/2020 65881901

Massime precedenti Conformi: N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2493 del 03/02/2021 (Rv. 660395 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

D. (NATALE MICHELA) contro B. (FERRARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipula di mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un bene insistente su suolo demaniale in forza di concessione - Obblighi del notaio - Verifica della permanenza della concessione - Inclusione - Ragioni.

Il notaio - prima di stipulare un mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un immobile insistente, in forza di concessione, su suolo demaniale - deve verificare l'esistenza della concessione e, dunque, la stessa permanenza del diritto superficiario sul bene, in quanto rientra nei suoi doveri professionali la conoscenza del regime generale dei beni demaniali e delle sue implicazioni sui diritti derivati, nonché dei termini e delle condizioni che regolano la dipendenza del diritto da alienare da un altro, al fine di evitare che la fruttuosità dell'alienazione possa essere incisa dalla sorte del diritto pregiudicante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76, Regio Decr. 01/12/1895 num. 726 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 11296 del 2020 Rv. 658158 - 01, N. 25113 del 2017 Rv. 646452 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2496 del 03/02/2021 (Rv. 660546 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO.

Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

F. (SCHININA' GIAMBATTISTA) contro M. (GIACONA SANTI PIERPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/03/2018

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Ricorso per cassazione proposto da società ricorrente diversa da quella che la rappresentava nel giudizio di merito - Intervenuta incorporazione della rappresentante nella ricorrente - Ammissibilità - Produzione dell'atto di fusione - Necessità - Esclusione.

133182 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM In genere.

Non è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da società titolare dei diritti di cui si controverte, legittimata a stare ed a resistere in giudizio anche in sede di legittimità, a prescindere dalla circostanza dell'avvenuta incorporazione della società che l'aveva rappresentata nel giudizio di merito, della quale, di conseguenza, non è necessaria la prova mediante produzione documentale dell'atto di fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15414 del 2017 Rv. 645068 - 01, N. 17681 del 2007 Rv. 599935 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021 (Rv. 660520 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore:

DI FLORIO ANTONELLA.

R. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 008819/2020 65791603
Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del 23/02/2021 (Rv. 660611 - 01)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:
ROSSETTI MARCO.

B. (LIGUORI MICHELE) contro A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2017

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Azione promossa dal terzo danneggiato - Spese di lite sostenute dall'assicurato - Obbligo dell'assicurazione di rimborsarle - Sussistenza - Limiti - Assorbimento della domanda di garanzia - Rilevanza - Esclusione.

L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8896 del 2020 Rv. 657844 - 01, N. 5300 del 2008 Rv. 601854 - 01, N. 5479 del 2015 Rv. 634661 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 02)
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:
ROSSETTI MARCO.

A. (FRAZZANO LUCIA) contro S. (COZZA GIANLUCA)
Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015252/2020 65872701

Massime precedenti Conformi: N. 15252 del 2020 Rv. 658727 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021** (Rv. **660674 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

A. (FRAZZANO LUCIA) contro S. (COZZA GIANLUCA)

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità e certezza - Accertamento "ex ante" - Criteri - Fattispecie.

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE In genere.

In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerge l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4024 del 2008 Rv. 601900 - 01, N. 7722 del 2019 Rv. 653444 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 4791 del 23/02/2021** (Rv. **660754 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

B. (STAGLIANO' GIOVANNI) contro C. (LUCENTE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/05/2018

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione a mezzo posta - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze.

Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29387 del 2008 Rv. 606023 - 01, N. 18104 del 2018 Rv. 649804 - 01, N. 14549 del 2018 Rv. 649010 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021** (Rv. **660752 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (LA CHIOMA LORENZO) contro S. (PECCI GIAMPAOLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza per territorio - Prima difesa utile - Individuazione - Atto di opposizione - Fondamento.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5161 del 1999 Rv. 526757 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 4784 del 23/02/2021** (Rv. **660753 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MAGGI AMERIGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2018

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi in odontostomatologia - Iscrizione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 14 del 2003 - Mancata remunerazione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Fondamento.

In tema di ristoro del pregiudizio da inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari, compete il diritto al risarcimento del danno ai medici che abbiano frequentato senza adeguata remunerazione scuole di specializzazione "post lauream" in odontostomatologia sulla base di iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della l. n.14 del 2003, atteso che solo a seguito delle modifiche, apportate dall'art.13 di detta legge, all'art.1 della l. n. 405 del 1985, è stato interdetto l'esercizio della professione di dentista ai laureati in medicina, richiedendosi il conseguimento della laurea in odontoiatria, e considerato che l'ordinamento comunitario (con le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) aveva riconosciuto il diritto all' "adeguata remunerazione" a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione in "stomatologia", materia che in Italia, per espressa previsione della richiamata direttiva CEE 75/362, equivaleva alla odontostomatologia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 03/02/2003 num. 14 art. 13, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021** (Rv. **660752 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (LA CHIOMA LORENZO) contro S. (PECCI GIAMPAOLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati - Deducibilità - Esclusione.

Non può essere proposta in cassazione con regolamento di competenza la questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 8303 del 2020 Rv. 658467 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021** (Rv. **660610 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

P. (TOLU ILVO) contro D. (AMBROSETTI MASSIMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2018

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Giudizio di cassazione - Formulazione dell'istanza di distrazione solo in calce alla nota spese - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione (nella specie, un procedimento ex art. 380 bis c.p.c.) l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario deve ritenersi irritualmente proposta - e, quindi, non può essere accolta - se formulata, per la prima volta, solo in calce alla nota spese poiché, in sede di legittimità, l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il Collegio è costituito, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito, dalla memoria illustrativa oppure, qualora si tenga l'udienza pubblica, dalla discussione davanti al medesimo Collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 376 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 12111 del 2014 Rv. 630965 - 01, N. 14098 del 2020 Rv. 658505 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021** (Rv. **660420 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

F. (PANELLA ALESSIA) contro V. (MARTONI GIAMPAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2019

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titorarietà attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazione del convenuto - Mera difesa - Contumacia - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.(Fattispecie in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata condannata in contumacia in prime cure, condanna riformata dal giudice di appello dinanzi al quale la predetta aveva contestato di aver validamente rinunciato all'eredità prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30545 del 2017 Rv. 647184 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021 (Rv. 660551 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

F. (SCARCIOLLA GIANNICOLA) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/11/2017

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Mancanza di collisione diretta tra veicoli - Estensione - Condizioni - Fattispecie.

La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19197 del 2018 Rv. 649734 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021 (Rv. 660550 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. (BELLI BRUNO) contro G. (ROMAGNOLI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/12/2017

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Rischio elettivo del prestatore di lavoro - Presupposti - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8988 del 2020 Rv. 657940 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021 (Rv. 660419 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

A. (CHIOINI FABRIZIO) contro B. (DIANDA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2018

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE "Exceptio inadimpleti contractus" - Onere della prova - Criteri di riparto - Fattispecie.

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da cui emergeva l'inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della "exceptio inadimpleti contractus").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3373 del 2010 Rv. 611587 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01, N. 25584 del 2018 Rv. 650915 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021 (Rv. 660549 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

M. (GIUGNI DOMENICO) contro C. (DE SANTIS STANISLAO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/01/2018

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Ricostruzione dell'accordo negoziale - Attività del giudice del merito - Distinzione in due fasi - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente interpretato la volontà delle parti di un contratto di permuta tra alcuni terreni e gli appartamenti da realizzarvi, come diretta a differire l'effetto traslativo del diritto di proprietà sui beni costruiti ad un momento successivo, coincidente con l'adempimento di ulteriori obbligazioni derivanti dal contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1552

Massime precedenti Vedi: N. 21650 del 2019 Rv. 655209 - 01, N. 11254 del 2018 Rv. 648602 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3011 del 09/02/2021 (Rv. 660608 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

A. (GONNELLA GIULIO) contro R. (BADO' FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile includente la copertura del rischio di tutela legale - Spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato - Obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di dette spese in virtù della sola assicurazione della responsabilità civile - Sussistenza - Limiti - Conseguenze.

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Massime precedenti Vedi: N. 18076 del 2020 Rv. 658762 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021 (Rv. 660609 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

T. (COSI SAVERIO) contro O. (BARBANTINI GOFFREDO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Chiusura della fase sommaria - Declaratoria di improcedibilità (sia dell'opposizione del debitore sia dell'azione esecutiva del creditore) - Interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte del creditore - Sussistenza - Ragioni.

In tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9652 del 2017 Rv. 643828 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021 (Rv. 660418 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VALLE CRISTIANO.

T. (GRECO SALVINO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2018

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Termine ex art. 305 c. p. c. - Applicabilità - Alla sola fase del deposito del ricorso in cancelleria - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.

Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9819 del 2018 Rv. 648428 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2522 del 03/02/2021 (Rv. 660417 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

M. (RUGGERI GIUSEPPE) contro A.

Regola sospensione

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018918/2019 65444802

Massime precedenti Conformi: N. 18918 del 2019 Rv. 654448 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2186 del 01/02/2021 (Rv. 660416 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

I. (CANTELLI GIANCARLO) contro Z.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA, 31/07/2017

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015029/2020 65842401

Massime precedenti Conformi: N. 15029 del 2020 Rv. 658424 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 5476 del 26/02/2021** (Rv. **660618 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

C. (ANDREONI AMOS) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/07/2014

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Discriminazioni basate sul sesso - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Contenuto - Prova gravante sul datore di lavoro - Fattispecie.

In tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, la quale è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta. (Nella specie, la S.C. - in relazione alla domanda con cui una lavoratrice aveva dedotto la sussistenza di una discriminazione per avere il datore di lavoro negato, non procedendo alla proroga di un contratto a termine, il mantenimento in servizio della medesima, a causa del suo stato di gravidanza, e invece concesso il rinnovo di contratti a termine a tutti i colleghi che si trovavano nelle sue stesse condizioni contrattuali - ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la predetta domanda sul rilievo che in giudizio non erano stati forniti elementi circa la stipula di nuovi contratti con gli altri dipendenti fondati sulla medesima causale di quello della lavoratrice, così finendo, però, per porre a carico di quest'ultima una prova piena di tutti gli elementi significativi di una discriminazione, e senza considerare il criterio della vicinanza della prova, il quale portava a ritenere che i contratti in questione fossero nella materiale disponibilità del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 25, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 40, Decreto Legisl. 25/01/2010 num. 5, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 05/07/2006 num. 54, Direttive Commissione CEE 19/10/1992 num. 85, Direttive Commissione CEE 08/03/2010 num. 18

Massime precedenti Vedi: N. 25543 del 2018 Rv. 650734 - 01, N. 1 del 2020 Rv. 656650 - 03, N. 12490 del 2020 Rv. 658001 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 4901 del 23/02/2021** (Rv. **660540 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

M. (DI FONSO SIMONA) contro E. (VACCARI GIOIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2014

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE In genere

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028583/2018 65168701

Massime precedenti Conformi: N. 28583 del 2018 Rv. 651687 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 4891 del 23/02/2021** (Rv. **660617 - 02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore:
SPENA FRANCESCA. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

L. (CASSIA GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/09/2014

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO
CONVENZIONALE - IN GENERE Medici convenzionati - Periodo di sospensione cautelare -
Pagamento dei corrispettivi - Prescrizione - Decorrenza - Dalla relativa maturazione.

In tema di rapporti coordinati e continuativi, istituiti tra i medici e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della l. n. 833 del 1978, l'esercizio da parte dell'Amministrazione sanitaria del potere unilaterale di sospensione cautelare del professionista dal servizio, in relazione alla proposizione di azioni disciplinari o penali nei confronti del medesimo, comporta la sospensione della prestazione lavorativa che, in assenza di una disciplina specifica, non produce effetti estintivi dell'obbligazione retributiva; ne consegue il diritto del medico convenzionato di esigere il pagamento dei corrispettivi in costanza del periodo di sospensione cautelare e, dunque, il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. sin dal momento della loro maturazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 316

Sez. L - , **Sentenza n. 4891 del 23/02/2021** (Rv. **660617 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore:
SPENA FRANCESCA. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

L. (CASSIA GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/09/2014

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO
CONVENZIONALE - IN GENERE Medici specialisti ambulatoriali convenzionati - Potere
dell'Amministrazione sanitaria di sospensione cautelare del professionista - Sussistenza - Limiti
- Effetti estintivi dell'obbligazione retributiva per il periodo di sospensione - Esclusione.

In tema di rapporti coordinati e continuativi, istituiti tra i medici e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della l. n. 833 del 1978, sebbene l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti, di contenuto privatistico, con i medici specialistici ambulatoriali, titolari di convenzioni con le U.S.L., recepito nel d.P.R. n. 316 del 1990, non preveda espressamente l'attribuzione all'Amministrazione sanitaria di un potere unilaterale di sospensione cautelare del professionista dal servizio, in relazione alla proposizione di azioni disciplinari o penali nei confronti del medesimo, nonché alle esigenze del buon

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

andamento dell'attività la cui cura è rimessa alla detta Amministrazione, l'esercizio di un potere siffatto, ove risulti non ispirato da intenti discriminatori, coerente con gli obblighi generali di correttezza e buona fede ed effettivamente coordinato alle indicate evenienze ed esigenze, deve ritenersi connaturato al potere direttivo derivante dallo stesso rapporto convenzionale e, quindi, legittimo, ancorché inidoneo a produrre effetti estintivi dell'obbligazione retributiva per il periodo della sospensione della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 316

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4955 del 1997 Rv. 504920 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 4897 del 23/02/2021 (Rv. 660621 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro E. (BUFANO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2018

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Imprenditore dichiarato fallito - Trasferimento d'azienda e cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario in data anteriore al fallimento del cedente e all'istanza di ammissione al passivo - Contestazione dell'INPS circa la spettanza del credito - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 2 della l. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta; inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché il fallimento del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19277 del 2018 Rv. 649923 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26021 del 2018 Rv. 651048 - 01, N. 5376 del 2020 Rv. 658966 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 4676 del 22/02/2021** (Rv. **660615 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Diff.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2014

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Obbligazione contributiva - Presupposti - Sospensione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore non prevista dal contratto collettivo - Irrilevanza.

L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 388 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4899 del 2017 Rv. 643422 - 01, N. 14083 del 2019 Rv. 654181 - 01, N. 15120 del 2019 Rv. 654101 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 4677 del 22/02/2021** (Rv. **660616 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **TRICOMI IRENE.** Relatore: **TRICOMI IRENE.** P.M. **FRESA MARIO.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CUCCHIARA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2017

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Personale della scuola - Assistenza al genitore in condizione di handicap grave - Trasferimento interprovinciale ex art. 13 del CCNI dell'8 aprile 2016 - Diritto di precedenza - Condizioni - Assegnazione provvisoria - Contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Esclusione - Fondamento.

In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/04/2016 art. 13, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6150 del 2019 Rv. 653082 - 01, N. 585 del 2016 Rv. 638511 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 4667 del 22/02/2021** (Rv. **660614 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

F. (PULIATTI ANTONIO) contro A. (MICHELI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/01/2015

103056 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO Principio costituzionale della retribuzione sufficiente - Lavoro autonomo - Applicabilità - Esclusione - Natura parasubordinata del rapporto - Rilevanza - Esclusione.

Il principio della retribuzione sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2225

Massime precedenti Conformi: N. 5807 del 2004 Rv. 571448 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 285 del 2019 Rv. 652071 - 01, N. 23628 del 2004 Rv. 579553 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 4565 del 19/02/2021** (Rv. **660537 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

Z. (ARMANI SAVERIO) contro C. (PESSI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 25/07/2014

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Dottori commercialisti - Trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 - Liquidazione - Normativa regolamentare interna adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Applicabilità - Fondamento.

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, ente previdenziale privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, l'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti; ne consegue la legittimità del regolamento approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 che, in coerenza con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio posto a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004, ha previsto la riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata sulla base della media dei redditi dichiarati dall'assicurato nei venticinque anni anteriori al 2003.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6701 del 2016 Rv. 639298 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636248 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 4566 del 19/02/2021** (Rv. **660538 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (GIAMMARIA FRANCESCO) contro V. (SPIZUOCO GABRIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/11/2014

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Restituzione dei contributi - Domanda dell'avente diritto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Diritto degli eredi al rimborso - Esclusione.

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, la presentazione di una apposita domanda costituisce un requisito necessario non solo per l'erogazione dei trattamenti pensionistici ma anche per la restituzione dei contributi, sicché, in assenza di un'istanza proposta dal professionista prima della modifica statutaria che ha soppresso l'istituto restitutorio, va escluso il diritto degli eredi al rimborso dei contributi versati dal dante causa che non abbia maturato il diritto a pensione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 28/11/1995

Massime precedenti Vedi: N. 4980 del 2018 Rv. 647476 - 01, N. 9290 del 2016 Rv. 639594 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 4568 del 19/02/2021** (Rv. **660620 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

P. (ROMITO DOMENICO) contro C. (BONURA HARALD MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/08/2018

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Casse previdenziali private - Cassa dei geometri liberi professionisti - Obbligatorietà dell'iscrizione - Presupposti - Iscrizione all'albo professionale - Sufficienza.

In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19586 del 2017 Rv. 645274 - 01, N. 5375 del 2019 Rv. 652778 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 4570 del 19/02/2021** (Rv. **660539 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro A. (NENCINI FRANCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 26/09/2013

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Pronuncia in primo grado viziata da extrapetizione - Declaratoria di inammissibilità in sede di appello ex art. 348 bis c.p.c. - Cassazione con rinvio ex art. 383, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento.

Nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado affetta dal vizio di ultrapetizione (per il quale non è prevista la rimessione al primo giudice ma l'obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla nel merito), all'accoglimento del ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la detta sentenza deve seguire, ex art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio al giudice di appello, quale giudice che avrebbe dovuto pronunciare sul merito della prima impugnazione, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 22558 del 2014 Rv. 633072 - 01, N. 6326 del 2019 Rv. 653121 - 02, N. 12570 del 2019 Rv. 653812 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 4416 del 18/02/2021** (Rv. **660535 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro F. (SILVESTRINI FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/08/2014

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Apprendistato ex art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Agevolazioni contributive - Decadenza - Limiti e condizioni.

In tema di contratto di apprendistato ex art. 49 della l. n. 276 del 2003, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda in giudizio, l'inadempimento del datore di lavoro rivesta un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8564 del 2018 Rv. 648340 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 4419 del 18/02/2021** (Rv. **660536 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/03/2019

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Condizioni e limiti - Requisito dell'abitualità - Accertamento in concreto - Necessità.

In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32167 del 2018 Rv. 652030 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 4190 del 17/02/2021** (Rv. **660672 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **D'ANTONIO ENRICA**. Relatore: **D'ANTONIO ENRICA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (PIZZOFERRATO ALBERTO) contro G. (OSELE MARIA CRISTINA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 24/10/2014

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Invalidi per ragioni di servizio - Beneficio previsto dall'art. 33, comma 6, l. n. 104 del 1992 - Riconoscimento automatico ex art. 38, comma 5, l. n. 448 del 1998 - Esclusione - Preventivo accertamento del requisito sanitario ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992 - Necessità - Fondamento.

Gli invalidi per ragioni di servizio non hanno diritto al riconoscimento automatico, ex art. 38, comma 5, della l. n. 448 del 1998, del beneficio della riduzione giornaliera pari a due ore dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992, per la fruizione del quale è necessario il preventivo accertamento della sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della legge citata, essendo esonerati da detto accertamento i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati, da individuarsi comunque nell'ambito delle norme attinenti agli invalidi di guerra; peraltro, una piena ed automatica parificazione tra le due categorie di invalidi non è neppure desumibile dalle disposizioni di cui agli artt. 1 della l. n. 539

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

del 1950 e 5 della l. n. 474 del 1958, che hanno solamente esteso agli invalidi per servizio benefici specifici già previsti per gli invalidi di guerra.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 4 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 03/04/1958 num. 474 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 38 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 30068 del 2019 Rv. 655863 - 01, N. 239 del 1981 Rv. 410649 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 4177 del 17/02/2021 (Rv. 660613 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.

P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

G. (NUCCI ORNELLA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/05/2015

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Incarico ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Conferimento - Presupposti - Deroga alle regole che prescrivono l'espletamento del pubblico concorso - Sussistenza.

In tema di dirigenza medica, il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 rappresenta una particolare forma di reclutamento a tempo determinato che, nella ricorrenza dei presupposti espressamente indicati nella citata disposizione normativa, deroga alle regole generali che prescrivono tassativamente l'espletamento del pubblico concorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11008 del 2020 Rv. 657852 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6455 del 2020 Rv. 657214 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 4057 del 16/02/2021 (Rv. 660534 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA.

P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

G. (GALLUZZO SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2018

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Personale ATA - Requisiti di partecipazione al concorso - Insussistenza delle condizioni ostative previste dalla l. n. 16 del 1992 - Inserimento nel bando - Discrezionalità dell'amministrazione - Sussistenza - Fondamento.

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere.

In tema di reclutamento del personale scolastico ATA, l'inserimento nel bando, tra i requisiti generali di partecipazione al concorso stabiliti dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957 e dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, anche di quello della insussistenza delle circostanze ostative previste dalla l. n. 16 del 1992 - comprendenti l'infrazione di una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo - rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, quale espressione della facoltà normativamente prevista per l'ammissione a particolari carriere o a particolari profili professionali di qualifica o categoria,

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

rispondendo una tale scelta, in ragione del danno che le circostanze in questione sono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico, alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie delle categorie del personale dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 2 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 2, Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 402 com. 4 CORTE COST.

Sez. L - , Sentenza n. 4057 del 16/02/2021 (Rv. 660534 - 02)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

G. (GALLUZZO SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2018

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato - Obbligo della P.A. di concludere il predetto procedimento prima dell'immissione in ruolo - Sussistenza - Accertamento successivo della mancanza dei requisiti - Conseguenze.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo; tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono i presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2316 del 2020 Rv. 656769 - 03, N. 30992 del 2019 Rv. 655886 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8236 del 2020 Rv. 657613 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (ZAMPIERI NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/04/2017

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale insegnante - Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 - Valore abilitante ai fini

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 - Insussistenza - Fondamento.

In tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, atteso che il solo possesso del predetto diploma non era mai stato requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, e, di conseguenza, neppure per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituiscono un'evoluzione di quelle per titoli, dovendosi in tal modo escludere che la clausola che consente l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione", contenuta nella citata l. n. 296 del 2006, possa essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all'insegnamento, non era sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie, considerata la "ratio" della predetta clausola, intesa non già ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'iscrizione, bensì a preservare le aspettative di chi, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avesse già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 197, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 399, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401, Legge 10/12/1997 num. 425 art. 8 com. 2, DPR 23/07/1998 num. 323 art. 15 com. 7, Legge 19/11/1990 num. 341 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST., Decr. Minist. Pubblica Istruzione 27/03/2000 num. 123, Legge 04/06/2004 num. 143 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 605 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/09/2008 num. 137 art. 5 bis, Legge 30/10/2008 num. 169, Decreto Legge 07/04/2004 num. 97 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10221 del 2020 Rv. 657721 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 3816 del 15/02/2021 (Rv. 660441 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

D. (FAIOLA ARNALDO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2014

103123 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Svolgimento di mansioni aggiuntive - Incidenza sulla retribuzione - Limiti e condizioni - Oneri di allegazione del lavoratore - Fattispecie.

Il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di infermieri professionali che rivendicavano un compenso aggiuntivo per l'utilizzo della strumentazione diagnostica cd. POCT).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 16094 del 2016 Rv. 640722 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 3830 del 15/02/2021** (Rv. **660533 - 02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

R. (ZAMPIERI NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/04/2017

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Fondamento - Fattispecie.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ravvisato un'ipotesi di abuso del processo nella condotta processuale della parte che aveva adito sia il giudice amministrativo che il giudice ordinario per ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in virtù del possesso del diploma magistrale, senza considerare che, all'epoca della domanda, la questione era controversa non solo nel merito ma anche in relazione alla giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 12

Massime precedenti Conformi: N. 20018 del 2020 Rv. 659226 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 3817 del 15/02/2021** (Rv. **660442 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

M. (PETROCCO VITTORIO) contro A. (COCCHI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/10/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Proroga - Previsione di un termine fissato "per relationem" oltre al termine finale certo - Legittimità - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In caso di proroga di un contratto a tempo determinato di un dipendente pubblico, è legittima l'indicazione, in aggiunta al termine fisso finale, di un termine mobile "per relationem" collegato all'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato all'esito di procedure concorsuali o di mobilità, in quanto tale clausola, oltre a perseguire interessi meritevoli di tutela correlati ad esigenze occupazionali temporanee, non costituisce una condizione meramente potestativa, essendo ancorata a presupposti oggettivi che esulano dalla volontà arbitraria dell'amministrazione.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355

Massime precedenti Vedi: N. 11921 del 2003 Rv. 565742 - 01, N. 19045 del 2015 Rv. 637211 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 3815 del 15/02/2021 (Rv. 660440 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (MASSAFRA PAOLA) contro G. (DE MARCHIS CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000446/2021 66024801

Massime precedenti Conformi: N. 446 del 2021 Rv. 660248 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 3818 del 15/02/2021 (Rv. 660443 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (BALLISTRERI GANDOLFO MAURIZIO) contro P. (DI SALVO LUCIO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/07/2018

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Atto idoneo ad impedirli - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione.

Ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, sono da considerare idonei il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, nonché, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 212 del 2020, il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669 bis, 669 ter e 700 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 1970 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29429 del 2018 Rv. 651711 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 3824 del 15/02/2021** (Rv. **660612 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BAVA ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Provvidenze a carattere continuativo ex artt. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998, e 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004 - Cumulabilità con la pensione privilegiata - Sussistenza - Fondamento.

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, le provvidenze a carattere continuativo di cui agli artt. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998, e 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, sono cumulabili con la pensione privilegiata, perché le leggi citate non disciplinano il concorso delle provvidenze in questione con altri benefici, né opera in materia la previsione di incumulabilità ex art. 13 della l. n. 302 del 1990, che riguarda solo gli assegni vitalizi e le elargizioni previste da quest'ultima legge.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2 com. 1, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 13, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 3

Sez. L - , **Ordinanza n. 3666 del 12/02/2021** (Rv. **660531 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

Z. (GENOVESI GIANEMILIO) contro C. (PARODI RAFFAELLA MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/01/2015

095058 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - IN GENERE Sentenza passata in giudicato che accerta l'illegittimità di un atto della P.A. - Estensione del giudicato anche ai vizi deducibili ma non dedotti - Limiti - Deduzione davanti al giudice ordinario ai fini della ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente - Ammissibilità - Esclusione.

Nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, il giudicato non si estende – diversamente dal processo civile – anche ai vizi deducibili, ma solo a quelli dedotti, in relazione ai quali sia stata accertata la legittimità (o illegittimità) dell'atto amministrativo impugnato; conseguentemente, la sentenza del giudice amministrativo di annullamento di un provvedimento che abbia modificato le mansioni di un dipendente pubblico, a causa di un vizio procedimentale (nella specie, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. n. 241 del 1990), non può essere utilmente dedotta dinanzi al giudice ordinario ai fini della reintegrazione nel precedente profilo professionale e della ricostruzione della carriera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 15721 del 2005 Rv. 583076 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 3672 del 12/02/2021** (Rv. **660532 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BLASUTTO DANIELA**. Relatore: **BLASUTTO DANIELA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

U. (PISTILLI MASSIMO) contro V. (MARTIRE ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2018

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Contratto postcorporativo - Perdurante efficacia ex art. 2074 c.c. - Esclusione - Clausola che prevede un termine finale correlato a una nuova negoziazione - Significato - Conseguenze - Fattispecie.

I contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività della vincolatività del contratto scaduto sino ad un nuovo regolamento collettivo, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.; pertanto, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro certo, benché privo di una precisa collocazione cronologica (principio affermato dalla S.C. con riferimento al c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture sanitarie private del 23 novembre 2004, il cui art. 4, comma 2, ne stabiliva la durata "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2074, Costituzione art. 39, Contr. Coll. 23/11/2004 art. 4 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 25919 del 2016 Rv. 642500 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23105 del 2019 Rv. 655017 - 01, N. 28456 del 2018 Rv. 651741 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11325 del 2005 Rv. 581511 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 3659 del 12/02/2021** (Rv. **660530 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

S. (AIELLO FILIPPO) contro R. (RIZZO ALESSANDRO)

Rigetia, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2018

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzioni disciplinari - Rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare - Accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale passata in giudicato - Nuova valutazione nel giudizio disciplinare - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, con il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale. (Nella specie, relativa alla sanzione del licenziamento senza preavviso, inflitta dal Comune di Roma a un funzionario amministrativo che, in diverse occasioni, si era fatto corrispondere la somma di 5 euro per il rilascio di un certificato gratuito, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto che l'assoluzione dal

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

reato di corruzione, discendente dal mancato compiuto accertamento dei fatti in seno al processo penale, non precludesse un nuovo vaglio degli stessi nell'ambito del procedimento disciplinare, sulla scorta degli elementi di prova ivi raccolti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., DPR 16/04/2013 num. 62 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14344 del 2015 Rv. 635922 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 3542 del 11/02/2021 (Rv. 660422 - 01)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **ARIENZO ROSA.** *Relatore:* **ARIENZO ROSA.** *P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)*

B. (PEPE FERNANDO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/02/2017

103171 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Recesso unilaterale orale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova per testimoni - Ammissibilità.

Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutivi di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1373 com. 2, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2600 del 2018 Rv. 646732 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 3540 del 11/02/2021 (Rv. 660349 - 02)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

P. (RENNA LUIGI) contro C. (LAZZARI SILVESTRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/10/2015

Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 3540 del 11/02/2021** (Rv. **660349 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

P. (RENNA LUIGI) contro C. (LAZZARI SILVESTRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/10/2015

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Domanda di accertamento del diritto ad una qualifica superiore - Giudicato relativo - Successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella richiesta nel primo giudizio - Preclusione - Fondamento.

103147 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA In genere.

Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6148 del 2000 Rv. 536471 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5486 del 2019 Rv. 652990 - 01, N. 6588 del 2000 Rv. 536730 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 3543 del 11/02/2021** (Rv. **660401 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

R. (BELLI BRUNO) contro B. (DE BERARDINIS PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/06/2017

103255 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE Violazione - Presupposti - Attività concorrenziale svolta durante il periodo di preavviso - Rilevanza - Fattispecie.

La violazione del dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. riguarda la concorrenza che il prestatore possa svolgere non già, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti del precedente datore di lavoro, ma quella che egli abbia svolto illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, incluso il periodo di preavviso, al tal fine assumendo rilievo anche il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dal datore di lavoro per aver omesso l'esame del fatto storico rappresentato dalla disponibilità, inizialmente accordata dal lavoratore all'atto di recesso, a prestare il periodo di preavviso e poi improvvisamente ritirata a distanza di pochi giorni, senza ottemperare alla redazione della scheda clienti, senza fissare gli appuntamenti con gli stessi, cancellando anzi ogni riferimento

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

"commerciale" relativo alle aziende avute in gestione ed iniziando subito a lavorare per la concorrenza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 18459 del 2014 Rv. 632326 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 3558 del 11/02/2021** (Rv. **660529 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore:

DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (SCIAMMETTA MARIA CATENA) contro C. (MATAFU' CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/05/2015

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Consorzio autostrade siciliane - Natura di ente pubblico non economico - Fondamento - Conseguenze - Rapporto di lavoro del personale a tempo determinato - Illegittima apposizione del termine - Divieto di conversione ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità.

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE In genere.

I rapporti di lavoro instaurati dal Consorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; conseguentemente, in applicazione dell'art. 36, comma 5, di tale decreto, l'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, mostrandosi irrilevante, a tal fine, il disposto dell'art. 5 l.r. Sicilia n. 17 del 2001, che ha esteso al suddetto consorzio le norme regionali in materia di assunzioni, dettate per gli enti pubblici economici dall'art. 13 della l.r. Sicilia n. 18 del 1999.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1982 num. 531 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/11/2001 num. 17 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28060 del 2020 Rv. 659801 - 01, N. 10823 del 2015 Rv. 635662 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 3558 del 11/02/2021** (Rv. **660529 - 02**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore:

DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (SCIAMMETTA MARIA CATENA) contro C. (MATAFU' CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/05/2015

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019454/2018 65015401

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 19454 del 2018 Rv. 650154 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 3557 del 11/02/2021 (Rv. 660528 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA.

P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

G. (CAMPO FRANCO) contro L. (PORRETTO MARIA STELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2017

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 656890 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 3549 del 11/02/2021 (Rv. 660423 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

B. (GASTALDO FRANCO AUGUSTO) contro P. (BOTTARO ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/08/2016

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Ambito di applicabilità del regime delle spese processuali fissato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - Controversie promosse nei confronti del datore di lavoro ed aventi ad oggetto diritti con incidenza sul rapporto previdenziale - Esclusione - Fattispecie.

L'esonero dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie che hanno ad oggetto l'accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali. (Nella specie, controversia per il pagamento del TFR).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4485 del 1997 Rv. 504544 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17347 del 2004 Rv. 577595 - 01, N. 25759 del 2008 Rv. 605878 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 3115 del 09/02/2021** (Rv. **660347 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

A. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro M. (PASSALACQUA PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/02/2018

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Qualificazione del contratto - Fasi dell'operazione - Individuazione della comune volontà dei contraenti - Inquadramento nella fattispecie legale - Rilevanza anche della legge straniera applicabile - Condizioni - Sindacato di legittimità - Ambito - Limiti - Fattispecie.

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. (Nella specie, in cui una compagnia aerea italiana aveva licenziato un pilota per avere, nel periodo di cassa integrazione, iniziato un'attività lavorativa in favore di una società straniera, la S.C. ha negato che il contratto di lavoro concluso in Qatar secondo la legge di quello Stato potesse essere considerato a tempo determinato, come invocato dal lavoratore, non avendo le parti apposto un termine di scadenza e non rinvenendosi nell'ordinamento estero una disposizione legale idonea a integrare la fonte dell'autonomia privata, secondo un meccanismo equivalente a quello dell'art. 1339 c.c., sì da rendere ogni contratto concluso con gli stranieri a tempo determinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339

Massime precedenti Vedi: N. 6035 del 2018 Rv. 648414 - 01, N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 3116 del 09/02/2021** (Rv. **660348 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

A. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro R. (BORDONE ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2018

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Integrazione salariale - Art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Svolgimento di attività lavorativa - Nozione - Omessa comunicazione all'INPS - Conseguenze - Decadenza dal diritto - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, "ratione temporis" vigente, che individua le attività lavorative soggette a comunicazione preventiva (o ad autocertificazione in caso di personale di volo) all'INPS, va inteso nel suo significato più ampio, come riferentesi all'insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche, del più vario genere, senza che assuma alcun rilievo la loro effettiva remunerazione, rilevando la sola potenziale redditività, perché lo scopo della norma è quello di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto formasse oggetto di necessaria autocertificazione all'INPS l'attività preparatoria di addestramento dei piloti volta al conseguimento della licenza di volo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2497 del 2018 Rv. 647308 - 01, N. 24455 del 2017 Rv. 646204 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2978 del 08/02/2021 (Rv. 660346 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FOGLI TIZIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/11/2014

098243 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) Stabilizzazione di personale ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Autorizzazione governativa - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego privatizzato, il personale a tempo determinato che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ha diritto alla stabilizzazione, senza che ad essa osti la mancata richiesta dell'autorizzazione governativa da parte dell'ente (nella specie, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), trattandosi di diritto sancito da fonte normativa di rango primario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26044 del 2014 Rv. 635123 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2969 del 08/02/2021 (Rv. 660344 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: LORITO MATILDE. Relatore: LORITO MATILDE.

T. (COSSU BRUNO) contro T. (CONSOLO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2017

103126 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE Prevalenza ai fini dell'inquadramento - Aspetti quantitativi e qualitativi - Mansione maggiormente significativa sul piano professionale - Rilevanza - Limiti.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26978 del 2009 Rv. 611085 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25673 del 2019 Rv. 655388 - 01, N. 21515 del 2018 Rv. 650215 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2972 del 08/02/2021 (Rv. 660345 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: LORITO MATILDE. Relatore: LORITO MATILDE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (MALANDRINO MATTEO) contro L. (PIZZUTI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 30/05/2016

103120 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE Clausole sulla classificazione del personale - Interpretazione - Specifici profili professionali - Declaratorie generali delle singole categorie - Funzione e rilevanza rispettiva - Preminenza dei profili specifici - Configurabilità - Fattispecie in tema di personale addetto ai servizi ambientali.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

Nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una domanda di superiore inquadramento per la figura di responsabile dell'ufficio contenzioso, atipica per il settore di appartenenza, aveva fatto riferimento ai profili professionali contenuti nel c.c.n.l. Servizi ambientali del 30 giugno 2008).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/2008

Massime precedenti Conformi: N. 3547 del 2016 Rv. 638939 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2967 del 08/02/2021 (Rv. 660343 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: LORITO MATILDE. Relatore: LORITO MATILDE.

V. (CHILOSI RICCARDO) contro O. (MAGGIANI LUIGI)

Decide su correzione errore materiale, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/05/2016

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO Cooperative - Deliberazione di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e di forme di apporto anche economico del socio lavoratore - Temporaneità dello stato di crisi - Necessità - Omessa apposizione di un termine finale - Conseguenze - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità e relativo regime delle impugnazioni - Configurabilità - Fondamento.

In tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 com. 1 lett. D, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 com. 1 lett. E, Legge 14/02/2003 num. 30 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 19235 del 2008 Rv. 604996 - 01, N. 19096 del 2018 Rv. 649882 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2969 del 08/02/2021 (Rv. 660344 - 02)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: LORITO MATILDE. Relatore: LORITO MATILDE.

T. (COSSU BRUNO) contro T. (CONSOLO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/04/2017

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Divieto di trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Mutamento di unità produttiva - Applicabilità - Fondamento.

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/2010 num. 183 art. 24 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24015 del 2017 Rv. 646099 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 6150 del 2019 Rv. 653082 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 2664 del 04/02/2021** (Rv. **660337 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **D'ANTONIO ENRICA.** Relatore:
D'ANTONIO ENRICA.

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro S. (PAOLOZZI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/06/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento - Equiparazione a quella prevista per i grandi invalidi da guerra - Limiti - Estensione delle altre misure assistenziali - Esclusione - Fondamento.

L'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione ai primi dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, senza che tale differenziazione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest'ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi della invalidità civile.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1986 num. 656 art. 3 com. 2, Legge 22/12/1979 num. 682 art. 1, DPR 30/12/1981 num. 834 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 24982 del 2016 Rv. 641985 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2670 del 04/02/2021** (Rv. **660340 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:
CALAFIORE DANIELA.

L. (CAMPILII ANNA) contro C. (GENTILE IOLANDA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Previdenza - Regime transitorio ex art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981 - Requisiti - Pregressa iscrizione - Sufficienza - Versamento di contribuzione ridotta nella vigenza della l. n. 179 del 1958 - Irrilevanza.

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai fini della conservazione del diritto alla pensione di vecchiaia con il regime più favorevole di cui all'art. 25, comma 7, della l. n. 6 del 1981, rileva il mero fatto della pregressa iscrizione alla Cassa rispetto alla data di entrata in vigore della medesima legge, anche se non attuale, non continuativa o con versamento di contribuzione ridotta ex l. n. 179 del 1958, ciò sia in base al dato testuale, significativo di un ambito della disposizione esteso a qualsiasi ipotesi di iscrizione, sia per ragioni di ordine logico-sistematico, non risultando disposizioni contrarie, sia, infine, sotto il profilo della ragionevolezza che impone di non discriminare situazioni tra di loro equiparabili sul piano della tutelabilità.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 25 com. 7 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 179

Massime precedenti Vedi: N. 14336 del 2012 Rv. 623526 - 01, N. 13815 del 2008 Rv. 603092 - 01, N. 5571 del 2009 Rv. 607748 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 2677 del 04/02/2021** (Rv. **660255 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

H. (PAFUNDI GABRIELE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/02/2014

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Sgravi contributivi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea - Azione di recupero dell'ente previdenziale ex art. 1, commi 351 e ss., della l. n. 228 del 2012 - Processi pendenti - Estinzione - Sentenza dichiarativa - Interesse a impugnare - Esclusione - Contrarietà al diritto U.E. o alla CEDU - Esclusione - Fondamento.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

In tema di sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, qualificati quali aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea, qualora, in ragione del riavvio dell'azione di recupero ex art. 1, commi 351 ss., della l. n. 228 del 2012 delle somme oggetto dei predetti sgravi, sia stata dichiarata l'estinzione del processo pendente, difetta l'interesse attuale della ricorrente all'impugnazione della sentenza che contenga la declaratoria in parola, in quanto tale esito della lite è stato previsto da una disposizione normativa di natura procedimentale, che ha espressamente sancito la nullità dei titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al segnalato comma 351, emessi dall'ente previdenziale e oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore dell'anzidetta legge. Né tale norma solleva dubbi di legittimità costituzionale o di contrasto con le norme U.E. o CEDU, posto che essa non costringe alcuna delle parti a nuove iniziative processuali per la realizzazione dei propri diritti e pertanto non arreca loro alcun danno.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 212 art. 1 com. 351

Sez. L - , **Ordinanza n. 2673 del 04/02/2021** (Rv. **660342 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**.

P. (SAPIA ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2016

132117 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Violazione dei termini a comparire - Sanatoria per costituzione del convenuto - Sussistenza - Condizioni - Tempestiva denuncia da parte del convenuto - Doveri del giudice di fissare nuova udienza - Sussistenza - Difesa nel merito da parte del convenuto - Irrilevanza.

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA In genere.

In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto; tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 9150 del 2004 Rv. 572857 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2674 del 04/02/2021 (Rv. 660439 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

C. (LORETO VINCENZO) contro F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/03/2015

098247 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE C.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie - Nuova classificazione dei lavoratori - Livelli C e D - Distinzioni - Accordo di confluenza - Portata.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di inquadramento del personale delle attività ferroviarie, il c.c.n.l. 16 aprile 2003 ha introdotto una nuova classificazione dei lavoratori, non più distinti per aree funzionali ma distribuiti su una scala di otto livelli professionali, ove il livello C si distingue dal livello D, non solo per la presenza di una funzione di coordinamento e di gestione del personale e/o delle risorse affidate, ma anche per la qualità dell'attività svolta, poiché il profilo di "esperto", proprio del livello C, richiede una preparazione specifica e la destinazione ad attività specialistiche necessariamente superiori a quelle riconducibili al profilo di "tecnico specializzato", rientrante nell'altro livello, che comunque già si connota per un elevato grado di conoscenze, professionalità e competenze tecniche. Ai fini della riqualificazione del personale, le parti sociali hanno affiancato al nuovo c.c.n.l. un "accordo di confluenza" che, tuttavia, non effettua una automatica equiparazione tra vecchi e nuovi ruoli, ma costituisce un ausilio all'inquadramento dei vari profili professionali in considerazione della mutata specificità degli stessi.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 28244 del 2017 Rv. 646506 - 01, N. 3216 del 2016 Rv. 638938 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2676 del 04/02/2021 (Rv. 660527 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

E. (ROSSI GIORGIO) contro B. (PESSI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/06/2015

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Danno da "straining" - Condizioni di lavoro "stressogene" - Lesione dei diritti fondamentali del dipendente - Configurabilità - Processo di riorganizzazione riguardante l'intera impresa - Esclusione.

Il cd. "straining" è ravvisabile allorché il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene", e non quando la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18927 del 2012 Rv. 624431 - 01, N. 3291 del 2016 Rv. 639004 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2669 del 04/02/2021 (Rv. 660339 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

E. (BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO) contro F. (DIOTALLEVI ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/10/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE ENPAM - Società di capitali - Contributi ex art.1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Base di calcolo - Individuazione - Criteri.

Nel sistema previdenziale ENPAM, il contributo del 2% dovuto dalle società di capitali ai sensi dell'art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.p.r. nn. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 39 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 119, DPR 23/03/1998 num. 120, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11254 del 2016 Rv. 639840 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2671 del 04/02/2021 (Rv. 660341 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

P. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro I. (NICOLODI ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/04/2014

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza per architetti e ingegneri - Contestuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria - Esclusione del diritto all'iscrizione alla Cassa di previdenza - Presupposto - Svolgimento effettivo dell'attività tutelata dall'altra forma di previdenza - Necessità - Onere della prova - A carico della Cassa di previdenza - Fondamento.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

L'esclusione per il professionista dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, prevista dall'art. 2 della legge n. 1046 del 1971, in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, non opera per il solo fatto dell'iscrizione ad altro ente di previdenza, essendo necessario che la Cassa, su cui

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

incombe il relativo onere, trattandosi di fatto impeditivo e non di elemento costitutivo negativo del diritto, offra prova che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altro ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1389 del 2006 Rv. 586359 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32166 del 2018 Rv. 652029 - 01, N. 23687 del 2015 Rv. 637804 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2664 del 04/02/2021 (Rv. 660337 - 02)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: D'ANTONIO ENRICA. Relatore: D'ANTONIO ENRICA.

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro S. (PAOLOZZI GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/06/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento - Determinazione - Tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla l. n. 656 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

Ai fini della determinazione dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, deve applicarsi la tabella E, lett. A), n. 1, allegata alla l. n. 656 del 1986, relativa all'indennità di accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra, stante il testuale richiamo contenuto nell'art. 1 della l. n. 429 del 1991 e nell'art. 2, comma 2, della l. n. 508 del 1988.

Riferimenti normativi: Legge 06/10/1986 num. 656 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 429 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17648 del 2016 Rv. 640820 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2665 del 04/02/2021 (Rv. 660338 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: D'ANTONIO ENRICA. Relatore: D'ANTONIO ENRICA.

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (CANESSA CARLO)
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 17/09/2013

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Socio accomandatario - Obbligo iscrizione gestione commercianti - Condizioni.

Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 28/02/1986 num. 45 art. 3

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 5210 del 2017 Rv. 643424 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2472 del 03/02/2021 (Rv. 660335 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

R. (CONSOLO GIUSEPPE) contro S. (D'AMATI GIOVANNI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2016

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno non patrimoniale alla professionalità - Liquidazione giudiziale del risarcimento - Al lordo delle ritenute fiscali - Fondamento.

Il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 02, N. 5108 del 2019 Rv. 652645 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2474 del 03/02/2021 (Rv. 660336 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

R. (SERIO GIACOMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/03/2019

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE Danni conseguenti a vaccinazione - Indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Nesso causale - Sussistenza - Necessità - Criterio di probabilità scientifica - Portata - Fattispecie.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

In tema di danni da vaccinazione obbligatoria, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del "più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di indennizzo ex l.n. 210 del 1992, avanzata dai genitori di una minore rimasta invalida al 100%, sul presupposto che la c.t.u. svolta in grado d'appello aveva consentito di instaurare una relazione di mera possibilità - e non

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

già di rilevante probabilità scientifica – tra le gravi patologie occorse alla minore e le vaccinazioni cui la stessa era stata precedentemente sottoposta).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 25119 del 2017 Rv. 646271 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23197 del 2018 Rv. 650602 - 01

Sez. L, Sentenza n. 2485 del 03/02/2021 (Rv. 660354 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

A. (GIAMMARIA FRANCESCO) contro C. (DE FEO DOMENICO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2015

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI Enti pubblici economici - ATER - Attività che discendono dalla potestà autoritativa di autorganizzazione dell'ente - Applicabilità dell'art. 2093 c.c. - Esclusione - Nomina del direttore generale - Natura di provvedimento amministrativo - Conseguenze - Annullamento d'ufficio ex art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 - Ammissibilità - Onere di impugnazione davanti al giudice amministrativo - Sussistenza - Recesso "ante tempus" - Configurabilità - Esclusione.

L'art. 2093 c.c. non si applica alle attività che costituiscono espressione della potestà autoritativa di autorganizzazione degli enti pubblici economici (nella specie, l'ATER di cui alla l.r. Lazio n. 30 del 2002), con la conseguenza che la nomina del direttore generale dell'ente, avendo natura di provvedimento amministrativo, è suscettibile di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-novies della l.n. 241 del 1990 ("ratione temporis" applicabile), annullamento che l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo, dovendosene escludere la configurabilità alla stregua di recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge Reg. Lazio 03/09/2002 num. 30, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10239 del 1994 Rv. 488928 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5304 del 2018 Rv. 647321 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2273 del 02/02/2021 (Rv. 660334 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

C. (MANDARANO ANTONELLO) contro A. (GASPARI MASSIMILIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/07/2014

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Enti locali - Docenti delle istituzioni scolastiche - Docenti dei corsi di formazione - Equiparazione - Esclusione - Conseguenze - Orario di lavoro - C.c.n.l. applicabile - Individuazione.

In tema di personale degli enti locali, la disposizione di cui all'art. 32 del c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 è diretta a regolamentare l'orario di lavoro dei docenti delle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali, mentre l'art. 34 del

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

medesimo c.c.n.l. disciplina l'orario dei docenti dei centri di formazione professionale prevedendo l'applicazione dell'orario ordinario di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per il personale del medesimo comparto del 1995. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 17, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 15301 del 2018 Rv. 649322 - 01, N. 201 del 2016 Rv. 638026 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2271 del 02/02/2021 (Rv. 660333 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

L. (ROSSI MAURIZIO) contro G. (FUSILLO MATTEO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2015

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Divieto di nuove eccezioni - Portata - Introduzione di un nuovo tema d'indagine - Fattispecie.

Nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di appello avesse ritualmente statuito rigettando, oltre alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, anche quella di pagamento della quota di TFR, relativa all'indennizzo da anticipata cessazione del rapporto, riconosciuto in primo grado ad un dirigente per la liquidazione di un danno per giusta causa di recesso di cui la società datrice di lavoro aveva da subito contestato l'esistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5051 del 2016 Rv. 639302 - 01

Sez. L, Ordinanza n. 2166 del 01/02/2021 (Rv. 660353 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (IROLLO GAETANO) contro I. (RICCI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/03/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazione assistenziale - Morte dell'invalido in epoca anteriore all'accertamento dell'inabilità - Trasmissione in via ereditaria - Accertamento in sede giudiziaria - Nuova domanda in sede amministrativa - Necessità - Esclusione - Previsione dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n.698 del 1994 - Rilevanza solo sul piano amministrativo - Conseguenze.

Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che l'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento, trattandosi di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1 com. 8, Costituzione art. 24, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 com. 5 CORTE COST., Legge 13/12/1986 num. 912 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9875 del 2019 Rv. 653456 - 01, N. 12128 del 2002 Rv. 556884 - 01, N. 4672 del 2001 Rv. 545333 - 01, N. 12879 del 1995 Rv. 495111 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2163 del 01/02/2021 (Rv. 660329 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (RICCI MAURO) contro D.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VICENZA, 20/01/2015

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Omologa dell'accertamento per omessa contestazione - Conseguenze - Improponibilità del ricorso ex art. 445-bis, comma 6 - Osservazioni del consulente di parte - Equiparabilità alla contestazione - Esclusione.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., è improponibile il ricorso, di cui al comma 6 dello stesso articolo, presentato avverso il decreto di omologa dell'accertamento sanitario, che sia stato emesso dal giudice in assenza di contestazioni ai sensi del comma 5, non potendo essere equiparate al dissenso le semplici osservazioni alla relazione tecnica del c.t.u. formulate dal consulente di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29096 del 2019 Rv. 655703 - 01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 01, N. 3377 del 2019 Rv. 652901 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021 (Rv. 660331 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

I. (FAVATA EMILIA) contro M. (MORRONE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/01/2015

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Fatti dedotti nel procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'Inail avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31704 del 2019 Rv. 656000 - 01, N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021 (Rv. 660332 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ARIENZO ROSA. Relatore: ARIENZO ROSA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (IL GRANDE CAMILLO ANTONIO GIUSEPPE ORAZIO) contro C. (MATAFU' CARMELO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/05/2015

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti a termine - Tutela - Assunzione a tempo indeterminato - Esclusione - Risarcimento danno - Sussistenza - Limiti.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16095 del 2016 Rv. 640721 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2164 del 01/02/2021 (Rv. 660330 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro M. (STORACE ISIDE)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2015

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Omissione contributiva

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata attivazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla regolarizzazione - Esclusione - Fondamento.

In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell'istituto per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 27, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 1175, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Conformi: N. 3491 del 2014 Rv. 630041 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7459 del 2002 Rv. 554603 - 01, N. 17320 del 2020 Rv. 658831 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4600 del 19/02/2021 (Rv. 660639 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

D. (FALLICA ARMANDO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/04/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Indennità di accompagnamento - Mancanza "ab origine" di tutti i requisiti - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l'ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell'indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291

Massime precedenti Vedi: N. 5059 del 2018 Rv. 647458 - 01, N. 13223 del 2020 Rv. 658116 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 3400 del 11/02/2021** (Rv. **660638 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **DE FELICE ALFONSINA**. Relatore: **DE FELICE ALFONSINA**.

B. (DOLCETTA ANDREA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 26/11/2019

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Individuazione - Luogo in cui è sorto il rapporto - Contratto concluso per telefono - Luogo della conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Rilevanza - Fattispecie.

Nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui, ai sensi dell'art 413, comma 2, c.p.c., è competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, in caso di contratto concluso per telefono, il "forum contractus" va individuato nel luogo in cui l'accettazione è giunta a conoscenza del proponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in caso di proposta di collaborazione formulata dall'imprenditore, rifiutata dal lavoratore e seguita da una nuova proposta di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, fatta per telefono e accettata dal prestatore, il contratto di lavoro si concluda, in mancanza di prova circa la sussistenza di una controproposta del lavoratore, nel luogo dove si trovava il datore-proponente al momento della conversazione telefonica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25402 del 2017 Rv. 645822 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 3394 del 11/02/2021** (Rv. **660637 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **DE FELICE ALFONSINA**. Relatore: **DE FELICE ALFONSINA**.

A. (FRONTICELLI BALDELLI ENRICO) contro F. (RUBINO NAZZARENO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/08/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Art. 429 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008 - Decorrenza del termine "lungo" per impugnare - Dalla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Comunicazione della cancelleria - Necessità - Esclusione - Motivazione non contestuale - Decorrenza dalla comunicazione del deposito - Configurabilità.

In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2, Legge 06/06/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13617 del 2017 Rv. 644523 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 01, N. 14724 del 2018 Rv. 649047 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2517 del 03/02/2021 (Rv. 660258 - 01)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.**

Relatore: **DE FELICE ALFONSINA.**

D. (RIGITANO RAFFAELE) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/11/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Pensione di inabilità - Requisiti reddituali di cui al d.l. n. 76 del 2013 - Applicabilità ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti - Limiti - Pagamento di importi arretrati - Esclusione - Conseguenze.

Ai fini della sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, l'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. in l. n. 99 del 2013, secondo cui assume rilievo il solo reddito personale dell'invalido e non più quello degli altri componenti il nucleo familiare, trova applicazione, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, anche alle domande amministrative già presentate ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore, limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione e con esclusione del pagamento di importi arretrati, sicché, in tali casi, l'erogazione della prestazione spetterà sulla base del reddito personale dal 28 giugno 2013 in poi e sulla base del reddito familiare per il periodo antecedente.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 5, Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 1997 del 2016 Rv. 638713 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2338 del 02/02/2021 (Rv. 660636 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **DORONZO ADRIANA.** *Relatore:*

DORONZO ADRIANA.

M. (GODINO FLAVIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/02/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a termine su cd. organico di diritto - Misure sanzionatorie - Stabilizzazione ex l. n. 107 del 2015 o immissione in ruolo secondo il sistema di reclutamento previgente - Idoneità ed adeguatezza.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel settore scolastico, l'immissione in ruolo, realizzata in forza del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 del 2015 o secondo il sistema di avanzamento disciplinato dalle previgenti regole di reclutamento, rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto;

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

detta immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza 8 maggio 2019, causa C-494/17, atteso che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 109 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Conformi: N. 22552 del 2016 Rv. 641607 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5164 del 25/02/2021** (Rv. **660478 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

D. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 10/12/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Società dotata di personalità giuridica - Amministratore delegato - Responsabilità - Condizioni - Indagine individualizzante - Necessità.

In tema di sanzioni tributarie, nella vigenza dell'art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (nel testo anteriore all'introduzione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sebbene la funzione ed i poteri gestionali dell'amministratore delegato di una società dotata di personalità giuridica possano astrattamente ricondurre alla sua persona le condotte che materializzano il compimento degli atti illegittimi, compresa la materiale formazione dell'atto illegale, il principio di personalizzazione della sanzione esclude l'automatica corrispondenza tra la funzione in sé rivestita e l'imputazione delle condotte illecite, essendo al contrario necessaria un'indagine quanto meno sufficiente a identificare gli elementi di base da cui evincere l'addebitabilità delle violazioni all'amministratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5175 del 25/02/2021** (Rv. **660448 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

H. (GUIZZARDI SAMANTHA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 26/09/2014

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Imprenditore esercente attività di ristorazione alberghiera - Somministrazione di cibo e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari dell'imprenditore - Prestazione di servizi - IVA - Imposte dirette - Assoggettabilità - Limite ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 - Rilevanza.

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE In genere.

Il servizio di ristorazione alberghiera nel quale vengano somministrati cibi e bevande a favore di dipendenti, soci e familiari dell'imprenditore costituisce prestazione di servizi, non assoggettabile ad IVA ove non superi la soglia prevista dall'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972; analogamente, non hanno rilievo ai fini delle imposte dirette le somministrazioni di pasti riferibili ai dipendenti, nonché all'autoconsumo dell'imprenditore, dei familiari ovvero dei soci, ove le stesse rientrano nella suindicata soglia indicata dal cit. art. 3, comma 3.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 2634 del 2019 Rv. 652273 - 01, N. 3387 del 2020 Rv. 656969 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5156 del 25/02/2021 (Rv. 660662 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: TRISCARI GIANCARLO.

Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

O. (CABRAS GIOVANNI ANGELO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/05/2014

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessioni di azioni o partecipazioni in società - Esenzione IVA - Limiti - Finalità di interferenza nella società oggetto di acquisizione - Rilevanza - Attività imponibile - Sussistenza.

Le operazioni di cessioni relative ad azioni o partecipazioni in una società non rientrano nella sfera di applicazione dell'IVA, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di acquisizione di titoli per realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società di cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni o che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6486 del 2018 Rv. 647487 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4946 del 24/02/2021 (Rv. 660661 - 01)

Presidente: CRUCITI ROBERTA MARIA CONSOLATA. Estensore: MANCINI LAURA.

Relatore: MANCINI LAURA.

D. (BARBERA GIOACCHINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 17/07/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di comodo - Mancato superamento del test di operatività - Prova contraria a carico del contribuente - Art. 30 l. n. 724 del 1994 come modificato dalla l. n. 296 del 2006 - Ammissibilità - Contenuto - Interpello disapplicativo - Previo esperimento - Necessità - Esclusione.

In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita "ex lege", non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6195 del 2017 Rv. 643461 - 02, N. 9852 del 2018 Rv. 647962 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021** (Rv. **660667 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/02/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull'immobile - Procedura DOCFA ex d.m. n. 701 del 1994 - Funzione - Termine assegnato all'amministrazione per la determinazione della rendita definitiva - Natura - Ordinatoria - Fondamento - Conseguenze.

In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporre la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 56, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 1 lett. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 1 lett. 7 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Conformi: N. 6411 del 2014 Rv. 630592 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4756 del 23/02/2021** (Rv. **660668 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SIAGURA ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 05/01/2015

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Pensioni privilegiate tabellari spettanti ai militari di leva - Assoggettabilità ad IRPEF - Illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Sussistenza - Istanza di rimborso su ratei percepiti prima della dichiarazione di incostituzionalità - Decadenza - "Dies a quo" - Individuazione.

Le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 1989, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973, sono esenti dall'IRPEF; di talché, fermo il termine prescrizione di dieci anni, l'istanza di rimborso per le ritenute dirette operate sui ratei pensionistici percepiti prima dell'intervento del giudice costituzionale deve essere proposta entro il termine decadenziale di 48 mesi dalla pubblicazione in G.U. della richiamata sentenza.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6835 del 2017 Rv. 643679 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021 (Rv. 660667 - 02)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/02/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura c.d. DOCFA - Rideterminazione rispetto alla proposta del contribuente - Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale - Esclusione - Fondamento - Contrasto con Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Insussistenza - Ragioni.

In tema di catasto dei fabbricati, qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Vedi: N. 27421 del 2018 Rv. 651437 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4757 del 23/02/2021 (Rv. 660660 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

S. (BERNARDINI DAIANA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/12/2015

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Imposta sostitutiva - Cessione infraquinquennale dalla costruzione o dall'acquisto di immobile - Mancato uso del bene come abitazione per mancato rilascio dell'immobile dal conduttore cessato - Plusvalenza - Sussistenza - Esimente della forza maggiore - Esclusione - Fondamento.

In tema di redditi diversi, l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 917 del 1986 è dovuta in caso di plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di bene immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni e non destinato ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, essendo all'uopo irrilevante l'impossibilità di destinare l'immobile alle suddette finalità per mancato suo rilascio da parte del cessato conduttore, non operando in tali

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

casi l'esimente della forza maggiore - la quale postula la sussistenza di un'obbligazione riferita, direttamente o indirettamente, ad un'imposta rimasta inadempita per la presenza di circostanze anomali e imprevedibili, non imputabili all'operatore - non sussistendo alcun obbligo verso il Fisco di destinare l'immobile ad abitazione principale rispetto al quale la successiva rivendita entro il quinquennio sia stata coartata o indotta da un impedimento imprevedibile e inevitabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 496 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 21 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22153 del 2017 Rv. 645636 - 01, N. 8175 del 2019 Rv. 653523 - 01, N. 3049 del 2018 Rv. 647110 - 01, N. 25437 del 2015 Rv. 638158 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4320 del 18/02/2021 (Rv. 660476 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

D. (BIANCHI ANTONIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/07/2015

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Elezione di domicilio - Rinuncia del domiciliatario - Irrilevanza - Fondamento.

L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la nuova elezione con revoca della precedente, la facoltà della controparte, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13243 del 2014 Rv. 631754 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4323 del 18/02/2021 (Rv. 660658 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

M. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 30/12/2013

279160 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Mancata tempestiva impugnazione - Conseguenze - Incontestabilità della pretesa tributaria - Diritto al rimborso ex art. 79, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Contrasto tra norma interna e norma comunitaria - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di liquidazione non ha diritto al rimborso ex art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se la normativa interna applicata sia in contrasto con quella comunitaria atteso che la disapplicazione per contrasto con una disposizione comunitaria non si traduce in una situazione di carenza in astratto del potere impositivo e, comunque, non incide sulle modalità procedurali e sui termini del contenzioso tributario.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1985 num. 303

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5731 del 1996 Rv. 498233 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4315 del 18/02/2021 (Rv. 660489 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (TOSCANO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/07/2014

107003 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - CAVE DI MARMO Imposta di registro - Atto di trasferimento tra privati del diritto di sfruttamento di cava marmifera - Diritto reale del privato su bene pubblico indisponibile oggetto di concessione amministrativa - Assoggettamento - Fondamento.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, è soggetto a tassazione l'atto di trasferimento tra privati di diritti di coltivazione della cava su agro marmifero facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara, oggetto di sfruttamento in forza di concessione mineraria - atto trasferibile "inter vivos" previa autorizzazione della Giunta comunale e per successione "mortis causa" - trattandosi di diritto equiparabile, a fini tributari, ai diritti reali tipici di godimento, stante l'attribuzione al concessionario di una equipollente utilità giuridica ed economica sul suddetto bene pubblico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 05/12/1995 num. 104, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5118 del 1995 Rv. 492206 - 01, N. 31642 del 2019 Rv. 656369 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1203 del 1988 Rv. 457412 - 01, N. 2462 del 1967 Rv. 329759 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4360 del 18/02/2021 (Rv. 660659 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

C. (LO GIUDICE BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 21/01/2016

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Società cooperative di garanzia - Soggetti passivi IRPEG - Sussistenza - Ritenute operate alla fonte sugli interessi bancari percepiti - Effettuazione a titolo d'acconto e non d'imposta - Fondamento.

Le società cooperative di garanzia sono ricomprese tra gli enti assoggettati ad Irpeg prima ed Ires poi; pertanto le ritenute operate nei loro confronti sugli interessi bancari percepiti, ai sensi

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, sono da ritenersi a titolo di acconto e non d'imposta, dato il tenore non equivoco del comma 4.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15831 del 2004 Rv. 575585 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4021 del 2012 Rv. 622066 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4327 del 18/02/2021** (Rv. **660666 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

F. (FARAMONDI MARIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/08/2014

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro su atti giudiziari - Decreto ingiuntivo esecutivo - Opposizione - Esecutorietà - Sospensione - Assoggettabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l'esecutorietà dello stesso viene sospesa; ciò perché solo l'intervento di una decisione definitiva, che all'esito del giudizio di opposizione revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4138 del 17/02/2021** (Rv. **660665 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

I. (CELLI PAOLO) contro C. (BALDI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico - Soggetto passivo ai fini ICI e IMU - Individuazione - Esenzione da tali tributi - Requisiti - Soggetto in capo al quale accertarne la sussistenza - Gestore dei beni ex art. 4, comma 2 ter, d.l. n. 351 del 2001.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001, non già le società veicolo costituite in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del demanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001; pertanto, è nei confronti di questi ultimi soggetti che va accertata la sussistenza dei requisiti per godere delle esenzioni dai detti tributi previste dalla normativa vigente.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 1, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 2, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 6, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 8, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8 com. 1, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25152 del 2016 Rv. 641941 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4138 del 17/02/2021 (Rv. 660665 - 02)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*

I. (CELLI PAOLO) contro C. (BALDI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 - Applicabilità in tema di IMU - Fondamento.

Le disposizioni che, come l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001, prevedono un regime speciale in tema di ICI devono intendersi riferite anche all'IMU, in ragione delle rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 6, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3994 del 16/02/2021 (Rv. 660475 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

A. (BRASCA LEONARDO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/03/2013

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Reddito di impresa - Interessi - Criterio di competenza ex art. 2423-bis c.c. - Estensibilità alla materia tributaria indipendentemente dalla natura degli stessi - Esclusione - Distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori - Necessità - Applicazione del principio di competenza per gli interessi corrispettivi e del principio di cassa per gli interessi moratori - Sussistenza.

In tema di reddito di impresa, il criterio di competenza previsto per la redazione del bilancio di esercizio dall'art. 2423-bis c.c. per tutti gli interessi, moratori e corrispettivi, che ne impone l'imputazione nell'esercizio in cui sono maturati e che li considera rilevanti ai fini della determinazione del relativo risultato indipendentemente dall'effettivo loro percepimento, opera nella materia tributaria soltanto con riguardo agli interessi legali ex art. 109, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, ma non anche per gli interessi moratori su crediti, i quali, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del medesimo d.P.R., concorrono a formare il reddito di impresa e sono dunque

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

assoggettati a tassazione soltanto nell'esercizio in cui vengono effettivamente percepiti e non in quello in cui maturano, valendo per essi il criterio di cassa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 2 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 7

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021 (Rv. 660474 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PALLOTTA LEONARDO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/05/2017

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte catastali e ipotecarie - "Trust" - Legittimazione passiva - Esclusione - Fondamento - Personalità giuridica - Insussistenza - Ragioni - Inapplicabilità dell'art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento.

In tema di imposte ipotecarie e catastali, l'assenza di personalità giuridica del "trust", il cui effetto proprio è quello, ex art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, esclude che esso possa ritenersi titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee". Il riconoscimento, ex art. 73, co.1, del TUIR del "trust" quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari), benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, Tratt. Internaz. 01/07/1985, Legge 16/10/1989 num. 364, Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2043 del 2017 Rv. 642711 - 01, N. 975 del 2018 Rv. 646913 - 01, N. 16550 del 2019 Rv. 654685 - 01, N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021 (Rv. 660474 - 02)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PALLOTTA LEONARDO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/05/2017

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposte catastali e ipotecarie - Atto istitutivo di "trust" - Natura - Legittimazione passiva - "Trustee" - Responsabilità solidale con il

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

disponente - Esclusione - Atti compiuti nell'esercizio dell'attività di gestione - Legittimazione passiva del "trustee" - Sussistenza.

L'atto istitutivo del "trust", è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l'onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, non potendosi configurare alcuna responsabilità solidale del "trustee" sulla base dell'articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto tale atto non è sussumibile nell'ambito dei contratti; l'eventuale responsabilità patrimoniale del "trustee" può derivare solo dall'intestazione formale del bene (in conformità all'art. 2 l. n.364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai "trusts", il cui art 2, comma 2, lett b, stabilisce che i beni del "trust" sono intestati a nome del "trustee"), ovvero dall'esercizio di attività, in detta qualità, rilevanti verso l'esterno secondo la legge regolatrice applicabile.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/07/1985, Legge 16/10/1989 num. 364

Sez. 5 - , Sentenza n. 3593 del 12/02/2021 (Rv. 660673 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **BALSAMO MILENA.** Relatore: **BALSAMO MILENA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

R. (ZOPPINI GIANCARLO) contro C. (DE NARDIS DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 09/06/2016

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Accoglimento del ricorso principale - Cassazione con rinvio - Dubbio sull'esistenza del diritto - Richiesta di un accessorio di tale diritto effettuata con il ricorso incidentale - Assorbimento dell'impugnazione incidentale - Fattispecie.

Quando la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, disposta in accoglimento del ricorso principale, pone in dubbio l'esistenza di un diritto, si determina l'assorbimento dell'impugnazione incidentale relativa ad un accessorio di tale diritto, e le ragioni relative a tale ultima questione possono essere fatte valere nel giudizio di rinvio. (Nella specie la S.C. ha dichiarato assorbito dall'accoglimento del ricorso principale avente ad oggetto la determinazione del valore dell'area ai fini della quantificazione dell'ICI, il ricorso incidentale concernente l'applicazione delle sanzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 9164 del 1994 Rv. 488397 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3598 del 12/02/2021 (Rv. 660657 - 01)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **BALSAMO MILENA.** Relatore: **BALSAMO MILENA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (CENTOLA PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/04/2016

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ex art. 2 d.l. n. 194 del 2009 - Presupposti - Iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti presso

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

l'Inps - Necessità - Conseguenze - Perdita volontaria del requisito nel quinquennio dall'acquisto - Decadenza dal beneficio - Fattispecie.

In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, il presupposto della iscrizione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, previsto dall'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009 (conv., con modif., dalla l. n. 25 del 2010), ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, non ha natura di requisito "istantaneo" (che deve ricorrere solo al momento dell'acquisto agevolato) ma - avuto riguardo al disposto dell'art. 1647 c.c. coordinato con quello delle disposizioni delle leggi speciali in materia (da cui si desume che l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti è subordinato allo svolgimento di tale attività con abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative) - deve essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo, sicché la cancellazione dell'iscrizione per effetto di una condotta volontaria (nella specie, acquisizione dello "status" di pensionato, di per sé non incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto) comporta la perdita dell'agevolazione ove si verifichi entro un quinquennio dall'acquisto, conformemente a quanto espressamente sancito dall'art. 2, comma 4 bis, del d.lgs. n. 99 del 2004, per il coltivatore diretto che sia socio o amministratore "qualificante" della società agricola.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 4

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021 (Rv. 660653 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SANSONE MICHELE)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/03/2013

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Mancata estromissione dell'alienante - Necessaria prosecuzione del processo tra le parti originarie - Qualità di mero interventore del successore - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione del ricorso per cassazione al solo successore e non alla controparte originaria - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione notificato al cessionario d'azienda anziché ai soci della società cedente cancellata dal registro delle imprese.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato soltanto alla società cessionaria di azienda e non anche ai soci della società cedente, i quali erano gli unici legittimati alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6471 del 2012 Rv. 622125 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01, N. 11344 del 2013 Rv. 626182 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3459 del 11/02/2021 (Rv. 660655 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (DI STEFANO ALESSANDRO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 05/02/2018

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Imposta di registro - Imposta proporzionale - Applicabilità - Fattispecie.

Gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche qualora essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non applicandosi il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. (Fattispecie relativa ad una sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assoggettata ad imposta di registro in relazione alla pronuncia ricognitiva dell'esistenza del credito che era stata adottata contestualmente alla revoca di tale decreto dopo che il debito era stato pagato in corso di causa).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15159 del 2009 Rv. 608871 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3447 del 11/02/2021 (Rv. 660651 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CORAIN MAURIZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/01/2013

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Consolidato nazionale - Operazioni infragruppo - Trasferimento di beni immobili "a saldi aperti" e non "a saldi chiusi"- Idoneità a garantire il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 123 T.U.I.R., vigente "ratione temporis" - Fondamento.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, con riguardo alle operazioni infragruppo consistenti nel trasferimento di beni immobili, il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 123, comma 1, T.U.I.R. ("ratione temporis" vigente), si realizza mediante il sistema del cd. saldo aperto e non del cd. saldo chiuso, vale a dire operando gli ammortamenti sul costo storico fiscale attribuito al bene in capo al cedente e non sul valore netto delle attività; in tal modo, si consente di trasferire integralmente in capo all'acquirente i valori fiscalmente riconosciuti in capo al venditore, mantenendo inalterato il processo di ammortamento e rendendo la cessione neutra dal punto di vista fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3461 del 11/02/2021** (Rv. **660656 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **FASANO ANNA MARIA.**

Relatore: **FASANO ANNA MARIA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PORRATI CARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 05/10/2017

279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE Imposta proporzionale di registro - Atti previsti nell'art. 1, primo e secondo periodo, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione del termine "trasferimento" - Riferibilità agli atti di costituzione di diritti reali di godimento su terreni agricoli, con applicazione della maggiore aliquota del 15 per cento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di diritto di superficie.

In tema di imposta di registro, il termine "trasferimento", contenuto nell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come (nella specie) la superficie, la quale non comporta trasferimento di diritti ma "si costituisce" attraverso la separazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione soprastante già esistente o da costruire con effetti in confronto del concedente (l'obbligo di consentire la costruzione e di non recarvi pregiudizio) e del superficiario (diritto di fare e mantenere l'opera o diritto di proprietà sulla costruzione).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952

Massime precedenti Vedi: N. 23547 del 2017 Rv. 645581 - 01, N. 16495 del 2003 Rv. 567856 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3455 del 11/02/2021** (Rv. **660488 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore:

LO SARDO GIUSEPPE. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

G. (GIANGRANDE CHRISTIAN) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/03/2015

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta proporzionale di registro su decreto ingiuntivo - Presupposti - Esecutività derivante da provvisoria concessione del giudice, mancata opposizione dell'intimato o inattività dell'opponente - Irrilevanza - Riscossione e liquidazione ove la pretesa sia soggettivamente o oggettivamente limitata - Conseguenze.

La soggezione del decreto ingiuntivo ad imposta proporzionale di registro è connessa e commisurata alla relativa esecutività, non rilevando che quest'ultima consegua alla concessione provvisoria del giudice in fase sommaria o contenziosa - artt. 642 e 648 c.p.c. - ovvero derivi dalla mancata opposizione dell'intimato o dall'inattività dell'opponente - art. 647 c.p.c. - , sicchè, nel caso in cui l'esecutività - concessa "iussu iudicis" o derivata "ope legis" - non corrisponda all'intero ammontare del credito, ma sia soggettivamente o oggettivamente limitata, l'imposta di registro deve essere liquidata e riscossa entro tali limiti, salva l'eventualità di un conguaglio o di un rimborso in relazione all'esito variabile della sentenza resa all'esito del giudizio di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

opposizione; ne deriva che, a prescindere dal vincolo di solidarietà passiva, l'acquisizione dell'esecutività – per mancata opposizione - nei confronti di un solo condebitore solidale nei ridotti limiti dell'importo per cui questi sia tenuto nei confronti del creditore comporta la tassazione del decreto ingiuntivo per l'ammontare corrispondente, anche se inferiore a quello della somma ingiunta per intero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13315 del 2006 Rv. 590728 - 01, N. 3415 del 1969 Rv. 343504 - 01, N. 3230 del 1976 Rv. 382020 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3453 del 11/02/2021 (Rv. 660652 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (VERDE GIOVANNI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/03/2015

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori iscritti in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Disciplina impositiva applicabile - Differenziazione - Criteri - Definizione della liquidazione da rendimento.

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, ossia quelle derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, se e nella misura conseguita e, sul piano processuale, se e nella misura provata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13 com. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24525 del 2017 Rv. 645912 - 01, N. 15853 del 2018 Rv. 649228 - 01, N. 5152 del 2020 Rv. 657331 - 01, N. 5494 del 2020 Rv. 657365 - 01, N. 7223 del 2020 Rv. 657327 - 01, N. 5487 del 2020 Rv. 657363 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13642 del 2011 Rv. 618426 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3442 del 11/02/2021** (Rv. **660486 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CALI' ROSARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/02/2013

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Mancata risposta al questionario ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Preclusione al successivo utilizzo dei documenti - Limiti - Rilevabilità d'ufficio.

In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta; detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell'Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST., Legge 18/02/1999 num. 28 art. 25 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22745 del 2016 Rv. 641546 - 01, N. 16548 del 2018 Rv. 649229 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3445 del 11/02/2021** (Rv. **660650 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (PENE VIDARI MARIA OLYMPIA) contro A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/10/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art.7, comma 1, lett. i), d.lgs. n.504 del 1992 - Beni immobili di proprietà di ASL temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali per impossibilità temporanea - Spettanza - Condizioni.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, spetta anche con riferimento agli immobili di proprietà di ALS temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali qualora, a fronte del mancato effettivo utilizzo, permanga la destinazione potenziale e la strumentalità dei beni all'esercizio delle attività protette.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9948 del 2008 Rv. 602602 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3456 del 11/02/2021** (Rv. **660654 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

G. (D'INNOCENZO PAOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/03/2016

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Registrazione dell'atto per via telematica - Riqualficazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 - Imposta liquidata - Natura complementare - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, la liquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria a seguito della riqualficazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 dell'atto presentato per via telematica non ha natura di imposta principale (perché non viene effettuata al momento della registrazione) e neppure di imposta suppletiva (perché non è compiuta all'esito della correzione di errori o omissioni dell'Ufficio), essendo riconducibile alla figura residuale dell'imposta complementare, risultante da un'operazione ermeneutica volta a ricostruire "a posteriori" il reale contenuto giuridico dell'atto, per il cui pagamento è esclusa la responsabilità solidale del notaio rogante, in applicazione dell'art. 57, comma 2, d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto il notaio obbligato al pagamento della maggiore imposta di registro, liquidata a seguito della riqualficazione del patto contenuto nel contratto di mandato da lui rogato, con cui la società mandataria, erogatrice di un finanziamento, era stata autorizzata a iscriverne, a proprio favore, ipoteca sugli immobili di proprietà di mandanti, beneficiari del finanziamento, senza dover richiedere il loro assenso, ritenendo trattarsi in realtà di una condizione sottoposta alla mera volontà del creditore che, ai fini impositivi, è da considerare come non apposta).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 881 del 2019 Rv. 652194 - 01, N. 15450 del 2019 Rv. 654155 - 01, N. 12257 del 2017 Rv. 644133 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3257 del 10/02/2021** (Rv. **660649 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 18/02/2016

279357 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - BASE IMPONIBILE - VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO - MAGGIORAZIONE Cumulo del "donatum" con il "relictum" - Scopo - Portata - Duplicazione di imposta (successione e donazione) - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte di successione, la riunione fittizia del "donatum" con il "relictum", imposta dall'art. 8, comma 5, d.lgs. n. 346 del 1990, nella formulazione applicabile "ratione temporis", opera ai soli fini della determinazione delle aliquote, con lo scopo di evitare l'elusione della progressività dell'imposta da parte del "de cuius" per il tramite di donazioni in vita ai futuri eredi e legatari, e non anche per la determinazione della base imponibile, sicché non si traduce in una duplicazione d'imposta, dovendo quella di successione e quella di donazione essere autonomamente calcolate sulla base del valore rispettivamente dell'asse ereditario e dei beni donati.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 8 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 5972 del 2007 Rv. 596939 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3254 del 10/02/2021 (Rv. 660648 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PANARITI PAOLO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/06/2012

178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI Accertamento fiscale - Documentazione proveniente da terzo - Mancata esibizione - Conseguenze - Preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Fondamento - Non imputabilità al contribuente - Limiti.

In tema di accertamento fiscale, la documentazione proveniente da un terzo che non sia esibita all'Amministrazione finanziaria nei termini da essa stabiliti non comporta la sua automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che la relativa preclusione, non essendo la consegna pretendibile nei tempi fissati dall'Amministrazione, non può essere imputata al contribuente, a meno che il terzo non sia un suo ausiliare ai sensi dell'art. 1228 c.c.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 5, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Vedi: N. 5914 del 2017 Rv. 643301 - 01, N. 24503 del 2015 Rv. 637518 - 01, N. 26646 del 2020 Rv. 659943 - 01, N. 16548 del 2018 Rv. 649229 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3243 del 10/02/2021 (Rv. 660647 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (COLOMBINI DAVID)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/02/2013

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze - Aree soggette a vincolo assoluto di inedificabilità - Cessione onerosa - Automatica applicabilità dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Limiti - Accertamento in concreto della utilità per il cedente - Necessità - Indice costituito dal valore del corrispettivo pattuito rispetto ai valori della zona - Sussistenza.

In tema di Irpef, il principio secondo cui costituisce plusvalenza tassabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.lgs n. 917 del 1986, quella realizzata dalla cessione di un terreno che, alla stregua dello strumento urbanistico adottato o in via di adozione, sia, a qualunque titolo e scopo, edificabile, non opera automaticamente in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità apposti da Autorità sovraordinate a quelle preposte alla formazione degli strumenti urbanistici e idonei a neutralizzare ogni utilizzazione edificatoria del terreno (es. ambientali, paesistici, idrogeologici), dovendosi accertare se tale limite operi con compensazioni, ossia con lo scambio e la maggiorazione di indici di fabbricabilità in favore di terreni limitrofi, da cui il cedente tragga

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

un'utilità, ed essendo indicativa al riguardo l'entità del corrispettivo della cessione rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 29183 del 2017 Rv. 646519 - 01, N. 14503 del 2016 Rv. 640547 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 3228 del 10/02/2021 (Rv. 660484 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *Relatore:* **D'ANGIOLELLA ROSITA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

C. (CANTELLI SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/12/2012

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico del reddito - Incompetenza territoriale dell'Ufficio da cui proviene la segnalazione - Incidenza sulla validità del procedimento - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio fiscale da cui proviene una segnalazione non incide sulla validità e sul perfezionamento del procedimento di rettifica operato dall'Ufficio fiscale competente, non sussistendo alcuna specifica disposizione che vincoli il valore indiziario degli elementi che ne sono a base in ragione della articolazione territoriale dell'ufficio dell'Erario che li ha acquisiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 441 del 2015 Rv. 634432 - 01, N. 16830 del 2014 Rv. 632228 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 3233 del 10/02/2021 (Rv. 660646 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.**

Relatore: **CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

L. (GIASI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/11/2013

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione parziale - Responsabilità per debiti fiscali antecedenti - Differenza con debiti da obbligazione civile - Contenuto - Responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti all'operazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento.

Quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506 bis com. 2, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31591 del 2018 Rv. 652105 - 01, N. 13059 del 2015 Rv. 635872 - 01, N. 16710 del 2019 Rv. 654508 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 3226 del 10/02/2021 (Rv. 660645 - 02)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

C. (MOLLO ANTONIO) contro A. (MARINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/11/2014

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Impugnazione dell'atto di attribuzione di rendita catastale costituente il presupposto di un atto impositivo dell'ICI - Nei confronti dell'Agenzia del territorio - Comune - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l'ICI, anch'esso impugnato, atteso il rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti non sussiste litisconsorzio necessario fra l'Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9203 del 2007 Rv. 598180 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 3226 del 10/02/2021 (Rv. 660645 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

C. (MOLLO ANTONIO) contro A. (MARINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/11/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026617/2017 64642101

Massime precedenti Conformi: N. 26617 del 2017 Rv. 646421 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3260 del 10/02/2021** (Rv. **660485 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **FASANO ANNA MARIA.**

Relatore: **FASANO ANNA MARIA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (STASI ALESSANDRA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 05/10/2015

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Agevolazioni "ex lege" n. 604 del 1954 - Esercizio del diritto di riscatto agrario - Affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Fondamento.

L'acquirente di un fondo rustico che abbia esercitato il diritto di riscatto agrario, avvalendosi delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina e che entro il quinquennio successivo affitti il bene a terzi, decade dal trattamento agevolativo, indipendentemente dal fatto che l'esercizio del diritto di riscatto comporti la sostituzione del riscattante nella posizione dell'originario acquirente con effetto retroattivo, essendo necessario, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1954, che egli provveda per cinque anni alla coltivazione diretta del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6688 del 2014 Rv. 630529 - 01, N. 3199 del 2018 Rv. 646937 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3100 del 09/02/2021** (Rv. **660643 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **FASANO ANNA MARIA.**

Relatore: **FASANO ANNA MARIA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

S. (NAPOLITANO FRANCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 31/07/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Acquisto di terreni agricoli - Benefici fiscali ex art. 1 della l. n. 604 del 1954 - Estensione all'imprenditore agricolo professionale (IAP) - Presupposti di cui all'art. 2, n. 1, della l. n. 604 cit. richiesti per il coltivatore diretto - Estensione all'imprenditore agricolo professionale - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma 4, n. 99 del 2004, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della l. 604 del 1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della l. n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 4, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16071 del 2013 Rv. 627167 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 3080 del 09/02/2021** (Rv. **660471 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MORRONE CORRADO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/10/2013

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Poteri ed obblighi del giudice tributario - Infondatezza parziale della pretesa erariale - Quantificazione dell'ammontare - Necessità - Fondamento.

Il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12597 del 2020 Rv. 658046 - 01, N. 25317 del 2014 Rv. 633789 - 01, N. 26157 del 2013 Rv. 629043 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3093 del 09/02/2021** (Rv. **660472 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore:

FEDERICI FRANCESCO. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (MANCINI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 09/02/2015

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Responsabilità del legale rappresentante subentrante - Sussistenza - Onere della prova - Riparto.

In tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 4747 del 2020 Rv. 657319 - 01, N. 4478 del 2018 Rv. 647119 - 01, N. 25650 del 2018 Rv. 650749 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 3074 del 09/02/2021 (Rv. 660469 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CERBINO LUDOVICA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/12/2013

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Procedimenti "divorzili" - Sentenza di divisione giudiziale della comunione ordinaria - Esenzione ex art. 19 l. n. 74 del 1987 - Spettanza - Fondamento.

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi, posto che la "ratio" dell'agevolazione tributaria risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711 com. 4, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 14157 del 2013 Rv. 627108 - 01, N. 16348 del 2013 Rv. 627198 - 01, N. 8104 del 2017 Rv. 643608 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021 (Rv. 660644 - 02)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (NITRATO IZZO SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 31/01/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Produzione di perizia stragiudiziale - Portata - Obbligo del giudice di motivare il proprio dissenso - Esclusione - Limiti - Esposizione in motivazione di considerazioni incompatibili con le conclusioni della perizia - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.

Nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata, come nel caso di mere allegazioni difensive quali sono le osservazioni contenute nella perizia stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 16650 del 2011 Rv. 619080 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 3075 del 09/02/2021 (Rv. 660470 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)

M. (TONELLI ANNAPAOLA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2014

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni - Atto istitutivo di cd. "trust trasparente" - Indicazione di ONLUS quale beneficiario finale - Esenzione ex art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Fondamento - Imposte di registro ed ipo-catastale - Tassazione in misura fissa.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta sulle donazioni e successioni, non è idonea ad integrare l'esenzione prevista dall'art. 3 d.lgs. n. 346 del 1990 in favore degli enti di assistenza la mera indicazione fin dall'atto istitutivo di trust cd. "trasparente" di una ONLUS quale beneficiario finale del patrimonio residuo, non equivalendo detta designazione, per quanto contestuale e palese, a trasferimento imponibile immediato e definitivo del bene conferito al "trustee" con vincolo di destinazione; in difetto di trasferimento effettivo di ricchezza, non si giustifica neppure l'immediata tassazione proporzionale dell'atto costitutivo del "trust" ai fini delle imposte di registro ed ipo-catastale, dovute invece in misura fissa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 206 art. 2 com. 47, Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 2 com. 41, Cod. Civ. art. 2645, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10, Legge 23/12/1998 num. 461

Massime precedenti Vedi: N. 16699 del 2019 Rv. 654688 - 01, N. 975 del 2018 Rv. 646913 - 01, N. 19167 del 2019 Rv. 654709 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021 (Rv. 660644 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (NITRATO IZZO SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 31/01/2011

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Vani catastali - Rideterminazione del numero - Motivazione - Contenuto.

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

rideterminazione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2018 Rv. 652165 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3099 del 09/02/2021 (Rv. 660642 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

B. (NACCARATO GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/08/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Medici di medicina generale convenzionati con il SSN - Disponibilità di due studi professionali - Autonoma organizzazione - Ricorrenza - Esclusione.

In tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell'attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un'autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22027 del 2017 Rv. 645678 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3098 del 09/02/2021 (Rv. 660473 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

C. (COEN STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/07/2013

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Somme ricevute dal socio da società soggetta ad IRES a titolo di ripartizione di riserve - Restituzione - Tassabilità - Fondamento.

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

In tema di imposte sul reddito, le somme o gli altri beni che il socio riceva dalla società soggetta ad IRES, a titolo di ripartizione delle riserve di capitale (o degli altri fondi costituiti con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale), e che poi restituisca alla società di capitale, quando eccedenti il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili con conseguente loro

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

tassazione (per le partecipazioni non qualificate con la ritenuta prevista dall'art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973), trattandosi di operazioni di ripartizione e restituzioni generanti reddito derivante dall'impiego di capitale e non da evento realizzativo della partecipazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 1

Sez. 5 - , Sentenza n. 3072 del 09/02/2021 (Rv. 660468 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (BELLOFIORE BRIOTTONE ALESSANDRO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/07/2014

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005812/2020 65737801

Massime precedenti Conformi: N. 5812 del 2020 Rv. 657378 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021 (Rv. 660477 - 02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

S. (PIAZZA SPESSA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione Italia-Egitto contro le doppie imposizioni - Regime di tassazione - Reddito da beni immobili - Reddito d'impresa.

Nell'ambito della convenzione del 7 maggio 1979 tra l'Italia e l'Egitto contro le doppie imposizioni (ratificata con l. n. 387 del 1981), il criterio prioritario per l'individuazione del regime di tassazione del reddito derivante da beni immobili è quello della "lex rei sitae", mentre per l'attività di impresa segue quello aziendale che tiene conto del luogo ove insiste l'organizzazione dei beni e delle persone per l'esercizio dell'impresa, ritenendo lì generata la ricchezza, pur se derivante da elaborazioni, trasporti e trasformazioni di merci partitamente avvenuti in più luoghi.

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1981 num. 387

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021 (Rv. 660477 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

S. (PIAZZA SPESSA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2013

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento d'ufficio - Criteri - Determinazione dei costi - Necessità - Fondamento e conseguenze.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che possano operare le limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente. L'Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 26748 del 2018 Rv. 651111 - 01, N. 1506 del 2017 Rv. 642453 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2420 del 03/02/2021 (Rv. 660483 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MAISANO GIULIO. Relatore: MAISANO GIULIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LA GIOIA FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 15/12/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di rimborso ex art 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Termine di presentazione - Decorrenza - Adempimento rateale - Fattispecie.

In tema di tributi, l'istanza di rimborso di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere presentata nel termine di decadenza di due anni dal giorno in cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria si è resa definitiva, termine che, nell'ipotesi di adempimento rateale, decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell'ultima quota del pagamento frazionato. (Fattispecie in tema accertamento con adesione, in cui il termine di decadenza decorreva dalla definizione dell'accertamento, perfezionatasi con il versamento della prima rata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8118 del 2004 Rv. 572400 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2415 del 03/02/2021** (Rv. **660641 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CONTALDI MARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/11/2013

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore - Art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente - Inapplicabilità - Fondamento.

In tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, il termine stabilito dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all'esercizio dell'attività) e l'emanazione del relativo avviso di accertamento, non è applicabile, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente prima dell'emissione del menzionato accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7960 del 2014 Rv. 629967 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 25692 del 2016 Rv. 641945 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2413 del 03/02/2021** (Rv. **660482 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **NOVIK ADET TONI**. Relatore: **NOVIK ADET TONI**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PIMPINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/02/2012

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Divieto di nuove domande in appello - Argomentazione difensiva - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18519 del 2005 Rv. 585312 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2221 del 02/02/2021** (Rv. **660467 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

B. (SABBATINO EDOARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/05/2016

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Sospensione legale ex art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017 - Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Necessità di istanza di prosecuzione - Esclusione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in l. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2018 opera soltanto se il contribuente inoltra la relativa richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di tale norma, e deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, sicché in mancanza di tali adempimenti, non occorre la presentazione, entro il suddetto termine, di un'istanza di trattazione ai sensi del comma 10 della medesima norma, in quanto il relativo procedimento non sospeso prosegue in forza dell'originario ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 8, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 10, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12017 del 2020 Rv. 657932 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2221 del 02/02/2021 (Rv. 660467 - 02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

B. (SABBATINO EDOARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/05/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso accertamento - Sottoscrizione del funzionario delegato - Posteriorità rispetto al trasferimento del delegante - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

In tema di imposte sui redditi, è valido l'avviso di accertamento che sia stato sottoscritto da un funzionario, delegato dal capo dell'ufficio, successivamente al trasferimento di quest'ultimo ad altra sede, in quanto la delega di firma costituisce un atto di natura organizzativa intercorrente tra organi del medesimo ufficio in rapporto di subordinazione gerarchica e avente titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente ad esso preposto, e non tra le persone fisiche che rivestono le rispettive funzioni, sicché il trasferimento della persona fisica del delegante non incide, caducandolo, sul provvedimento organizzativo da lui emesso in virtù del quale l'atto firmato dal delegato, ancorché frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66 com. 3, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14815 del 2011 Rv. 618483 - 01, N. 8814 del 2019 Rv. 653352 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2247 del 02/02/2021** (Rv. **660306 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TESAURO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classificazione catastale - Impianto di depurazione e smaltimento di acque reflue - Classificazione catastale - Categoria D - Inclusione - Fondamento.

In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 36 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 141

Massime precedenti Vedi: N. 12741 del 2018 Rv. 648470 - 01, N. 9427 del 2019 Rv. 653361 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2248 del 02/02/2021** (Rv. **660487 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MANCINI LUIGI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 16/02/2018

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudice designato nella sentenza di Cassazione con rinvio restitutorio e improprio - Obbligo di astensione - Insussistenza.

La norma dell'art. 51 n. 4 c.p.c., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della causa "ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo", non è applicabile nell'ipotesi di cassazione per "error in procedendo" con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 51 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8797 del 1995 Rv. 493636 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2224 del 02/02/2021** (Rv. **660447 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

C. (VARRICCHIO SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Reddito d'impresa - Costi - Deducibilità - Inerenza - Contenuto - Onere prova - A carico del contribuente - Oggetto.

In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 902 del 2020 Rv. 656646 - 01, N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 02, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2250 del 02/02/2021** (Rv. **660480 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ACQUA BARRALIS FERDINANDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/09/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Variazione del classamento DOCFA - Nozione di abitazione di lusso - Necessaria applicazione del d.m. 2 agosto 1969 - Esclusione - Fondamento.

In tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/08/1969

Massime precedenti Conformi: N. 23235 del 2014 Rv. 633089 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2240 del 02/02/2021** (Rv. **660305 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MAISANO GIULIO**. Relatore: **MAISANO GIULIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (TIRONE MASSIMO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/12/2013

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Declaratoria di incostituzionalità - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 - che ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito - retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Legge 30/12/2014 num. 311 art. 1 com. 402 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 9329 del 2010 Rv. 612703 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2253 del 02/02/2021** (Rv. **660481 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PEPE STEFANO**. Relatore: **PEPE STEFANO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

F. (DE NICOLO PIETRO AUGUSTO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/12/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Procedura DOCFA - Beni facenti parte di un complesso commerciale - Inquadramento in categoria D/8 - Ragioni - Fattispecie.

In tema di classamento con procedura DOCFA, gli immobili inseriti in un complesso commerciale (nella specie outlet in forma di "cittadella della moda") e caratterizzati dalla presenza di dotazioni, impianti, servizi ed utilità comuni, devono essere inquadrati unitariamente nella categoria D/8 e non in quella C/1, stante l'appartenenza ad un unico proprietario, ivi svolgente attività di impresa, e pertanto facenti parte di un unico progetto commerciale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 10, Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 5, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 29381 del 2019 Rv. 655914 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2238 del 02/02/2021** (Rv. **660479 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (SANTORO EUGENIA MARIA GABRIELLA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/02/2017

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenza - Cessione di diritto di superficie - Terreno non edificabile - Qualificazione quale "reddito diverso" ex art. 81, comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. n. 931 del 1986 - Esclusione - Fondamento - Durata determinata e non permanente del diritto di superficie - Irrilevanza - Ragioni.

In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali, senza che rilevi la durata determinata e non permanente del diritto di superficie, atteso che dalla fissazione di un termine, consentita dall'art. 953 c.c., non deriva il mutamento della natura reale di tale situazione soggettiva.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15333 del 2014 Rv. 631552 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2224 del 02/02/2021** (Rv. **660447 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

C. (VARRICCHIO SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dall'art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Condotte atipiche - Contenuto - Costruzioni di puro artificio - Rilevanza.

In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ora sostituito dall'art. 10-bis l. n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta, la quale trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 34595 del 2019 Rv. 656546 - 01, N. 5644 del 2020 Rv. 657403 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 03)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

C. (VARRICCHIO SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Costi deducibili - Sindacabilità delle scelte imprenditoriali - Limiti.

In tema di redditi di impresa, il controllo del fisco sull'inerenza dei costi d'impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente "ictu oculi".

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 04

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2229 del 02/02/2021 (Rv. 660426 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PAZZAGLIA MARIA LUISA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 05/07/2013

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Art. 104 d.P.R. n. 917 del 1985 - Ambito applicativo - Costi sostenuti dal titolare di diritto di superficie per costruzioni sull'immobile da devolvere al proprietario al termine del rapporto - Esclusione - Fondamento - Estensione alle sole concessioni pubblicistiche - Sussistenza.

In tema di imposte dirette, l'art. 104, d.P.R. n. 917 del 1986, norma agevolativa che prevede l'ammortamento finanziario, non è applicabile ai costi sostenuti dal concessionario, titolare del diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, in occasione della devoluzione gratuita dei beni al concedente del diritto di superficie ex art. 953 c.c. alla scadenza del termine previsto nel contratto, trattandosi di norma tributaria applicabile alle sole concessioni rilasciate dagli enti pubblici, dovendosi viceversa utilizzare, nei rapporti privatistici, l'ammortamento tecnico di cui all'art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104, Cod. Civ. art. 953

Massime precedenti Vedi: N. 11337 del 2020 Rv. 658026 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2981 del 08/02/2021 (Rv. 660671 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 21/12/2018

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 028709/2020 65987201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2367 del 03/02/2021 (Rv. 660670 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: DELLI PRISCOLI LORENZO. Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/02/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Omesso pagamento d'imposta - Sanzioni - Imposta non dovuta - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, è irragionevole e contraria al principio di solidarietà la pretesa fiscale relativa ad una sanzione dipendente dal mancato pagamento di un'imposta la quale è stata ritenuta - sia pure in un secondo momento - non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la debenza delle sanzioni relative al mancato pagamento dell'imposta in considerazione dell'indeterminatezza dell'imponibile su cui calcolarla, essendo "sub iudice" la determinazione dell'indennizzo costituente la base imponibile, poi definitivamente risultata pari a zero).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 3617 del 2020 Rv. 657390 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021** (Rv. **660357 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione - Controversia tra le parti originarie - Efficacia del patto sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento.

La clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto oggetto di cessione non può essere invocata nella controversia intervenuta successivamente a tale modifica tra le parti originarie, dal momento che una di esse, non essendo più parte contraente, è libera dall'impegno contrattuale in precedenza assunto. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso l'applicabilità della clausola in relazione alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione contrattuale proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana, aggiudicataria di un appalto riguardante un progetto infrastrutturale da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i contratti di appalto - contenti clausola di giurisdizione esclusiva della Svezia - ad una società svedese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4218 del 2017 Rv. 642542 - 01, N. 7736 del 2020 Rv. 657532 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021** (Rv. **660357 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Art. 7, n. 2, del reg. UE n. 1215/2012 - Domanda di accertamento di un illecito extracontrattuale - Giurisdizione - Individuazione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno. (Fattispecie relativa ad un'azione risarcitoria proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana aggiudicataria di un

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

appalto da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i relativi contratti di appalto ad una società svedese, prestando in favore di quest'ultima garanzia per l'esatto adempimento e rilasciando controgaranzia in favore di UniCredit, successivamente escussa da quest'ultima a seguito della asseritamente illegittima risoluzione dei contratti da parte dell'ente pubblico: premessa la natura extracontrattuale dell'azione, in assenza di vincolo contrattuale attuale tra le parti del giudizio, la S.C. ha rilevato che il danno, pur generatosi in Svezia - essendosi ivi verificata sia la risoluzione unilaterale del contratto che l'escussione nei confronti di Unicredit - si era consumato nei confronti della ricorrente esclusivamente in Italia con l'escussione della controgaranzia da parte di Unicredit, ciò consentendo all'attrice di scegliere tra i due fori, posti in posizione di alternatività e di pari ordinazione).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. N. 2

Cod. Proc. Civ. art. 41, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite*: N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27164 del 2018 Rv. 651210 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 5513 del 26/02/2021** (Rv. **660466 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (FORTUNATO VINCENZO) contro C. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 081 PROCEDIMENTO IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - Sussistenza - Fondamento.

Il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi spontaneamente dubitato della propria iniziativa (ma prima del formarsi di una decisione suscettibile di gravame), atteso l'obiettivo interesse ad ottenere una pronuncia che individui immediatamente e definitivamente la giurisdizione, non solo per considerazioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma anche in funzione conservativa degli effetti processuali e sostanziali delle attività svolte davanti al giudice preventivamente adito in virtù dell'istituto della "translatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Sez. U - , **Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021** (Rv. **660357 - 03**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

T. (VISCO CLAUDIO) contro V. (GERONZI DANIELE)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Obbligo di deposito dei documenti indicati in ricorso - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti - Rilevanza dell'atto ai fini della questione - Necessità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE In genere.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. allorché il ricorrente non abbia depositato un documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6496 del 2015 Rv. 634862 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3055 del 09/02/2021 (Rv. 660578 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

B. (MARTUCCELLI SILVIO) contro C. (BONFATTI SIDO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 022 FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Incompetenza territoriale - Eccezione - Adesione dell'altra parte - Accordo effettivo fra le parti - Al momento della decisione-Necessità.

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiara di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 28, *Massime precedenti Vedi:* N. 25180 del 2013 Rv. 628767 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:

ROSSETTI MARCO.

A. (FRAZZANO LUCIA) contro S. (COZZA GIANLUCA)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 022 FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità e certezza - Accertamento "ex ante" - Criteri - Fattispecie.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 017 DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE In genere.

In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerge l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Cod. Civ. art. 1219

Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4024 del 2008 Rv. 601900 - 01, N. 7722 del 2019 Rv. 653444 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3490 del 11/02/2021 (Rv. 660582 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

D. (MANTOVANI ANDREA) contro P.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 073 DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Procedimento di cui all'art. 330 c.c. - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio o comunque relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale - Competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. - Operatività - Fondamento.

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

L'art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del 2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316, Cod. Civ. art. 330

Cod. Civ. art. 333, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38, *Massime precedenti Conformi:* N. 1349 del 2015 Rv. 633988 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021** (Rv. **660742 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Centri ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il centro - Qualificazione della struttura - Irrilevanza.

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazione dei provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione "ordinaria" ovvero "straordinaria" della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11

CORTE COST. PENDENTE

Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1

Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3

Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

Costituzione art. 24

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Decreto Legge 04/10/2018 num. 113

CORTE COST. PENDENTE

Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021** (Rv. **660752 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (LA CHIOMA LORENZO) contro S. (PECCI GIAMPAOLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati - Deducibilità - Esclusione.

Non può essere proposta in cassazione con regolamento di competenza la questione della ripartizione della giurisdizione tra giudici di diversi Stati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 8303 del 2020 Rv. 658467 - 01

3. CONNESSIONE

Sez. **2 -**, **Ordinanza n. 5434 del 26/02/2021** (Rv. **660783 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (MANIEZZO ANDREA) contro E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 225 RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di cause connesse - Posizione assunta dalle parti in ciascun giudizio - Autonomia dei giudizi - Sussistenza - Fattispecie.

La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (La S.C. ha confermato il principio in giudizio relativo a cause connesse e riunite, in una sola delle quali la convenuta aveva proposto, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., l'eccezione di decadenza del committente dalla possibilità di far valere i vizi o le difformità dell'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274, Cod. Civ. art. 1667 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15383 del 2011 Rv. 618791 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25083 del 2019 Rv. 655407 - 01

4. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. **L -**, **Sentenza n. 3830 del 15/02/2021** (Rv. **660533 - 02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

R. (ZAMPIERI NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/04/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 040 LITE TEMERARIA

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Natura pubblicistica - Presupposti - Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave - Esclusione - Oggettivo abuso del processo - Fondamento - Fattispecie.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ravvisato un'ipotesi di abuso del processo nella condotta processuale della parte che aveva adito sia il giudice amministrativo che il giudice ordinario per ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in virtù del possesso del diploma magistrale, senza considerare che, all'epoca della domanda, la questione era controversa non solo nel merito ma anche in relazione alla giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 12

Massime precedenti Conformi: N. 20018 del 2020 Rv. 659226 - 01

5. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021** (Rv. **660603 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

D. (CAPRARA GIOVANNI) contro D. (DI TIZIO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/11/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Sussistenza - Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. - Necessità - Fattispecie.

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa all'esito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ad ordinanza di convalida di sfratto per morosità, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del conduttore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 23315 del 2020 Rv. 659380 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

6. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021** (Rv. **660653 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SANSONE MICHELE)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/03/2013

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Mancata estromissione dell'alienante - Necessaria prosecuzione del processo tra le parti originarie - Qualità di mero interventore del successore - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione del ricorso per cassazione al solo successore e non alla controparte originaria - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ricorso per cassazione notificato al cessionario d'azienda anziché ai soci della società cedente cancellata dal registro delle imprese.

159 SOCIETA' - 388 DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato soltanto alla società cessionaria di azienda e non anche ai soci della società cedente, i quali erano gli unici legittimati alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 330, *Massime precedenti Conformi*: N. 6471 del 2012 Rv. 622125 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01, N. 11344 del 2013 Rv. 626182 - 01

7. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. L - , **Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021** (Rv. **660331 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (FAVATA EMILIA) contro M. (MORRONE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/01/2015

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 020 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Fatti dedotti nel procedimento amministrativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138 PROVA CIVILE - 226 FATTI PACIFICI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'Inail avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24

Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 414, Cod. Proc. Civ. art. 416, *Massime precedenti Vedi:* N. 31704 del 2019 Rv. 656000 - 01, N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01

8. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021** (Rv. **660319 - 01**)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

D. (SPAGNOLO ATTILIO) contro B. (CORNARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/02/2016

138 PROVA CIVILE - 029 AL TERZO

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO Dichiarazioni rese dalla persona offesa alla P.G. o al P.M. in fase di indagini preliminari - Utilizzabilità, con valore confessorio, nel processo civile - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 243 PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE In genere.

Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 2375 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12577 del 2014 Rv. 630956 - 01, N. 18025 del 2019 Rv. 654468 - 01, N. 1593 del 2017 Rv. 642469 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

9. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4320 del 18/02/2021** (Rv. **660476 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

D. (BIANCHI ANTONIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/07/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 214 PRESSO IL DOMICILIATARIO

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Elezione di domicilio - Rinuncia del domiciliatario - Irrilevanza - Fondamento.

L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la nuova elezione con revoca della precedente, la facoltà della controparte, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 141, *Massime precedenti Conformi*: N. 13243 del 2014 Rv. 631754 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2460 del 03/02/2021** (Rv. **660504 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

T. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Istituzione del c.d. domicilio digitale - Notificazione degli atti giudiziari in materia civile - Indirizzi PEC utilizzabili - Ini-PEC e Re.G.Ind.E.

A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 2

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 24/06/2014 num. 90

CORTE COST. PENDENTE

Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. A

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 quater

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 16 com. 12

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 62

Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6

Legge 28/01/2009 num. 2, *Massime precedenti Vedi*: N. 3685 del 2021 Rv. 660318 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4791 del 23/02/2021 (Rv. 660754 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

B. (STAGLIANO' GIOVANNI) contro C. (LUCENTE LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'346 CATANZARO, 05/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 208 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione a mezzo posta - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze.

Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 161, *Massime precedenti Vedi*: N. 29387 del 2008 Rv. 606023 - 01, N. 18104 del 2018 Rv. 649804 - 01, N. 14549 del 2018 Rv. 649010 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4920 del 23/02/2021 (Rv. 660806 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

Z. (CILLO FATIMA) contro V. (LIMATOLA PAOLA)

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 12/02/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 001 IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Comunicazione al difensore - Facoltà del difensore di indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza attribuire ad esso la qualità di domiciliatario - Insussistenza - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio non può indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza specificare di volersi domiciliare presso di lui; ciò in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa della P.E.C., cosicché non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021 (Rv. 660420 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

*F. (PANELLA ALESSIA) contro V. (MARTONI GIAMPAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2019*

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 181 AD CAUSAM

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazione del convenuto - Mera difesa - Contumacia - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.(Fattispecie in cui la chiamata all'eredità, convenuta in giudizio per un debito del coniuge deceduto, era stata condannata in contumacia in prime cure, condanna riformata dal giudice di appello dinanzi al quale la predetta aveva contestato di aver validamente rinunciato all'eredità prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Civ. art. 2697, *Massime precedenti Conformi:* N. 30545 del 2017 Rv. 647184 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L** - , **Ordinanza n. 2673 del 04/02/2021** (Rv. **660342 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore:
PAGETTA ANTONELLA.

P. (SAPIA ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2016

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 117 COMPARIZIONE (TERMINI DI)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA -
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Violazione dei termini a
comparire - Sanatoria per costituzione del convenuto - Sussistenza - Condizioni - Tempestiva
denuncia da parte del convenuto - Doveri del giudice di fissare nuova udienza - Sussistenza -
Difesa nel merito da parte del convenuto - Irrilevanza.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 091 SANATORIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' -
SANATORIA In genere.

*In tema di mancata osservanza del termine dilatorio di comparizione, la nullità dell'atto
introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del
convenuto; tuttavia, ove quest'ultimo eccepisca, costituendosi, tale vizio, il giudice è tenuto a
fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione
abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 415, *Massime precedenti Conformi*: N. 9150 del 2004 Rv. 572857 - 01

11. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. **3** - , **Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021** (Rv. **660594 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore:
MOSCARINI ANNA.

S. (SENATORE GIUSEPPE) contro C. (IANNONE PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex
art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

*La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o
entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la
domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza
che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o
l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello
che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il
risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di
sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale
trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza").*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Cod. Proc. Civ. art. 112

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 163, *Massime precedenti Conformi*: N. 31078 del 2019 Rv. 655978 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021 (Rv. 660591 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

P. (GNIGNATI PAOLO) contro A. (ZAMBELLI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2017

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 176 INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Sostituzione della domanda di adempimento di obbligazione contrattuale con quella di ingiustificato arricchimento - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva ritenuto inammissibile, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nei confronti di una ASL per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica cd. SUEM).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22404 del 2018 Rv. 650451 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5068 del 24/02/2021 (Rv. 660726 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore:

SCALIA LAURA.

V. (MANZILLO WERNER) contro B. (CALUBINI CLAUDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/02/2017

138 PROVA CIVILE - 135 ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE Istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti del terzo - Oggetto - Documento contenente dati personali dell'altra parte - Accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al suo datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 17204 del 2013 Rv. 627201 - 01, N. 8459 del 2020 Rv. 657825 - 02, N. 21612 del 2013 Rv. 628029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3034 del 2011 Rv. 616637 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2832 del 05/02/2021 (Rv. 660398 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (LEMMA PAOLA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 31/07/2018

138 PROVA CIVILE - 060 RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE Ragionevole durata del processo - Accoglimento della richiesta di supplemento di consulenza tecnica - Non ostatività - Fondamento.

188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - 215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo non ostano all'accoglimento della richiesta di supplemento della consulenza tecnica in quanto l'esigenza di una tempestiva definizione del giudizio, dotata di rilievo costituzionale se, appunto, ragionevole, non è concepita quale valore assoluto, ma in rapporto alle altre tutele costituzionali e, in particolare, al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 18410 del 2013 Rv. 627725 - 01, N. 119 del 2004 Rv. 569336 - 01, N. 16517 del 2020 Rv. 659018 - 04

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

12. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021** (Rv. **660569 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

E. (SACCONI NICOLA) contro U. (TEDESCHI GUIDO UBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 244 PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Richieste istruttorie - Mancanza di un provvedimento di rigetto - Omessa riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Presunzione di rinuncia tacita - Esclusione - Fattispecie.

Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 187, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 8576 del 2012 Rv. 622631 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2019 Rv. 652770 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3569 del 11/02/2021** (Rv. **660593 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **D'ARRIGO COSIMO.** Relatore: **D'ARRIGO COSIMO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

D. (LANDOLFI GUGLIELMO) contro L. (MOBILIO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 015 DATA DELLA DELIBERAZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE
Erronea indicazione della data di deliberazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Mero errore materiale - Configurabilità - Conseguenze.

Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 21806 del 2017 Rv. 645625 - 01

13. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 5444 del 26/02/2021** (Rv. **660700 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

D. (MAGISTRO DOMENICO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/10/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 185 LITISCONSORZIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Persona fisica che cumula la qualità di parte in proprio e quella di erede acquisita prima del giudizio - Sua citazione nella causa in proprio - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede - Esclusione - Fondamento.

Non va integrato il contraddittorio nei confronti della persona fisica che, cumulando in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, sia stata comunque citata nella causa in proprio; ciò in quanto tale situazione, in cui è dato ravvisare l'unicità della parte in senso sostanziale, differisce da quella della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito all'interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e 300, comma 2, c.p.c., determina la necessità della citazione in riassunzione degli eredi in tale qualità, ancorché già costituiti in nome proprio, oppure della prosecuzione del processo nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102, Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021** (Rv. 660418 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**.

T. (GRECO SALVINO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Termine ex art. 305 c. p. c. - Applicabilità - Alla sola fase del deposito del ricorso in cancelleria - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.

Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 299

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Proc. Civ. art. 307, *Massime precedenti Conformi*: N. 9819 del 2018 Rv. 648428 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ZAZZA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Legittimazione a stare in giudizio in luogo fallito - Esclusione.

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 302

Cod. Proc. Civ. art. 360,

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4855 del 23/02/2021 (Rv. 660708 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

B. (MESSINA GABRIELE) contro A. (PAGLIANI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/07/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Pagamento del debito nel corso del giudizio - Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere del giudizio d'opposizione all'esecuzione, promossa per spese giudiziali pretese sulla base di sentenza provvisoriamente esecutiva ma riformata in sede di gravame, in ragione del pagamento antecedente alla notifica del precetto ma nonostante la mancata rinuncia all'accertamento negativo del debito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 306

Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 26005 del 2010 Rv. 615873 - 01

14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021** (Rv. **660721 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

D. (**BALLERINI ALESSANDRA**) contro M. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 251 TERMINI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Tardiva proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

CORTE COST. PENDENTE

Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 23430 del 2016 Rv. 642658 - 02, N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01, N. 14411 del 2020 Rv. 658257 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 3557 del 11/02/2021** (Rv. **660528 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TORRICE AMELIA**. Relatore: **TORRICE AMELIA**.

P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

G. (**CAMPO FRANCO**) contro L. (**PORRETTO MARIA STELLA**)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Specifica elezione di domicilio del destinatario - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Notifica al domicilio digitale - Necessità - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 656890 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 5426 del 26/02/2021 (Rv. 660699 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ORICCHIO ANTONIO. Relatore: ORICCHIO ANTONIO.

P. (PRESTIGIACOMO MARIO) contro C. (MILONE MARIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 200 IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Natura impugnatoria del giudizio - Necessità - Fattispecie.

I presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 sussistono solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo supplementare valorizzando la natura non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4731 del 22/02/2021 (Rv. 660741 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

C. (COPPOLA LODI NUNZIA) contro V. (PASINETTI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/01/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Impugnazioni civili - Raddoppio del contributo unificato - Presupposto di natura processuale - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto di natura sostanziale - Giurisdizione del giudice tributario - Fattispecie.

L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti, l'uno di natura processuale, e cioè che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui verifica spetta al giudice ordinario,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'altro di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l'impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del rinvio circa la sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte del soccombente dell'ulteriore importo per contributo unificato).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 02

15. APPELLO

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021** (Rv. **660709 - 01**)*

*Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)*

L. (TERRACCIANO PASQUALE) contro I. (MELITI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 041 FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALI - FORMA Requisiti nel rito ordinario di cognizione - Formule sacramentali - Configurabilità - Esclusione - Differimento d'udienza - Necessità - Esclusione .

In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 21615 del 2004 Rv. 578041 - 01

*Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3058 del 09/02/2021** (Rv. **660579 - 01**)*

*Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.*

M. (LIJOI ANDREA) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda in appello di arricchimento senza causa - Inammissibilità - Fondamento.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 176 INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova ed è, come tale, inammissibile se proposta per la prima volta in appello, ostandovi l'espresso divieto previsto dall'art. 345 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 21190 del 2016 Rv. 642053 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 17482 del 2018 Rv. 649452 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 4066 del 16/02/2021** (Rv. **660585 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

B. (MANNOCCHI MASSIMO) contro S. (SAFFIOTI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/02/2019

056 CONTRATTI BANCARI - 033 OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente - Domanda di ripetizione dell'indebitato - Eccezione di pendenza del rapporto controverso - Natura - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 113 ECCEZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l'atto d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120, *Massime precedenti Vedi:* N. 14958 del 2020 Rv. 658366 - 01, N. 24051 del 2019 Rv. 655345 - 01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3642 del 12/02/2021** (Rv. **660493 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

I. (VONA GIUSEPPE) contro A. (BIBBOLINO STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/06/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Trattazione della causa - Necessità- Invito a precisare le conclusioni- Irrilevanza.

L'inosservanza della previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., e che integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. non può desumersi unicamente dal fatto che il collegio abbia invitato le parti a concludere, in quanto la precisazione delle conclusioni è un adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione e dunque prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 350, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10409 del 2020 Rv. 657870 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4202 del 17/02/2021** (Rv. **660599 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

O. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/04/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 244 PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Processo di appello - Rimessione della causa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti su questioni sopravvenute - Concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Necessità - Ragioni - Conseguenze dell'omissione - Nullità della sentenza - Fattispecie.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel processo di appello, ove la causa sia rimessa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti su questioni sopravvenute, il giudizio viene riportato nella fase decisoria, con conseguente necessità di osservare le prescrizioni poste dall'art. 352 c.p.c., anche in ordine ai termini previsti dall'art. 190 stesso codice ai fini dello scambio della comparse conclusionali e delle memorie di replica, la cui mancata concessione determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio subito dalla parte in seguito a tale omissione, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è già stata valutata in astratto dal legislatore come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa. (Fattispecie in tema di protezione internazionale, nella quale, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulle ricadute processuali di un nuovo principio affermato dalle Sezioni unite e sulla disciplina sopravvenuta posta dalla l. 132 del 2018, aveva negato la concessione di nuovo termine per lo scambio delle comparse e delle memorie, all'esito delle rinnovate conclusioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 352, Legge del 2018 num. 132

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26883 del 2019 Rv. 655666 - 01, N. 3737 del 2003 Rv. 561131 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021 (Rv. 660547 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

P. (LABRIOLA RENATO) contro P. (AZZINI EMILIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 021 MOTIVAZIONE - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Onere motivazionale del giudice in appello - Assolvimento - Esame di ogni allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa delle ragioni della decisione - Sufficienza.

Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, *Massime precedenti Conformi:* N. 25509 del 2014 Rv. 633604 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021 (Rv. 660521 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: D'ARRIGO COSIMO.

Relatore: D'ARRIGO COSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (GRIFONI ALESSANDRO) contro B. (BACCHETTA DANIELA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Integrale rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite del secondo grado - Omesso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado - Esclusione - Reiezione implicita del detto motivo di gravame - Configurabilità.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 001 IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 352,

16. RICORSO PER CASSAZIONE

16.1. MOTIVI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5257 del 25/02/2021** (Rv. **660604 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA.** P.M.

SANLORENZO RITA. (Conf.)

J. (TOCCI ENNIO CLAUDIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Eccezione di tardività del gravame - Omessa pronuncia del giudice di appello - Conseguenze - Riproponibilità in sede di legittimità - Condizioni - Impugnazione della sentenza d'appello per vizio di omessa pronuncia - Necessità.

Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 440 del 2014 Rv. 629775 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021** (Rv. **660394 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore:

VINCENTI ENZO.

O. (BOZZOLI CATERINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Limiti - Fattispecie.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 021 MOTIVAZIONE - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In genere.

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall'appellante, si da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 132, *Massime precedenti Vedi*: N. 20883 del 2019 Rv. 654951 - 01

16.2. RICORSO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5067 del 24/02/2021** (Rv. **660519 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

B. (MASTRANDREA BRUNO BARBATO) contro S. (PEDAMONTI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 188 INDICAZIONE DELLE PARTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Procedimento civile – Procura speciale – Erronea indicazione del codice fiscale della parte – Nullità della procura – Esclusione – Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 83, *Massime precedenti Vedi*: N. 767 del 2016 Rv. 638379 - 01, N. 25399 del 2015 Rv. 638159 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2961 del 08/02/2021** (Rv. **660554 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

P. (MARINUCCI GIANLORENZO) contro F. (PECORARO MARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/07/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notifica del ricorso per cassazione - Copia notificata via PEC - Composta di una sola pagina recante l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato - Inammissibilità - Esclusione - Vizio sanabile - Rinnovazione della notificazione dell'atto integrale - Costituzione del destinatario che abbia articolato compiutamente le proprie difese.

La notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

con la conseguente possibilità di una sanatoria "ex tunc" mediante la rinnovazione della notifica, che peraltro deve ritenersi sanata (come nella specie) anche dalla costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 160

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641080 - 01, N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4401 del 18/02/2021** (Rv. **660510 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE**. Relatore:

CARADONNA LUNELLA. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

K. (DALLA TORRE CRISTIANO) contro M.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Difensore nominato nel precedente grado - Nomina di altro difensore - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

E' improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l'attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2, Massime precedenti Conformi: N. 6907 del 2020 Rv. 657478 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2445 del 03/02/2021** (Rv. **660491 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **ARIOLLI**

GIOVANNI. Relatore: **ARIOLLI GIOVANNI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Parz. Diff.)

O. (GUGLIELMO SILVANA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 11/07/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Sentenza impugnata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC - Attestazione di conformità - Difensore del precedente grado del giudizio - Ammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6907 del 2020 Rv. 657478 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4845 del 23/02/2021** (Rv. **660464 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO.** *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO.* (Conf.)

L. (BRACONARO TERESA) contro A.

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 30/01/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Soppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84, Cod. Proc. Civ. art. 291, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1

Legge 18/12/2016 num. 225, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 9097 del 2019 Rv. 653242 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 2087 del 2020 Rv. 656705 - 01

16.3. CONTRORICORSO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021** (Rv. **660318 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

P. (CIAMBRONE LUIGI) contro B. (ZAINA PIPITONE WILLIAMS)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 02/04/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
Ricorso per cassazione proposto da difensore esercente fuori circoscrizione - Notificazione del controricorso presso l'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso - Validità - Limitazione di tale indicazione ai soli fini delle comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

La notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGinDE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Cod. Proc. Civ. art. 366

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 1, Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819 - 01, N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01

16.4. PROCEDIMENTO

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 2248 del 02/02/2021** (Rv. **660487 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MANCINI LUIGI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 16/02/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudice designato nella sentenza di Cassazione con rinvio restitutorio e improprio - Obbligo di astensione - Insussistenza.

La norma dell'art. 51 n. 4 c.p.c., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della causa "ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo", non è applicabile nell'ipotesi di cassazione per "error in procedendo" con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 51 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8797 del 1995 Rv. 493636 - 01

19. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4034 del 16/02/2021** (Rv. **660597 - 01**)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: D'ARRIGO COSIMO. Relatore: D'ARRIGO COSIMO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

D. (TERRACCIANO DANIELA) contro D. (ROMANO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/04/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 001 IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Espropriazione forzata - Partecipazione di più creditori - Creditore intervenuto - Provvisoria sospensione e successivo ripristino dell'efficacia esecutiva del titolo - Effetti.

Nel processo di esecuzione forzata, al quale concorrano più creditori, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 491

Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 500

Cod. Proc. Civ. art. 623, Cod. Civ. art. 2740

Costituzione art. 3, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 2014 Rv. 628704 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 3881 del 16/02/2021** (Rv. **660584 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

P. (FARO MICHELE AURELIO) contro G. (GUIDETTI GIORGIO)

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 17/02/2020

079 ESECUZIONE FORZATA - 025 ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI Espropriazione forzata di crediti presso terzi - Esecuzione nei confronti dell'ex coniuge - Competenza per territorio - Determinazione ex art. 26 bis, comma 2, c.p.c. - Rilevanza del titolo del credito azionato - Esclusione.

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21185 del 2017 Rv. 645707 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021** (Rv. **660609 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

T. (COSI SAVERIO) contro O. (BARBANTINI GOFFREDO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Chiusura della fase sommaria - Declaratoria di improcedibilità (sia dell'opposizione del debitore sia dell'azione esecutiva del creditore) - Interesse ad instaurare il giudizio a cognizione piena da parte del creditore - Sussistenza - Ragioni.

In tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9652 del 2017 Rv. 643828 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 4779 del 23/02/2021** (Rv. **660752 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (LA CHIOMA LORENZO) contro S. (PECCI GIAMPAOLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 11/11/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza per territorio - Prima difesa utile - Individuazione - Atto di opposizione - Fondamento.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti Vedi: N. 5161 del 1999 Rv. 526757 - 01

21. PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 4733 del 22/02/2021** (Rv. **660588 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

contro

Regola competenza

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Istanza contenente la richiesta di divieto di contrarre nozze - Provvedimento del giudice tutelare - Natura decisoria - Reclamo alla corte d'appello - Ammissibilità.

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene alla corte d'appello ex art. 720 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 405, Cod. Civ. art. 407, Cod. Civ. art. 409, Cod. Civ. art. 411 com. 4

Cod. Civ. art. 85

Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01, N. 32409 del 2019 Rv. 656558 - 01, N. 11536 del 2017 Rv. 645839 - 01, N. 18634 del 2012 Rv. 624534 - 01, N. 14158 del 2017 Rv. 644450 - 01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

22. RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5327 del 26/02/2021** (Rv. **660573 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

F. (COPPOLA ANGELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/12/2018

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 004 CONDIZIONI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Sentenza straniera - Prova rilevante - Ammissione - Interruzione del procedimento di assunzione - Ordine pubblico processuale - Violazione del diritto alla prova - Esecutorietà - Diniego.

In tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione dell'ordine pubblico processuale la decisione del giudice straniero che, in tema di accertamento della paternità naturale, dopo avere dapprima disposto d'ufficio la cd. prova del DNA, abbia disposto immotivatamente la revoca del mezzo istruttorio pur in presenza della dichiarata disponibilità all'esame da parte del preteso padre e dopo aver disposto con rogatoria che l'incidente istruttorio venisse eseguito in Italia.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 34

Costituzione art. 24

Legge 31/05/1995 num. 218, Massime precedenti Vedi: N. 9234 del 2009 Rv. 607813 - 01

23. ARBITRATO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3840 del 15/02/2021** (Rv. **660837 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.**

Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

F. (RANDAZZO GIOVANNI) contro P. (MAZZONE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/10/2014

013 ARBITRATO - 016 ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Arbitrato rituale - Competenza degli arbitri - Eccezione di incompetenza - Tempestività - Contenuto dell'eccezione - Fattispecie.

In tema di arbitrato rituale affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri possa ritenersi tempestivamente sollevata, come richiesto dall'art. 817, c. 2, c.p.c., occorre l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della ridetta eccezione, tali da qualificare la questione fatta valere, distinguendola così da altre ragioni che possano risultare non fondate o inammissibili. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto le contestazioni sulla tardività dell'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" degli arbitri, per nullità del contratto cui accedeva la convenzione arbitrale, sollevata nella prima difesa utile dopo l'accettazione degli arbitri, senza la specificazione delle ragioni poste a suo sostegno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 806

Cod. Proc. Civ. art. 807

Cod. Proc. Civ. art. 808

Cod. Proc. Civ. art. 816 bis

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021** (Rv. **660561 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (MOSCA GIOVANNI) contro I. (LILLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2014

013 ARBITRATO - 014 SOSTITUZIONE

ARBITRATO - ARBITRI - SOSTITUZIONE Arbitrato - Nomina degli arbitri - Sostituzione di quello nominato dalla parte - Dopo la nomina del terzo arbitro - Possibilità - Affermazione - Fattispecie.

In tema di arbitrato è legittima la ridesignazione dell'arbitro della parte anche dopo la nomina del terzo arbitro da parte della camera arbitrale in quanto l'art. 811 c.p.c. consente la sostituzione ogni qual volta l'arbitro venga a mancare per qualsiasi motivo ed a prescindere dal momento, al fine di assicurare la continuità del collegio arbitrale (In applicazione di tale principio la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che, in assenza di una specifica contestazione sul fatto che la sostituzione fosse inficiata dalla volontà della parte di modificare la propria precedente scelta in ragione dell'individuazione del terzo arbitro ad opera della camera arbitrale, ha ritenuto che fosse stata rispettata la procedura di cui agli artt. 810 e ss. c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810, Cod. Proc. Civ. art. 811, Massime precedenti Vedi: N. 4303 del 1999 Rv. 525882 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3139 del 09/02/2021** (Rv. **660580 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

L. (FATTORETTO SANDRO) contro F. (SCAFARELLI FEDERICA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2018

013 ARBITRATO - 029 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CONTENUTO

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CONTENUTO - Data - Apposizione - Modalità.

In tema di lodo arbitrale, quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non ricorre la necessità dell'apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosi presumere la contestualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Massime precedenti Conformi: N. 19324 del 2014 Rv. 632215 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021** (Rv. **660561 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (MOSCA GIOVANNI) contro I. (LILLI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2014

013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Art. 829, comma 1, n. 4, c.p. c. - Contrasto tra diverse parti del dispositivo - Nullità - Sussistenza - Contrasto tra motivazione e dispositivo - Nullità - Sussistenza - Contraddittorietà interna della motivazione - Nullità - Condizioni.

In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.


Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11895 del 2014 Rv. 631478 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021** (Rv. **660543 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

V. (**GILARDONI MASSIMO**) contro M. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 04/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Accertamento della condizione di vulnerabilità - Presenza in Italia di figli minori - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie formulata da una richiedente, madre di due gemelli di circa due anni, senza tener conto di tale circostanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22832 del 2020 Rv. 659373 - 01, N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 01, N. 1347 del 2021 Rv. 660369 - 01, N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 02, N. 773 del 2020 Rv. 656450 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 5425 del 26/02/2021** (Rv. **660688 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DE CHIARA CARLO**. Relatore: **DE CHIARA CARLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

H. (**SFORZA ELISA**) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 06/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Audizione del richiedente - Delega - Dal giudice designato per la trattazione al giudice onorario - Nullità del procedimento - Esclusione.

Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 10, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10 com. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22968 del 2020 Rv. 659236 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021 (Rv. 660742 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

contro

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Centri ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il centro - Qualificazione della struttura - Irrilevanza.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazione dei provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, si radica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione "ordinaria" ovvero "straordinaria" della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 11 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 art. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 3, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5022 del 24/02/2021 (Rv. 660461 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

I. (DE LUNA ADRIANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 12/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" -

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Apprezzamento del giudice di merito - Contenuto - Situazioni di disastro ambientale, cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali - Rilevanza.

Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 452 quater

Massime precedenti Vedi: N. 18443 del 2020 Rv. 658880 - 01, N. 3968 del 2021 Rv. 660421 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4557 del 19/02/2021 (Rv. 660455 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

C. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Riferimento ex art. 8, comma 3, l. n. 25 del 2008 - Onere del giudice - Situazione del Paese di origine - Specificazioni sulla fonte utilizzata - Provenienza, contenuto, data e anno di pubblicazione - Necessità - Fondamento.

Il riferimento, operato dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del predetto d. lgs., nonché dell'idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 29147 del 2020 Rv. 660108 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 23999 del 2020 Rv. 659522 - 01, N. 28641 del 2020 Rv. 660005 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4377 del 18/02/2021** (Rv. **660503 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

K. (TOTA FERDINANDO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Familiare oppositore politico - Verifica dell'attualità della minaccia in capo al richiedente - Necessità - Omesso svolgimento di attività politica da parte del richiedente - Irrilevanza.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale si deve tener conto, ove ritenuto credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un familiare del richiedente, per determinare se il medesimo, previa verifica dell'attualità della minaccia, a causa del legame familiare con la persona minacciata sia a sua volta esposto allo stesso pericolo, non potendosi affermare che il mancato svolgimento di attività politica escluda a priori la sussistenza nei suoi confronti della minaccia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 25567 del 2020 Rv. 659674 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3968 del 16/02/2021** (Rv. **660421 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **BELLINI UBALDO.** Relatore: **BELLINI UBALDO.**

N. (PAOLINELLI LUCIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 04/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine - Esame specifico e attuale - Necessità.

Il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dagli artt. 5, comma 6, 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs. n. 251 del 2007, impone l'esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/05/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3735 del 12/02/2021** (Rv. **660557 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

K. (MELOGLI GABRIELE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 02/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale – Stato competente – Art. 12 del Regolamento (UE) n. 604/2013 – Interpretazione – Titolo di soggiorno rilasciato a seguito della presentazione della domanda – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

In tema di protezione internazionale, l'art. 12, comma 1, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, nel prevedere che, qualora il richiedente sia munito di un titolo di soggiorno in corso di validità, la competenza si radica nello Stato membro che ha rilasciato detto titolo (ancorché non specifichi la tipologia di quest'ultimo) non è applicabile al permesso provvisorio, rilasciato a seguito dell'avvenuto deposito, da parte del migrante, della domanda di protezione e per il periodo strettamente necessario alla decisione sulla stessa degli organi competenti in quanto la norma si riferisce ai titoli di soggiorno autonomi, vale a dire non riconducibili alla domanda anzidetta e idonei ad attribuire allo straniero una certa stabilità circa la permanenza nel territorio di uno stato membro.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 12

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3583 del 11/02/2021** (Rv. **660399 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

A. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013565/2020 65823501

Massime precedenti Conformi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3357 del 10/02/2021** (Rv. **660492 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (IACOVINO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - COI - Fonti idonee- Raccomandazioni della Farnesina- Esclusione.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice attraverso la consultazione di "fonti informative privilegiate" ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, si sostanzia nell'acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole, non potendo allo scopo ritenersi sufficiente la consultazione delle "raccomandazioni della Farnesina", trattandosi di fonti che forniscono dati

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3291 del 10/02/2021 (Rv. 660565 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (BERTICELLI ALESSIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 04/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione da parte del richiedente di Coi relative alla specifica causa di violenza indiscriminata - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Portata globale del fenomeno - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 ove il richiedente deduca, alleghi e documenti l'esistenza nel suo paese di provenienza di una causa specifica di violenza indiscriminata, il giudice del merito è tenuto, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, a valutare specificamente le fonti indicate a riprova della situazione denunciata, senza che la considerazione relativa alla diffusione mondiale del fenomeno di violenza indicato possa giustificare l'omissione dell'accertamento nel paese di origine e nell'area di provenienza del ricorrente dell'effettiva incidenza e dell'intensità del pericolo lamentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che, senza prendere in esame le più recenti fonti informative allegate dal richiedente a sostegno della presenza nella sua regione di provenienza di episodi di stragismo jahadista, si era limitato ad affermare, non indicando le fonti informative in base alle quali aveva tratto tale conclusione, che gli attacchi terroristici non avrebbero avuto i connotati della violenza indiscriminata, trattandosi di un problema riscontrabile a livello mondiale, relativo a tutta l'Africa centrale e numerose altre parti del globo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13253 del 2020 Rv. 658089 - 01, N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2955 del 08/02/2021 (Rv. 660564 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

A. (CERIO ENNIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procura alle liti - Posteriorità - Certificazione della data di rilascio - Speciale

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

potestà asseverativa del difensore - Data anteriore a quella di pubblicazione del decreto impugnato - Inammissibilità del ricorso.

In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 35 bis, comma 13, del d.lgs n. 25 del 2008, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. Ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie allegata all'atto) indichi, quale sua data di conferimento, un giorno anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione certificatore la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2763 del 05/02/2021 (Rv. 660375 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 03/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008- Impugnazione del decreto della Commissione territoriale - Mancata allegazione da parte del ricorrente - Art. 738, comma 3, c.p.c.. - Acquisizione - Necessità.

In tema di protezione internazionale nel giudizio disciplinato dall'articolo 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, qualora il ricorrente non abbia allegato al ricorso introduttivo il provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale, il tribunale deve richiederlo, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c. al ricorrente, ovvero alla stessa commissione territoriale, sempre che il ricorrente abbia specificatamente indicato gli estremi del provvedimento al fine della sua corretta individuazione ed i dati fattuali necessari ai fini dello scrutinio circa la tempestività del ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3

Sez. 1 - , Sentenza n. 2761 del 05/02/2021 (Rv. 660374 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (ARCULEO LAURA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 12/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Ricorso protezione internazionale- Decisione- Termine ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Perentorietà-Escusione- Ragioni.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, il termine di quattro mesi decorrente dalla presentazione del ricorso ai fini della decisione della causa, previsto dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n.25 del 2008, in mancanza di una espressa qualificazione nel senso della perentorietà, deve essere considerato meramente ordinatorio, secondo l'art. 152 comma 2 c.p.c., perseguendo un mero scopo sollecitatorio della pronuncia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2

Sez. 1 - , Sentenza n. 2453 del 03/02/2021 (Rv. 660500 - 01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Relatore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

S. (VERRASTRO FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BENEVENTO, 21/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata ex art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione applicabile "ratione temporis" - Inammissibilità - Automatismo - Esclusione - Valutazione preliminare - Necessità - Fondamento.

In tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 bis del d. lgs. n. 25 del 2008, nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, convertito in l. n. 173 del 2020, impone di ritenere, anche compatibilmente con il dato letterale della norma, che la domanda presentata in pendenza di una procedura espulsiva, non possa per ciò solo essere dichiarata automaticamente inammissibile, senza valutare preliminarmente, nel pieno rispetto dei diritti della persona, se effettivamente la prima domanda reiterata sia stata presentata con il solo scopo di eludere o ostacolare l'esecuzione dell'espulsione, oppure se dalla domanda reiterata siano emersi elementi o risultanze nuove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, considerato che, diversamente opinando, la norma violerebbe l'art. 117 Cost. per contrarietà all'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE - che prevede espressamente la necessità, in caso di domanda reiterata in fase di esecuzione di un'espulsione, di un "esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rispetto alla precedente domanda" - nonché con l'art. 10 Cost., poiché l'automatismo, nel caso in cui sia già in corso l'espulsione, escluderebbe il vaglio di un'autorità terza in ordine all'accertamento di tali elementi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 9 com. 1 lett. D, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 (Rv. 660394 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

O. (BOZZOLI CATERINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Limiti - Fattispecie.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, sulla domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, si era limitata ad esprimere la propria adesione alla pronuncia di primo grado e alle argomentazioni della Commissione territoriale, senza riportarne il contenuto e prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dall'appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile aggancio con la fattispecie singolare portata alla sua cognizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20883 del 2019 Rv. 654951 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2459 del 03/02/2021 (Rv. 660384 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: OLIVA STEFANO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (RICCIARDI FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 12/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento presso il CIE - Riesame o Proroga - Rito camerale - Fissazione udienza - Necessità - Esclusione - Condizioni.

Il giudice di Pace può decidere sull'istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che lo straniero, in mancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del rito camerale ex art. 737 c.p.c. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Decreto Legisl. 27/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01, N. 22932 del 2017 Rv. 645527 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021 (Rv. 660520 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

R. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 008819/2020 65791603
Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 03

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2466 del 03/02/2021** (Rv. **660553 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)
E. (SANTILLI STEFANIA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Informazioni sulla situazione nel Paese di origine - Acquisizione da parte del giudice - Necessità - Indicazione delle fonti - Contenuto - Modalità in appello.

In materia di protezione internazionale, il giudice di merito, tenuto ad acquisire informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine, deve indicare, in motivazione, l'autorità (o l'ente) dalla quale provengono le fonti consultate ed anche la data (o l'anno) della loro pubblicazione, in modo tale da consentire alle parti di verificare il rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento richiesti dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, ma in grado di appello può adempiere a tale obbligo sia attraverso una disamina autonoma delle C.O.I. sia mediante il richiamo "per relationem" alla decisione del giudice di prime cure.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2000 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1777 del 2021 Rv. 660313 - 01, N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021** (Rv. **660520 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA.** Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA.**
R. (NOTARGIOVANNI MAURO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 019224/2020 65881901
Massime precedenti Conformi: N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01